

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV</sup> N. 3

---

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

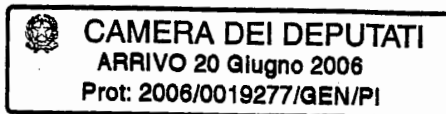
**FITTO**

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti  
(proc. n. 10388/01 RGNR – n. 5598/03 RG GIP) per i reati di falso in  
atto pubblico, corruzione propria e violazione delle norme sul finan-  
ziamento dei partiti politici

PERVENUTA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
DEL TRIBUNALE DI BARI

*il 20 giugno 2006*

---

**TRIBUNALE DI BARI****Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari**

Proc. n. 10388/01-21

Proc. n. 5598/03 R.G.G.I.P.

**ORDINANZA APPLICATIVA di MISURA CAUTELARE  
PERSONALE****(Artt. 273, 274, 275 C.p.p.)****Il giudice****Giuseppe De Benedictis**

In relazione alla richiesta di applicazione di misure cautelari presentata dai PP.MM. che l'hanno congiuntamente firmata, datata 12.6.2006 ed assegnata allo scrivente il giorno successivo, con la quale i rappresentanti della Pubblica Accusa, a firma congiunta, chiedevano al Giudice che scrive l'applicazione di misure cautelari carcerarie nei confronti degli indagati:

1. ANGELUCCI Giampaolo, nato a Roma il 24.05.1971;
2. FITTO Raffaele, nato a Maglie il 28.08.1969;
3. PAGLIARO Paolo, nato a Lecce il 14.03.1960 (cui si aggiungono

ulteriori quattordici indagati, taluni dei quali indicati nei relativi capi di imputazione sotto riportati, per cui, comunque, i PP.MM. non hanno richiesto con la presente istanza l'applicazione di alcuna misura cautelare),

**TUTTE PERSONE IN ATTI COMPIUTAMENTE GENERALIZZATE, ALLO STATO****RISPETTIVAMENTE INDAGATE IN RELAZIONE AI SEGUENTI REATI:****FITTO Raffaele**

1) *del delitto di cui agli artt. 48, 61 n. 2, 479 in relazione al 476 c.p., per avere, anche al fine di commettere il delitto di cui al capo che segue, nella qualità di pubblico ufficiale - Governatore in carica della REGIONE PUGLIA, attestato falsamente, anche in qualità di relatore di fatto, nella delibera n. 622 del 27/04/2004 della Giunta Regione Puglia, riportando esiti diversi da quelli a cui*

Il Giudice  
Giuseppe De Benedictis

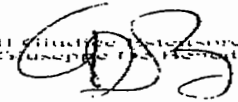
*era giunta l'indagine conoscitiva operata dall'A.Re.S., che tutte le AA.UU.SS.LL. interpellate con la nota 01/0018508/GAB del 04/11/2003 (a firma del medesimo Fitto Raffaele) avevano evidenziato l'impossibilità di assicurare la gestione diretta delle RSA ricadenti nel loro territorio, contrariamente al vero, in quanto con le note prot. 8332 del 17/11/2003 della A.U.S.L. FG/2, prot. n. 173/A.T. del 02/02/2004 della A.U.S.L. FG/3, prot. n. D.G./600 del 21/11/2003 della A.U.S.L. BA/1, prot. n. 70730 del 20/11/03 della A.U.S.L. BA/2, prot. 19194 del 25/11/2003 della A.U.S.L. BA/3, prot. n. 31658/D.G. del 29/12/2003 della A.U.S.L. BA/4, prot. n. 6994/D.G. del 13/11/2003 della A.U.S.L. BA/5, prot. 8367/P del 24/11/2003 della A.U.S.L. TA/1, prot. 3556/P del 20/11/2003 della A.U.S.L. LE/1, prot. 23267 del 21/11/2003 della A.U.S.L. LE/2, i direttori generali interpellati avevano dichiarato, alcuni la possibilità di gestire direttamente le RSA di competenza, altri non avevano escluso la modalità di gestione diretta delle strutture; con tale condotta inducendo inoltre in errore i componenti della Giunta della Regione Puglia che si determinavano ad adottare la delibera precitata (n.622 del 27/04/2004) sul falso presupposto della storicità di quanto affermato nel corso della relazione dal Fitto.*

In Bari, a partire da epoca anteriore e prossima al marzo del 2002, sino a tutto aprile 2004.

**FITTO Raffaele e Morlacco Mario**

*2) del delitto i cui agli artt. 110, 61 n. 2, 479 in relazione all'art. 476 c.p., per avere, in concorso tra loro ed anche al fine di commettere il delitto di cui al capo che segue, nella qualità di pubblici ufficiali, Raffaele Fitto, Governatore in carica della Regione Puglia e Mario Morlacco, direttore generale p.t. dell' A.re.S. Puglia, attestato falsamente, il Morlacco ed il Fitto concorrente morale, nella delibera A.re.S. n. 55 del 25/05/2004 - che richiamava la delibera di giunta n. 622 del 27/04/2004, nella parte in cui quest'ultima a sua volta richiamava la delibera di giunta n. 210 del 19/03/2002- che le RSA oggetto di gara fossero completate al 100% (come richiesto dalla precitata delibera di giunta n. 210 del 19/03/2002 richiamata a sua volta dalla delibera n. 622 del 27/04/2004), contrariamente al vero, in quanto nelle note suindicate, nonché, in quelle prot. 1028 del 30/04/2004 della A.U.S.L. FG/1 con allegata relazione prot. n. 21/AGT del 13/04/2004, prot.*

Il Giudice  
C. Uscito  
C. Uscito



*n. 440 del 10/05/2004 della A.U.S.L. FG/3 con allegata relazione, prot. n. 623 del 03/05/2004 della A.U.S.L. BA/1 con allegata relazione, prot. n. 865 del 13/05/2004 della A.U.S.L. BA/4 con allegata relazione, prot. n. 431 del 04/05/2004 della A.U.S.L. BA/5 con allegata relazione, prot. n. 1242 del 05/05/2004 della A.U.S.L. TA/1 con allegata relazione, prot. n. 1998 del 19/05/04 della A.U.S.L. LE/1 con allegata relazione, prot. n. 296 del 11/05/2004 della A.U.S.L. LE/2 con allegata relazione, prot. n. 1782 del 12/05/2004 della A.U.S.L. BR/1 con allegata relazione, tutti i direttori generali della AA.UU.SS.LL interpellate avevano dichiarato il mancato completamento delle RSA ricadenti nel proprio territorio, con tale provvedimento, inoltre, contraddicendo palesemente le conclusioni alle quali lo stesso Morlacco era pervenuto con la nota prot. n. 522 del 09/02/04.*

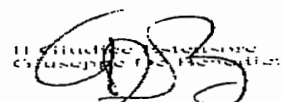
In Bari, a partire da epoca anteriore e prossima al marzo del 2002, sino al maggio 2004. Unificate le condotte di falso sotto il vincolo della continuazione per Fitto.

ANGELUCCI Giampaolo

*3) del reato di cui agli artt. 110, 319, 319 bis, 321 c.p. per avere:*

*in qualità di Presidente della "Fondazione San Raffaele" e consigliere della "Finanziaria Tosinvest S.p.A.", ambedue con sede legale in Roma alla via Marche n. 1, nonché, amministratore di fatto della "Tosinvest Servizi" s.r.l., "Tosinvest Immobiliare" s.r.l., "Giada" s.r.l., "Multires" s.r.l., "Santa Lucia 2000" s.r.l., "Cooperativa Editoriale Libero" a.r.l., "T.G.S. 2004" s.r.l., "Casa di cura privata Santa Lucia" s.r.l., al fine di far compiere e per aver fatto compiere a Raffaele Fitto, Governatore in carica della Regione Puglia, e Mario Morlacco, direttore generale dell'ARES Puglia, atti contrari ai propri di ufficio, consistiti:*

- *nel mancato rispetto del dovere di imparzialità e probità nella condotta di PU e nella gestione delle gare pubbliche della Regione Puglia;*
- *nell'aver realizzato una condotta sistematica e generalizzata di favoritismo nei confronti del "Gruppo Tosinvest" e di società da esso controllate o allo stesso collegate;*
- *nell'aver commesso le condotte di falsità ideologica descritte nel capo di imputazione che precede;*



● nell'aver Raffaele Fitto adottato la delibera di giunta n.622 del 27/04/2004, con la quale si determinava di affidare -tramite l'ARES- la gestione ai privati di R.S.A. pubbliche nella Regione Puglia, atto seguito da una nota -prot. 01/0008347/Gab del 30/04/2004-sempre a firma di Raffaele Fitto- per mezzo della quale si invitavano i direttori generali delle AA.UU.SS.LL. della Regione Puglia, ad adottare delibere di delega di funzioni in favore dell'ARES, al contempo chiedendo alle singole AA.UU.SS.LL. una apposita relazione conoscitiva con indicazione dello stato di completamento delle procedure amministrative e della situazione logistica-operativa delle singole strutture (arredi ed apparecchiature) ed ottenendo risposte negative circa la completezza delle strutture medesime e conseguentemente l'inoperatività delle stesse, ciononostante, ottenendo da Mario Morlacco, direttore dell'ARES Puglia:

- l'indizione della gara, delibera ARES n. 55 del 25/05/2004, sebbene a fronte della manifestata incompletezza ed inoperatività di tutte le RSA della Regione Puglia oggetto della gara medesima;

- l'aggiudicazione della gara in favore del "Consorzio San Raffaele", con delibera n.121 del 15/11/2004;

- la richiesta di estensione dell'appalto in favore del "Consorzio San Raffaele", anche per le RSA di Sannicandro di Bari, Poggiorsini, Brindisi e Supersano, con le note prott. nn. 1451, 1452 e 1453 tutte del 22/03/2005;

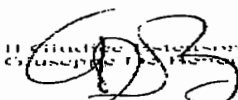
conseguito la conclusione di contratti con la P.A., mentre Raffaele Fitto riceveva le seguenti utilità: la somma di €. 500.000 (cinquecentomila) destinata in parte al finanziamento della campagna elettorale -per la elezione del Governatore della Regione Puglia prevista per il mese di aprile 2005- della lista del movimento politico "La Puglia prima di tutto", ed in parte come contributo per la medesima lista, somma così ripartita:

-€. 40.000= dalla "Tosinvest Servizi S.r.l.", in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

-€. 40.000= dalla "Tosinvest Immobiliare S.r.l.", in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

-€.20.0000 dalla "Giada S.r.l.", altra società del gruppo Tosinvest, in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

Il Presidente  
Consiglio dei Ministri



-€ 40.0000 dalla "Multires S.r.l.", altra società del gruppo Tosinvest, in data 30/03/05, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€ 40.000= dalla "Santa Lucia 2000 S.r.l.", altra società del gruppo Tosinvest, in data 30/03/2005, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€ 20.000= dalla "Giada S.r.l.", in data 30/03/2005, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€ 25.000= dalla "Cooperativa Editoriale Libero a.r.l.", altra società del gruppo Tosinvest, in data 04/04/2005;

-€ 25.000= dalla "T.G.S. 2004 S.r.l.", altra società del gruppo Tosinvest, in data 04/04/2005;

-€ 25.000= dalla "Santa Lucia 2000 S.r.l.", in data 04/04/2005;

-€ 25000= dalla "Casa di cura privata Santa Lucia S.r.l.", altra società del gruppo Tosinvest, in data 05/04/2005;

-€ 50.000= dalla "Cooperativa Editoriale Libero a.r.l.", in data 28/04/2005;

-€ 40.000= dalla "T.G.S. 2004 S.r.l.", in data 22/04/2005;

-€ 40.000= dalla "Santa Lucia 2000 S.r.l.", in data 02/05/2005;

-€ 30.000= dalla "Casa di cura privata Santa Lucia S.r.l.", in data 04/05/2005;

-€ 40.000= dalla "Giada S.r.l." in data 22/04/2005.

In Bari e Roma da epoca anteriore e prossima all'aprile 2004, sino al maggio del 2005.

FITTO Raffaele

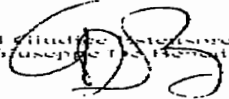
4) del reato di cui agli artt., 319, 319 bis, c.p. per avere, nella qualità di presidente della REGIONE PUGLIA, compiuto atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti:

- nel mancato rispetto del dovere di imparzialità e probità nella condotta di PU e nella gestione delle gare pubbliche della Regione Puglia;

- nell'aver realizzato una condotta sistematica e generalizzata di favoritismo nei confronti del "Gruppo Tosinvest" e di società da esso controllate o allo stesso collegate;

- nell'aver commesso le condotte di falsità ideologica descritte nel capo di imputazione che precede;

Il Presidente  
Giuseppe De Michelis



● nell'aver adottato la delibera di giunta n.622 del 27/04/2004, con la quale si determinava di affidare -tramite l'ARES- la gestione ai privati di R.S.A. pubbliche nella Regione Puglia, atto seguito da una nota -prot. 01/0008347/Gab del 30/04/2004-sempre a firma di Raffaele Fitto- per mezzo della quale si invitavano i direttori generali delle AA.UU.SS.LL. della Regione Puglia, ad adottare delibere di delega di funzioni in favore dell'ARES, al contempo chiedendo alle singole AA.UU.SS.LL. una apposita relazione conoscitiva con indicazione dello stato di completamento delle procedure amministrative e della situazione logistica-operativa delle singole strutture (arredi ed apparecchiature) ed ottenendo risposte negative circa la completezza delle strutture medesime e conseguentemente l'inoperatività delle stesse, ciononostante, ottenendo da Mario Morlacco, direttore dell'ARES Puglia:

- l'indizione della gara, delibera ARES n. 55 del 25/05/2004, sebbene a fronte della manifestata incompletezza ed inoperatività di tutte le RSA della Regione Puglia oggetto della gara medesima;

- l'aggiudicazione della gara in favore del "Consorzio San Raffaele", con delibera n.121 del 15/11/2004;

- la richiesta di estensione dell'appalto in favore del "Consorzio San Raffaele", anche per le RSA di Sannicandro di Bari, Poggiorsini, Brindisi e Supersano, con le note prott. nn. 1451, 1452 e 1453 tutte del 22/03/2005;

così favorendo e consentendo la conclusione di contratti con la P.A., e ricevendo in cambio le seguenti utilità: la somma di €. 500.000 (cinquecentomila) destinata in parte al finanziamento della campagna elettorale -per la elezione del Governatore della Regione Puglia prevista per il mese di aprile 2005- della lista del movimento politico "La Puglia prima di Tutto", ed in parte come contributo per la medesima lista, somma così ripartita:

-€. 40.000= dalla "Tosinvest Servizi" s.r.l., in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

-€. 40.000= dalla "Tosinvest Immobiliare" s.r.l., in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

-€.20.0000 dalla "Giada" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

Il Presidente  
Giuseppe De Rita

-€ 40.0000 dalla "Multires" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 30/03/05, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€ 40.000= dalla "Santa Lucia 2000" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 30/03/2005, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€ 20.000= dalla "Giada" s.r.l., in data 30/03/2005, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€ 25.000= dalla "Cooperativa editoriale Libero" a.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 04/04/2005;

-€ 25.000= dalla "T.G.S. 2004" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 04/04/2005;

-€ 25.000= dalla "Santa Lucia 2000" s.r.l., in data 04/04/2005;

-€ 25000= dalla "Casa di cura privata Santa Lucia" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 05/04/2005;

-€ 50.000= dalla "Cooperativa editoriale Libero" a.r.l., in data 28/04/2005;

-€ 40.000= dalla "T.G.S. 2004" s.r.l., in data 22/04/2005;

-€ 40.000= dalla "Santa Lucia 2000" s.r.l., in data 02/05/2005;

-€ 30.000= dalla "Casa di cura privata santa Lucia", in data 04/05/2005;

-€ 40.000= dalla "Giada" s.r.l. in data 22/04/2005.

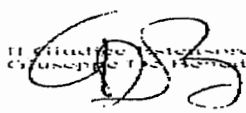
In Bari e Roma da epoca anteriore e prossima all'aprile 2004, sino al maggio del 2005.

ANGELUCCI Giampaolo, FITTO Raffaele, Filippi Filippi Aurelio, Trivelli Carlo, De Benedetti Sergio, Rossi Arnaldo e Cavallari Vittorio

5) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. e art. 7 legge n. 195 del 1974, per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

- Angelucci Presidente della "Fondazione San Raffaele" e consigliere della "Finanziaria Tosinvest" s.p.a., ambedue con sede legale in Roma alla via Marche n.1, nonché, amministratore di fatto della "Tosinvest Servizi" s.r.l., "Tosinvest Immobiliare" s.r.l., "Giada" s.r.l., "Multires" s.r.l., "Santa Lucia 2000" s.r.l., "Cooperativa Editoriale Libero" a.r.l., "T.G.S. 2004" s.r.l., "Casa di cura privata Santa Lucia" s.r.l.;

Il Giudice Istruttore  
Crispino T. Cristofari



- Trivelli Carlo, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante delle società: "Giada s.r.l.", "T.G.S. 2004 s.r.l." e "Tosinvest Immobiliare s.r.l.";

- De Benedetti Sergio, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "Santa Lucia 2000 s.r.l.";

- Rossi Arnaldo, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "Tosinvest Servizi s.r.l. nonché Presidente del C.d.A. della cooperativa editoriale Libero";

- Cavallari Vittorio, in qualità di Presidente del C.d.A. della "Multires S.r.l.";

- Fitto Raffaele, rappresentante legale della lista elettorale "La Puglia prima di Tutto" nonché Governatore in carica della Regione Puglia;

- Filippi Filippi Aurelio, tesoriere della lista elettorale "La Puglia prima di Tutto",

i primi cinque illecitamente corrisposto, anche mediante la dissimulazione sia dei reali finanziatori e sia del reale destinatario delle provviste finanziarie, la complessiva somma di €. 500.000 (cinquecentomila) destinata in parte al finanziamento della campagna elettorale - per la elezione del Governatore della Regione Puglia prevista per il mese di aprile 2005 - della lista del movimento politico "La Puglia prima di tutto", ed in parte come contributo per la medesima lista, somma così ripartita:

-€. 40.000= dalla "Tosinvest Servizi" s.r.l., in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

-€. 40.000= dalla "Tosinvest Immobiliare" s.r.l., in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

-€.20.0000 dalla "Giada" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

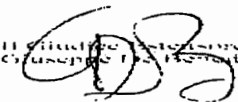
-€. 40.0000 dalla "Multires" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 30/03/05, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€. 40.000= dalla "Santa Lucia 2000" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 30/03/2005, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€. 20.000= dalla "Giada" s.r.l., in data 30/03/2005, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€. 25.000= dalla "Cooperativa editoriale Libero" a.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 04/04/2005;

Il Presidente  
della Commissione  
dell'UDC



-€ 25.000= dalla "T.G.S. 2004" s.r.l, altra società del gruppo Tosinvest, in data 04/04/2005:

–€ 25.000= dalla "Santa Lucia 2000" s.r.l., in data 04/04/2005;

-€ 25000= dalla "Casa di cura privata Santa Lucia" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 05/04/2005;

-€ 50.000= dalla "cooperativa editoriale Libero" a.r.l., in data 28/04/2005;

–€ 40.000= dalla “T.G.S. 2004” s.r.l., in data 22/04/2005;

**-€ 40.000= dalla "Santa Lucia 2000" s.r.l., in data 02/05/2005;**

–€ 30.000= dalla “Casa di cura privata santa Lucia”, in data 04/05/2005;

**-€. 40.000= dalla "Giada" s.r.l. in data 22/04/2005;**

*il FITTO ed il Filippi Filippi, nelle qualità sopra indicate, per aver ricevuto la somma di euro 500.000=, di cui €. 200.000 fittiziamente corrisposta alla Segreteria nazionale dell'UDC (per €.100.000) e per pari importo alla Segreteria Regionale calabrese dell'UDC, somme in realtà destinate ab origine alla lista "La Puglia prima di tutto" e da quest'ultima percepite durante la campagna elettorale, ed €.300.000= ( con le tranches suindicate) sia durante la campagna elettorale che successivamente, somme tutte illecitamente corrisposte in quanto prezzo del reato di corruzione di cui al capo che precede.*

In Bari e Roma, in epoca anteriore e prossima al marzo 2005 sino a tutto maggio 2005.

PAGLIARO Paolo, FITTO Raffaele e Di PaolaDomenico

6) Del reato di cui agli artt. 110, 319, 319bis, 321 c.p. per avere, Pagliaro quale imprenditore responsabile della televisione privata Telerama, Raffaele Fitto, nella sua qualità di Governatore della Regione Puglia pro tempore e comunque quale istigatore e determinatore della volontà altrui in concorso tra loro, al fine di far compiere a Di Paola Domenico, amministratore della SEAP, e a Raffaele Fitto, atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti:

- *nel mancato rispetto del dovere di imparzialità, segretezza e probità nella condotta di PU e nella gestione delle gare pubbliche delle PA;*
- *nell'aver realizzato una condotta sistematica e generalizzata di favoritismo nei confronti della società gestita dal Pagliaro;*

Hilaludeen Husein  
Chairman of the Board

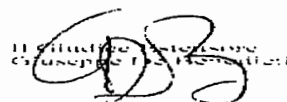
● per il Di Paola Domenico (su istigazione del Fitto) nell'aver illegittimamente affidato, mediante la conclusione (sollecitata dal Di Paola al direttore amministrativo Summa il quale, a sua volta interessa il direttore generale Franchini e tramite lui Lombardini, concessionario di fatto dei servizi pubblicitari della SEAP) in data 23.3.2005, del contratto tra la K&C concessionaria di pubblicità della BROKER P.R. S.r.l. (di cui il Pagliaro è rappresentante legale nonché socio al 95%) e lo STUDIO BI QUATTRO (rappresentato da Lombardini che firma il Contratto), la fornitura di servizi pubblicitari aventi ad oggetto la campagna promozionale attivata dalla SEAP spa in occasione della apertura della nuova aerostazione di Bari, alla emittente televisiva TELERAMA Srl di proprietà del Pagliaro, senza aver osservato le regole dell'evidenza pubblica mediante esperimento di procedure concorsuali;

mentre il Fitto riceveva l'utilità promessa di ottenere l'appoggio politico del Pagliaro e della sua televisione privata Telerama, alle elezioni politiche regionali del 2005 anche mediante la trasmissione, sotto forma di servizi giornalistici favorevoli (trasmissione del confronto Fitto-Vendola precedentemente trasmesso dal canale televisivo LA7 e ritenuto dal Fitto come a lui favorevole).

In Bari dal marzo 2005 sino all'aprile 2005.

\*\*\*

Letti e valutati tutti gli atti dell'indagine preliminare allegati alla richiesta del 12.6.2006 dei PP.MM., pervenuti a questo Ufficio il 13.6.2006, contenuti in diciassette faldoni, e, in particolare la informativa della G. di F. n° 30853, i processi verbali dei sequestri e della documentazione acquisita in varie sedi dagli inquirenti, la informativa conclusiva n° 6957/GRF del 30.3. 2006, con i numerosi atti ad essa allegati (contenuti però nei faldoni A-3, A-4 ed A-5) e le ulteriori informative aventi numero 7584 del 6.4.2006, 10146 del 16.5.2006, 11394 del 30.5.2006, 11649 del 01.6.2006 e 12130 dell'8.6.2006, tutte con i relativi allegati e tutte nel primo faldone, nonché i fascicoli (contenuti nel faldone A-2) con i decreti autorizzatori e, in particolare, i successivi esiti delle intercettazioni telefoniche nn. 302, 303, 305, 306, 332, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 460, 461, 540, 541, 542, 543, 544 (tutti dell'anno 2005), e 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 (tutti dall'anno 2006), i cui relativi brogliacci sono contenuti nei faldoni numerati da A-9 ad a-17 compreso, quindi, nel faldone A-6,



Il Procuratore Generale  
Gianfranco De Luca

la consulenza tecnica relativa alla duplicazione dei supporti informatici presso la SEAP con allegati DVD, la relazione di consulenza tecnica a firma del dott. A Sarno con una sua integrazione e gli allegati relativi (questi ultimi nel faldone A-7 e nel successivo A-8), la relazione di consulenza tecnica, come le precedenti espletata dai PP.MM, a firma di Luigi Michele Marzulli dell'8.6.2006 sui redditi dell'appalto di gestione delle undici R.S.A. pugliesi al Consorzio San Raffaele,

**osserva questo Giudice in merito alla richiesta cautelare congiunta dei PP.MM. quanto sotto immediatamente si espone.**

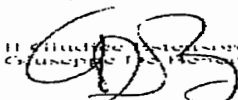
\*\*\*

### PARTE PRIMA

#### **DELLA SUSSISTENZA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA A CARICO DEGLI INDAGATI ( ex art. 273 c.p.p.)**

La complessa vicenda oggetto della presente indagine, concretizzatasi essenzialmente in intercettazioni telefoniche e controlli della Guardia di Finanza, riguarda, nella prospettazione accusatoria fattane dai PP.MM., il comportamento – ritenuto illegittimo e contrario ai doveri di probità ed imparzialità di ogni pubblico amministratore – del Presidente *pro tempore* della Regione Puglia, Raffaele FITTO, in quanto diretto a fornire, attraverso l'uso distorto dei propri poteri amministrativi (da intendersi giuridicamente nel senso di cui si dirà poi), illecite contropartite a soggetti che, durante la campagna per le elezioni regionali del 2005, gli avevano assicurato pieno sostegno, anche finanziario (ma non solo, e vedremo in quali termini), alla campagna elettorale sua personale e della propria lista, persone nei cui confronti, pertanto, l'allora governatore regionale doveva mantenere ben precisi e precedenti "*impegni*" che, ovviamente, con dette persone aveva preso durante il periodo di campagna elettorale, impegni che comportavano, pur tuttavia, una notevole "sovraesposizione" della giunta regionale, ormai in scadenza (dopo il contrario esito delle elezioni amministrative regionali allo schieramento politico di cui facevano parte, complessivamente, i vari esponenti della giunta), sicché, come emerge dalle indagini ricostruite dagli inquirenti, in questa clima da "ultima spiaggia" taluni tra i più alti dirigenti della struttura burocratica della Regione Puglia avrebbero preferito, visto il risultato, probabilmente imprevisto, delle elezioni, una *latitanza istituzionale* piuttosto che

Il Giudice  
Chiusura del Processo



deliberare provvedimenti, esplicitamente richiesti dal governatore ormai *in prorogatio* e da esponenti del suo staff (si veda una intercettazione tra De Donatis e Pomo, di cui alla conversazione n° 3580 il 27.4.2005) e comportanti un notevole impegno di spesa e pertanto apertamente bollati nelle intercettazioni di illiceità e, a questo punto (sempre secondo la ricostruzione dei fatti operata dagli inquirenti, che tra breve si andrà a vagliare, alla luce delle medesime risultanze dell'indagine preliminare), al fine di ovviare alla "ritrosia" dei suoi dirigenti nell'adempiere, con gli atti amministrativi di cui si dirà tra breve, ai patti della campagna elettorale, il governatore regionale *pro tempore*, nei suoi ultimi giorni di mandato, avrebbe vanamente tentato di servirsi di competenze amministrative di altri dirigenti o funzionari, probabilmente ritenuti "più malleabili" (come nel caso del Morlacco che, dopo aver predisposto, immediatamente prima degli esiti elettorali, tutti i provvedimenti amministrativi preliminari per l'estensione al consorzio San Raffaele per altre quattro R.S.A. pugliesi oltre le undici già appaltategli nel novembre del 2004, di colpo, dopo le elezioni, si accorge degli esatti poteri dell'A.Re.S. da lui diretta, e contrasta il desiderio del Presidente uscente in tale direzione, come emerge esplicitamente dalla conversazione intercettata tra Morlacco e FITTO avente n. 2592 del 07.04.2005 RIT 460/05, amaramente commentata dal Presidente *pro tempore* con l'assessore uscente Rocco Palese, nella successiva telefonata avente n. 15532 del 15.4.2005 RIT 302/05)

Per quanto riguarda, poi, la legittima utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate dagli inquirenti nelle investigazioni preliminari a carico (anche) dei tre odierni indagati per cui è stata fatta la presente istanza di custodia cautelare, tutte le operazioni di intercettazione risultano, invero, tutte debitamente autorizzate (perlomeno in relazione a quelle che il P.M. ha potuto presentare, essendosi riservato comunque di depositare i decreti delle intercettazioni afferenti ad altri fascicoli le cui indagini non sono ancora definite, dopo averli debitamente omissati), con motivazione esauriente, quand'anche svolta *per relationem* alla richiesta del P.M. di volta in volta, giacché la disposizione dell'art. 271 c. 1 c.p.p. correla la sanzione dell'inutilizzabilità soltanto alle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni di cui agli artt. 267 e 268, c. 1° e 3°, c.p.p..

Il Giudice  
Cristiano De Donatis

Inoltre, la utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali a carico, rispettivamente, dei vari indagati, va ricordato anzitutto come, ai fini cautelari, l'utilizzabilità delle intercettazioni non è collegata alla loro trascrizione integrale, essendo la fonte di prova — in dibattimento — costituita dalle conversazioni intercettate così come ricavabili dalla trascrizione delle bobine magnetiche registrate, ma è sufficiente che il contenuto della conversazione intercettata risulti non da una riproduzione fedele di essa, ma anche dal semplice riassunto dell'operatore preposto alle operazioni di intercettazione (Cass. Pen. n. 2294 del 1996 e n. 1084 del 1997), donde tutte le trascrizioni, anche parziali o riassuntive, sopra evidenziate debbono ritenersi pienamente utilizzabili nel presente procedimento e nella attuale fase a carico dei tre odierni indagati.

Peraltro, come apparirà evidente dalla narrazione del contenuto di alcune delle numerosissime trascrizioni di conversazioni intercettate, è innegabile che le intercettazioni telefoniche hanno avuto, insieme alle acquisizioni documentali di documenti bancari (e, per quel che riguarda il capo 6° della rubrica, le mancate acquisizioni di bandi di gari e atti formali di appalto di servizi di pubblicità da parte della SEAP S.p.A.) in questa vicenda processuale un peso decisivo, per cui si ritiene opportuno spendere qualche parola per ricordare anche come tutti i provvedimenti autorizzativi del G.i.p. (quasi tutti, per vero, redatti da questo Giudice) attinenti alle intercettazioni effettuate nel presente procedimento dal P.M. siano davvero (così come detto poco prima) più che sufficientemente motivati in vista di una loro, futura, legittima utilizzazione.

*In subjecta materia*, poi, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, è pienamente ammissibile da parte del G.i.p. nei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni anche una motivazione che (non sembra comunque essere stato il caso di specie) recepisca integralmente, *per relationem*, la motivazione esposta nella richiesta del P.M..

La Suprema Corte ha stabilito chiaramente che: *"la motivazione 'per relationem', che si ha quando la motivazione si ricava indirettamente mediante il riferimento ad altro provvedimento dello stesso giudice o di altra autorità, è perfettamente legittima con il limite tuttavia che i fatti o i ragionamenti cui si fa riferimento siano conosciuti ovvero conoscibili dall'interessato in modo tale che questo sia posto in grado di controllare, sia pure esaminando un provvedimento*

Il Giudice Istruttore  
Giuseppe F. F. F. F. F.

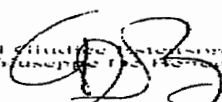
*diverso, la conseguenza, la logicità e ,quindi, la legittimità della motivazione.”*

Ha precisato poi anche che: *“Nessuna disposizione di legge vieta al Giudice di condividere e fare proprie le richieste del P.M. o di altre parti, con la conseguenza che gli eventuali interessati potranno dolersi del provvedimento, non perché il Giudice ha fatto propri gli argomenti dell'altra parte ma perché tali provvedimenti sono, eventualmente, errati (cfr. Cass. Pen. Sez. I, sent.22.9.1997, Chiochia).*

Siffatto orientamento della Suprema Corte è stato recentemente confermato, con motivazione particolarmente ampia e convincente, proprio in sede di annullamento - su ricorso del P.M. - di una ordinanza del locale Tribunale del Riesame, (Cass. Pen. Sez. I, sent.12.5.'99, dep.11.8.'99, indagato Trentunzi Rocco, che poi è la stessa persona indagata anche nel presente procedimento penale).

Nella citata sentenza la Suprema Corte ha chiaramente evidenziato che *“...ove all'esito dell'esame compiuto il giudice ritenga esauriente gli elementi esposti dal P.M.o dalla polizia giudiziaria e non abbia altre considerazioni da aggiungere, ben può succintamente esporre tale suo convincimento e rinviare per il resto alla richiesta e all'informativa; la contraria opinione si pone in palese contrasto con i principi regolatori del processo perché o implica che al giudice sia precluso seguire lo stesso schema argomentativo dell'organo richiedente, con ciò limitando fuori dei casi previsti dalla legge la sua libertà di convincimento, o si risolve nell'obbligo di rielaborare inutilmente con sinonimi e diverse costruzioni sintattiche le argomentazioni condivise, violando elementari criteri di economia e buon andamento della giurisdizione.La piena legittimità della motivazione 'per relationem' è ulteriormente confortata dal fatto che il provvedimento è pronunciato fuori del contraddittorio, e quindi per necessità strettamente correlato alla richiesta e agli atti allegati”,* (conformi con la sentenza Trentunzi sono anche le successive sentenze di: Cass. Pen. 17.6.1999, n. 2505, Scarabello; Cass. Pen. 9.3.2000, n. 776, Coppola e Cass. Pen. SS.UU., 21.6.2000, Primavera, le quali hanno tutte ritenuto soddisfatto l'obbligo di motivazione anche attraverso richiami persino lapidari alle informative di P.G. e/o alle motivazioni addotte nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intercettazione da parte del P.M.).

Addirittura la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ritiene

  
Il Giudice istruttore  
Giuseppe P. Scudato

soddisfatto l'obbligo motivazionale in tema di intercettazioni in presenza di qualsivoglia espressione sintomatica dell'avvenuta conoscenza dei motivi della richiesta del P.M. (Cass. Pen. n° 4561 del 27.7.1999, Lo Noce, che ha reputato all'uopo sufficiente l'espressione del G.i.p. "*Visto, si autorizza*"), ragion per cui, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non si può assolutamente dubitare nel caso *de quo* della piena utilizzabilità del contenuto delle conversazioni proveniente dalle intercettazioni effettuate in questo procedimento penale.

Nessuna inutilizzabilità del contenuto delle conversazioni intercettate discende, peraltro, neppure dalla eventuale inosservanza delle norme contenute nell'art. 268 c. 5° e ss. c.p.p. relative al solo deposito dei verbali o delle registrazioni delle intercettazioni (v. Cass. 28.8.91 n. 788 Luise; Cass. 18.11.92 n. 11124, Serra; Cass. 22.1.00 n. 790, Santoro; Cass. 12.3.1998 n. 3133, Cuomo; senza dire poi che si trova affermato in giurisprudenza che quando il deposito dei provvedimenti relativi alle intercettazioni non sia ancora avvenuto è legittima l'utilizzazione delle intercettazioni già eseguite ai fini dell'adozione di una misura cautelare, così come ha osservato puntualmente Cass. 30.5.1995 n. 1606, Fameli).

Da ultimo, per quanto riguarda il rilievo e l'attendibilità del contenuto delle numerose intercettazioni che saranno qui esaminate in relazione alle singole posizioni personali alle quali sono collegate, è bene ricordare che la Suprema Corte (II Sezione Penale, 4.8.1994) ha statuito in proposito che: "*Quando i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, sono fondati sulla registrazione di colloqui telefonici intercettati nel corso dell'investigazione preliminare, il giudice, per soddisfare l'obbligo della motivazione, deve indicare specificamente, con riferimenti testuali e riassuntivi, il tenore dei colloqui registrati e la loro riferibilità diretta od indiretta all'indagato, dimostrando così la sussistenza di elementi di prova idonei a far ritenere altamente probabile la commissione del fatto in indagine da parte della persona colpita dal provvedimento cautelare*".

\*\*\*

Entrando quindi nel merito della deliberazione degli esiti investigativi, al fine di poter meglio comprendere, e quindi valutare le risultanze delle indagini preliminari allegate alla presente istanza, soprattutto sotto il profilo degli stretti

Il Giudice  
Cassazione Penale



competente e regolarmente iscritti in bilancio, sempre che gli stessi non siano comunque vietati dalla legge.

I divieti di cui ai primi due commi dell'art. 7 della citata normativa sono penalmente sanzionati dal successivo terzo comma di tale disposizione di legge, emanata a tutela principalmente della trasparenza della vita dei partiti, ma, ovviamente, anche della vita societaria e dei diritti dei soci: **chiunque** corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti, ovvero, trattandosi di società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio delle società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

Successivamente il legislatore è intervenuto ancora nella delicata questione dei finanziamenti ai partiti, con la legge n. 659 del 1981, la quale, all'articolo 4, comma primo, ha esteso i divieti dei primi due commi e la sanzione del terzo comma dell'art. 7 della precedente normativa anche ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, persino indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, **ai candidati alle predette cariche**, ai raggruppamenti interni dei partiti politici, nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

La dottrina e la consolidata giurisprudenza di legittimità (sul punto si leggano soprattutto le sentenze di Cassazione Penale Sezione VI, sentenza n. 10603/1998, oltre la già citata Cassazione Penale Sezione III sentenza n. 5611/1996) qualifica il delitto di illecito finanziamento ai partiti come un reato plurisoggettivo, a concorso necessario, strutturalmente analogo al reato di corruzione; invero le due condotte incriminate, quella di chi corrisponde e quella di chi riceve il finanziamento o contributo vietato dalla legge, sono distinte ma tra loro inscindibilmente connesse e strettamente interdipendenti esattamente come le condotte del corrotto e del corruttore, per cui corrispondere e ricevere il contributo vietato sono dunque due facce della stessa medaglia e, come tali, espressioni diverse di un identico fenomeno che, da ambedue le prospettive

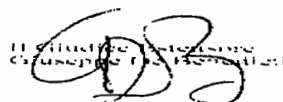
Il Presidente della Commissione  
Giuseppe De Rita

(quella dell'agente corresponsore e quella del soggetto passivo beneficiario del contributo vietato) sono egualmente punite dal legislatore.

Quindi, in base al combinato disposto delle norme della legge del 1974 e di quella del 1981 sopra ricordate, ai fini della liceità di un qualsivoglia finanziamento o contributo da parte di società a partiti politici è necessario anzitutto che tale finanziamento non provenga da parte di organi della Pubblica Amministrazione, di enti pubblici e di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20%, oppure di società controllate da queste ultime, anche se di diritto privato, perché il finanziamento da parte di tali persone giuridiche è sempre e comunque vietato e poi, per tutte le altre persone giuridiche che non rientrino in tale categoria, che concorrano tre condizioni: la prima è quella che il contributo sia stato deliberato dall'organo sociale competente; la seconda è quella che, dopo esser stato deliberato, il contributo sia integralmente iscritto in bilancio e la terza condizione, che tale contributo non sia diretto a quelle particolari categorie di persone indicate dall'articolo 4 della legge del 1981: è persino banale osservare che l'assenza di una sola di tali condizioni è sufficiente a realizzare l'illegittimità dell'erogazione e, di conseguenza, l'operatività della sanzione penale di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge del 1974.

Per avere un quadro completo della pur già chiara situazione, occorre qui solo ricordare come la Suprema Corte ha precisato, attenuando la severità del disposto normativo della legge del 1974, che non è la mancanza di deliberazione dell'organo sociale e di iscrizione in contabilità che perfeziona il reato di cui al terzo comma dell'art. 7, ma occorre, dopo tali omissioni, la materiale corresponsione e la ricezione del finanziamento non deliberato ed iscritto nel bilancio della società erogante.

Resta sempre fermo, comunque, che il finanziamento, prima ancora che avere la qualità della regolarità contabile e societaria, non deve essere erogato a persone per cui, ex art. 4 della legge del 1981, resta comunque vietato dalla legge, perché in quest'ultimo caso è superfluo qualsiasi approfondimento investigativo relativo alla esistente o meno deliberazione ed iscrizione nel bilancio del medesimo, che potrebbero anche sussistere senza che il finanziamento perda la qualità di finanziamento vietato dalla legge a norma del combinato disposto dell'art. 7, comma III, della legge n. 195/1974 e dell'art. 4,



Il Presidente della Commissione  
Giuseppe F. ...

comma I, della legge n°659 del 1981, qualità appunto sufficiente all'esistenza dello specifico reato.

Nel concetto di finanziamento vietato dalla legge, secondo la Suprema Corte (si legga in particolare Cassazione Penale Sezione VI, sentenza n. 11240/1995), deve intendersi ogni finanziamento contrario a qualsiasi norma di legge non derogabile: pertanto ne consegue che deve ritenersi vietata un'erogazione gratuita di denaro che abbia ad oggetto una somma costituente il prezzo di un reato, per esempio la corruzione, per illiceità dell'oggetto, ma anche per illiceità della causa e del motivo, essendo detta erogazione finalizzata, nel caso esemplificato, alla corruzione stessa.

In tale contesto espositivo, e tenuta presente la già prima menzionata affinità giuridica tra i reati di illecito finanziamento ai partiti (ed ai candidati a cariche pubbliche) ed il reato di corruzione, è utile rilevare che la consolidata giurisprudenza ha positivamente risolto la questione della possibilità del concorso formale tra il reato di corruzione ed il reato di finanziamento illecito dei partiti alla luce del principio di specialità (art. 15 c.p.), per cui solo ove ricorra detta specialità non è ammissibile il concorso formale di reati (vedi in particolare Cass. n. 3018/93).

Perché possa sussistere un rapporto di specialità tra due norme occorre anzitutto che il bene giuridico protetto sia identico e se nel delitto di corruzione il bene giuridico protetto è costituito dal buon andamento e dall'imparzialità della Pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), nel delitto di finanziamento illecito di partito, il bene tutelato è "*il metodo democratico a determinare la politica nazionale*" (art. 49 Cost.), ovvero il binomio inscindibile "*trasparenza e democrazia*"<sup>2</sup>, che risulterebbe, logicamente, compromesso da finanziamenti occulti, o peggio di provenienza illecita, che mai potrebbero portare alla vittoria di un partito politico (ovvero di suoi esponenti) veramente liberi da "legami" con i finanziatori occulti e dediti unicamente al bene comune degli amministrati e rappresentati.

<sup>2</sup> In tal senso, infatti, Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 11240 dep. 16/11/1995, Rv. 203180, Presidente: Di Gennaro G. Estensore: Segreto A. Imputato: Ronchi e altri. P.M. Cetrangolo: *Non sussistendo rapporto di specialità tra il reato di corruzione e quello di finanziamento illecito di partito, è possibile il concorso formale tra i suddetti reati. Deve invero considerarsi che diverse sono le condotte e diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici: il buon andamento della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla corruzione ed il metodo democratico con riguardo all'altro reato.*

Il Giudice  
Cassazione  
Cassazione

Non esistendo, quindi, alcun un rapporto di specialità tra il reato di corruzione e quello di finanziamento illecito di partito, è ammissibile il concorso formale tra i due reati.

Estremamente chiare sul punto la sentenza di Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 3926 dep. 25/03/1999, Rv. 212995 (Presidente: Trojano P. Estensore: Ciampa O. Imputato: Moscano. P.M. Scardaccione EV), che testualmente afferma che: *"Tra il reato di corruzione e quello di finanziamento illecito dei partiti, deve ritenersi ammissibile il concorso formale in quanto diverse sono le condotte e diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici: il buon andamento della Pubblica Amministrazione, per quanto attiene alla corruzione, ed il metodo democratico, con riguardo all'altro reato"*. Allo stesso modo la sentenza della medesima VI Sezione della Suprema Corte (n. 11240 dep. 16/11/1995, Rv. 203179, Presidente: Di Gennaro G. Estensore: Segreto A. Imputato: Ronchi e altro. P.M. Cetrangolo) recita, a proposito degli stretti rapporti tra il reato di corruzione e quello di finanziamento illecito dei partiti, che: *"Nell'ipotesi di concorso formale tra il reato di corruzione e quello di finanziamento illecito dei partiti non è ipotizzabile una causa di esclusione della punibilità sotto il profilo dell'inesigibilità della condotta richiesta dalla norma di cui all'art. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195, deliberazione ed iscrizione in bilancio, sia perché nel nostro ordinamento penale, ispirato al principio di legalità, non sono ipotizzabili cause di esclusione della punibilità diverse da quelle legislativamente previste, sia perché, indipendentemente dalla regolarità contabile e societaria del finanziamento, lo stesso, essendo finalizzato al reato di corruzione e costituendo il prezzo di detto reato, integra, in ogni caso, "finanziamento vietato dalla legge", secondo le norme del codice civile in tema di oggetto, causa e motivi illeciti del negozio"*, e, ancora, in un caso praticamente identico ai due oggetto della presente indagine, sempre la sesta Sezione della Suprema Corte ha stabilito (n. 49547 dep. 31/12/2003, Rv. 227888, Presidente: Fulgenzi R. Estensore: Gramendola FP. Imp. Petralia ed altro P.M. Galati G) che: *"In tema di reati di corruzione, deve ritenersi sussistente il reato di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen. ogni qual volta la dazione in favore del pubblico ufficiale costituisca il compenso del favore ottenuto, a nulla rilevando che si sia trattato di un contributo a fini elettorali, nè che la stessa sia avvenuta a*

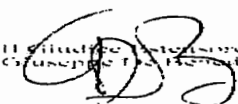
Il Giudice  
Cassazione Penale

**distanza di tempo dalla formazione dell'atto**” (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che aveva qualificato come corruzione propria l'emissione da parte di un assessore regionale di decreti di finanziamento di opere pubbliche, poi aggiudicate da un imprenditore edile, che aveva versato al primo, quale compenso per il favore ottenuto, un contributo elettorale in occasione di consultazioni svoltesi addirittura a distanza di anni, mentre nella presente fattispecie i comportamenti oggetto di mercimonio delle pubbliche funzioni, come descritti nei capi di imputazione 3 e 4 della rubrica, cioè l'adozione della delibera di giunta n.622 del 27/04/2004, con la quale si determinava di affidare -tramite l'ARES- la gestione ai privati di R.S.A. pubbliche nella Regione Puglia, atto seguito da una nota -prot. 01/0008347/Gab del 30/04/2004 del Presidendete per mezzo della quale si invitavano i direttori generali delle AA.UU.SS.LL. della Regione Puglia, ad adottare delibere di delega di funzioni in favore dell'ARES, al contempo chiedendo alle singole AA.UU.SS.LL. una apposita relazione conoscitiva con indicazione dello stato di completamento delle procedure amministrative e della situazione logistica-operativa delle singole RSA, nonché l'indizione della gara, delibera ARES n. 55 del 25/05/2004, sebbene a fronte della manifestata incompletezza ed inoperatività di tutte le RSA della Regione Puglia oggetto della gara medesima e, infine, l'aggiudicazione della gara in favore del “Consorzio San Raffaele”, con delibera n.121 del 15/11/2004 sono tutti avvenuti pochi mesi prima della dazione del denaro e, addirittura, la richiesta di estensione dell'appalto in favore del “Consorzio San Raffaele”, anche per le RSA di Sannicandro di Bari, Poggiorsini, Brindisi e Supersano, con le note prott. nn. 1451, 1452 e 1453 tutte del 22/03/2005 è avvenuta dopo la dazione di parte del denaro stesso, in piena campagna elettorale).

\*\*\*

Tanto premesso in relazione alla elaborazione giurisprudenziale relativa al reato di finanziamento illecito a partiti politici (contestato sub capo 5 della epigrafe sopra riportate) ed alle connessioni di tale delitto con quello di corruzione, va detto come sarà apparso evidente, vista la chiarezza del dettato normativo, come la legge del 1974 non ponga limiti alla misura delle contribuzioni da parte di privati, persone fisiche o società commerciali, anche se erogate nel

Il Giudice  
Giuseppe De Benedetti



corso delle competizioni elettorali. Ne discende pertanto che, nel rispetto delle condizioni appena sopra elencate (così come ricavate dal dettato normativo ed esposte per comodità di chi legge), appare legittimo il versamento di somme di qualsiasi entità (e come tali perfettamente idonee ad influenzare le scelte politiche di un qualsiasi partito), purché tali somme vengano erogate con modalità e mezzi trasparenti, al fine ultimo, già sopra spiegato, di evitare erogazioni occulte che possano alterare il libero concorso dei cittadini a determinare la politica nazionale e trasparenti, appunto, sono i contributi erogati con la garanzia della contestualità della deliberazione dell'organo sociale competente e dell'iscrizione della spesa in bilancio (ex art. 7, comma secondo, legge n. 195/1974).

Nel caso di erogazioni dirette a partiti ad opera di privati persone fisiche, come tali senza obbligo di deliberazione ed iscrizione alcuna in bilancio del loro contributo, la tutela della trasparenza è affidata al precetto dell'art. 4 della legge n. 658/1981, che proprio per i contributi delle persone fisiche, ha introdotto, rispetto a quella prevista dall'art. 7 della legge n. 195/1974 un'autonoma figura di reato (punita inizialmente con la multa ma oggi depenalizzata dall'art. 32 della legge n. 689 del 1981), nella quale la provenienza del finanziamento o del contributo non è più qualificata, potendo provenire, oltre che da patrimonio di società, anche da quello di persona fisica. Stante la diversità del precetto, qualora il finanziamento contributo provenga da società, i due reati possono concorrere. Qualora invece il finanziamento da altro soggetto privato (sia esso anche imprenditore individuale) l'unico reato ipotizzabile è quello di cui all'art. 4, comma sesto, della legge n. 659/1981 (in tal senso Cass. Sez. VI, sentenza n. 81/1994) richiedendo per il soggetto erogante privato e per il partito ricevente una dichiarazione congiunta da parte di entrambi i soggetti, di finanziamenti o contributi che nell'anno superino la somma complessiva di € 6.614,00 circa (£ 12.806.471,222), erogati sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi.

La dichiarazione congiunta del privato erogante il contributo e del partito ricevente, da effettuarsi sottoscrivendo un unico documento, deve essere depositata alla Presidenza della Camera dei deputati - ovvero a questa indirizzata con raccomandata con avviso di ricevimento - entro tre mesi dalla

Il Presidente della Camera  
Giuseppe De Michelis

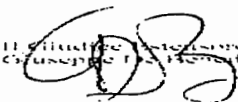
percezione del contributo (e la sanzione penale, ovviamente, scattava non solo nel caso di omissione di tale dichiarazione congiunta, ma anche nel caso di dichiarazione di somme o valori inferiori a quelli realmente erogati) e, peraltro, detti finanziamenti, contributi o servizi, se erogati per finanziare la campagna elettorale, possono essere dichiarati anche a mezzo di autocertificazione dei candidati alle elezioni.

Per quanto riguarda invece il finanziamento del privato direttamente ai singoli candidati, a scanso di equivoci va detto che il legislatore, nel disciplinare l'intera materia del finanziamento pubblico e privato alla politica, non ha previsto altre condotte penalmente rilevanti oltre quelle innanzi argomentate (art. 7 legge n. 195/1974 e art. 4 legge n. 658/1981); quindi, tanto premesso, si osserva però che la legge 10 dicembre 1993, n. 515, ha fissato a 13.000 euro circa (£ 25.172.425,007) il limite massimo di contributi o servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica a beneficio del **singolo candidato** nelle elezioni nazionali e **regionali** (l'applicazione della legge n° 515/1993 è stato esplicitamente esteso, anche per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, dall'art. 5, comma quarto, lett. a, della legge n° 43 del 1995), disponendo che la violazione di tali limiti comporta l'applicazione da parte del Collegio regionale di Garanzia di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il limite massimo di circa 13.000 Euro, che opera limitatamente al periodo della campagna elettorale, è posto, ancora una volta, nel duplice intento di sottrarre i candidati all'influenza di un unico finanziatore e di porre tutti i contendenti su di un piano di parità durante le competizioni elettorali e, più in genere, al richiamato, generale, principio della trasparenza e democrazia, il legislatore con la citata legge n. 515/1993 e con la parimenti richiamata legge 23 febbraio 1995, n. 43, oltre ad imporre un tetto al valore dei contributi o servizi erogati da chiunque prestati, ha stabilito una serie di regole di trasparenza ed ha introdotto un calmiera alle spese elettorali, anche nei confronti dei partiti politici.

Nel caso, quindi, delle elezioni per la nomina dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario e del Presidente della Giunta, chiunque intenda candidarsi alla competizione elettorale è tenuto, dal giorno successivo alla indizione delle elezioni politiche, a raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale, il cui

Il Presidente della Camera  
dei Deputati



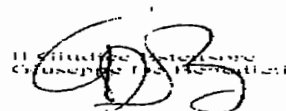
nominativo è iscritto presso il Collegio regionale di garanzia; il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed, eventualmente, anche di un unico conto corrente postale e, infine, al termine della campagna elettorale, e comunque non oltre tre mesi dalla proclamazione, il mandatario elettorale deve trasmettere all'eletto Presidente del Consiglio Regionale e al Collegio regionale di garanzia elettorale, che ne cura la pubblicità, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, a cui devono essere allegati (in base al combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 6, legge n. 515/1993, art. 2, primo comma, numero 3), della legge n. 441/1982 e art. 4, comma terzo, della legge n. 659/1981):

1) un **rendiconto relativo** ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 6.500 euro circa (£ 12.586.212,503), e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore da chiunque provenienti. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario e postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate;

2) le **copie delle dichiarazioni congiunte**, o nel caso di specie della autocertificazione del candidato, depositate presso la Presidenza della Camera dei deputati, relative agli eventuali contributi **da chiunque ricevuti**.

Anche i candidati non eletti devono adempiere solo alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale, ma, in ogni caso, l'inosservanza dell'obbligo è punito con sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Collegio regionale di garanzia, previa diffida ad adempiere e la mancata presentazione, nonostante la diffida, comporta la decadenza dalla carica del candidato. Inoltre il Collegio di garanzia elettorale, ricevuta la dichiarazione debitamente corredata degli allegati descritti, verifica la regolarità<sup>3</sup> e se emergono irregolarità, il Collegio, entro centottanta giorni dalla ricezione, le contesta all'interessato che ha facoltà

<sup>3</sup> A differenza della Corte dei Conti, a cui è imputato esclusivamente un controllo contabile della spesa dei partiti, il Collegio di garanzia ha il potere di chiedere ai competenti uffici pubblici ogni utile elemento per l'accertamento della veridicità e congruità di quanto dichiarato.



entro i successivi quindici giorni per produrre eventuali memorie difensive e, ancora, se, ciò malgrado, le irregolarità permangono, il Collegio applica una sanzione amministrativa pecuniaria e la stessa pena si applica nel caso di omessa indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi.

Inoltre le spese elettorali (ex art. 11 della legge 515/1993, esteso dall'art. 5, lett. c, della legge n° 43/1995 alle competizioni elettorali delle regioni a statuto ordinario) di ciascun partito, movimento o lista, fatta eccezione per quello del candidato Presidente, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini residenti nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste; la violazione di tali limiti di spesa comporta una sanzione amministrativa pecuniaria applicata dal Collegio della Corte dei Conti.

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nelle elezioni regionali devono presentare al Presidente del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese sostenute durante la competizione elettorale e alle relative fonti di finanziamento. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio centrale circoscrizionale ed anche in questa ipotesi, in caso di omissione, il Collegio della Corte dei Conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria (la stessa sanzione è prevista in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento). In caso di mancata presentazione dei consuntivi è prevista anche la sospensione del versamento del contributo pubblico disposto con decreto del Presidente della Camera dei Deputati, contributo pubblico annuo che, per la lista regionale del Presidente regionale *pro tempore*, FITTO, è stato pari, per le elezioni regionali dell'aprile 2005, a complessivi Euro 327.888,11.

Il controllo della Corte dei Conti è, come già detto sub nota 3), per legge limitato alla verifica della mera conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità formale della documentazione prodotta a prova delle spese stesse e tali controlli, comunque, devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione, al termine dei quali l'organo di controllo riferisce direttamente al Presidente della Regione sul risultato del controllo eseguito.

Il Presidente  
Giuseppe T. Pizzarello

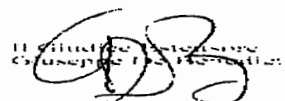
\*\*\*

Esaurito, a questo punto, il quanto mai necessario quadro normativo di riferimento in tema di illecito finanziamento a partiti pubblici e candidati in competizioni elettorali, venendo a valutare le singole ipotesi di accusa che formano oggetto della istanza cautelare dei PP.MM., preliminarmente osserva questo Giudice come la ricostruzione accusatoria, che dovrà a questo punto vagliare alla luce delle risultanze di indagine allegate alla istanza stessa, è relativa anzitutto ad una vicenda che ha riguardato l'assegnazione della gara (per offerta tecnicamente più vantaggiosa) per la gestione delle residenze sanitarie assistite (da ora in poi si userà, per comodità espositiva, l'acronimo R.S.A.) nella Regione Puglia, assegnazione non ispirata né successivamente determinata dal perseguimento del pubblico interesse (segnatamente quello alla migliore gestione del delicato servizio appaltato) quanto, attraverso l'asservimento delle strutture politiche e burocratiche della Regione Puglia, all'ottenimento di un cospicuo e non dichiarato, e come tale illecito, finanziamento per la lista elettorale "La Puglia prima di tutto" (costituita con la finalità di portare alla rielezione, in qualità di governatore della Regione Puglia nella primavera dell'anno 2005, Raffaele FITTO), finanziamento che, quindi, costituisce (salvo quanto si dirà poi sulla figura normativa del delitto di corruzione, al termine della trattazione relativa alla valutazione delle risultanze investigative sul punto) il *pretium* del delitto di corruzione contestato dai PP.MM. ai capi 3) e 4) delle imputazioni formate dai PP.MM.

Venendo quindi a trattare nel merito la vicenda, ritenuta dai PP.MM. indicativa del sistematico utilizzo delle risorse della Pubblica Amministrazione per il conseguimento del consenso elettorale, dell'aggiudicazione a società tutte del cosiddetto gruppo "TOSINVEST", tutte di proprietà della famiglia dell'ANGELUCCI, dell'appalto di tutte le R.S.A. regionali, va detto anzitutto come la stazione appaltante "A.Re.S." indichi l'acronimo di "Agenzia Regionale Sanitaria", istituita con la L.R. 13 agosto 2001, n. 24 dalla Regione Puglia e con deliberazione del Direttore Generale n. 118 del 19 dicembre 2002 è stato approvato il relativo atto aziendale che ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la contabilità.

Anche in questo caso appare importante, dalla lettura della semplice

Il Giudice  
Consiglio dei Ministri



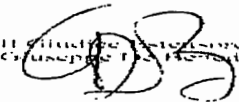


stabilisce un legame logico tra le proposizioni dello stesso periodo: invero, se il legislatore regionale avesse voluto attribuire alla proposizione “(gestisce) *centri di acquisto a livello regionale su mandato dell’Assessore alla Sanità*” una più **ampia e autonoma portata**, nel senso di riservare la gestione centralizzata, e i relativi centri di acquisto, di segmenti di attività **diversi da quelli espressamente indicati**, avrebbe dovuto dare a tale disposizione attributiva di competenze, per motivi di sistematicità della norma, un’indicazione disgiunta o da un segno di interpunzione (quali un punto e/o una virgola) o mediante l’inserimento in altra, autonoma partizione del comma (lettera), come in effetti ha poi fatto, per altro caso, e per corroborare ulteriormente tale analisi, nel testo della successiva lettera p) della norma in rassegna<sup>4</sup>.

In tale contesto espositivo (e grammaticale), appare a questo Giudice improprio — e, per quello che ci riguarda, non legittimante della competenza ad espletare la gara — il rinvio alla norma operato nella delibera dell’A.Re.S. di indizione del pubblico incanto, ove si legge “*che la Regione Puglia, con propria legge n. 24 del 13.8.2001, ha istituito l’Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S.) assegnandole, tra l’altro, il compito di gestire centralmente, per conto delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, segmenti di attività con ricaduta omogenea sull’intero territorio regionale*”, laddove, appunto, nessuno di quei “segmenti di attività”, tassativamente indicati, esplicitamente attiene (proprio per le ragioni espositive sopra indicate e spiegate in questa ordinanza) in qualche modo alla gestione delle RSA e del relativo affidamento. Peraltro le strutture R.S.A. hanno l’obiettivo di migliorare l’assistenza e le azioni di integrazione socio — assistenziale a favore degli anziani e disabili non autosufficienti ed a tale fine la Regione Puglia con delibera di Giunta n. 210 del 19 marzo 2002 ha approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento delle RSA, prevedendo, tra l’altro, i requisiti di carattere strutturale, tecnologico ed organizzativo delle strutture e per il perseguimento di tali specifici obiettivi tutte le RSA devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 14 gennaio 1997 e dalla delibera di Giunta Regionale 14 luglio 1998, n. 2974.

<sup>4</sup> Art. 2, comma 1, lettera p): “*in relazione all’attuazione degli articoli 16 e seguenti, del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, collabora alla predisposizione dei programmi regionali per la formazione continua nonché alla organizzazione e attivazione, anche a livello interregionale, dei corsi* (per la formazione continua)”. In parentesi ed in corsivo è indicato l’unico oggetto, sottinteso, dei corsi.

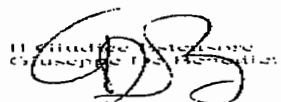
Il Giudice  
Causale 14/2002/121



Nell'ambito della delibera di approvazione del Regolamento per il funzionamento delle RSA, la Giunta regionale premetteva di avere avviato la realizzazione delle RSA e di trovarsi nelle condizioni di poter rendere prontamente operative le RSA già realizzate e quelle per le quali il completamento era previsto nel breve periodo, elencando in tale contesto, divise per AUSL di competenza, lo stato di dette strutture sanitarie: le RSA di Molfetta, Locorotondo, Sannicandro Garganico, Monte Sant'Angelo, Troia, Alessano, Gallipoli e Supersano, secondo quanto deliberato, risultavano completate, mentre per le RSA di Andria, Ostuni, Torremaggiore e Torricella risultavano con percentuali di completamento vicine al 100% e, infine, le RSA di Modugno, Mola di Bari, Alberobello, Campi Salentina, Copertino, San Cesario di Lecce e Crispiano erano indicate percentuali di completamento variabili dal 71% all'89%.

In questo quadro la Giunta Regionale deliberava di autorizzare, in via sperimentale, l'attivazione delle sole RSA pubbliche completate al 100% alle condizioni previste per le strutture ospedaliere nell'art. 5 della L.R. 4 maggio 1999, n. 17, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni riguardanti il personale contenuto nelle leggi regionali n. 28/00, L.R. 32/01 e legge 448/01. La Giunta disponeva, inoltre, che anche nella fase iniziale, su proposta delle Aziende USL, con riferimento a quanto già previsto dal PSR 2002-2004, poteva autorizzare anche iniziative di sperimentazione gestionale e/o altre forme di collaborazione con il privato per la gestione delle RSA pubbliche.

Con successivo provvedimento n. 622 del 27 aprile 2004, la Giunta Regionale deliberava di autorizzare la sperimentazione gestionale per l'attivazione delle RSA pubbliche mediante l'affidamento della loro gestione a soggetti privati aventi i requisiti di legge, stabilendo che detto affidamento fosse realizzato a seguito di gara unica regionale sulla previsione di gestione delle **RSA che al momento dell'indizione della gara risultassero in grado di garantire le prestazioni richieste dal bando di gara**, ovvero che fossero comunque in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale sopra richiamata (DPR 14 gennaio 1997 e DGR n. 2974/1998 e Regolamento regionale n. 210/2002) e nel contempo deliberava, altresì, **di affidare all'A.Re.S. le procedure per l'espletamento della gara unica, previa acquisizione delle deleghe da parte dei Direttori generali**



Il Presidente del Consiglio  
REGIONALE

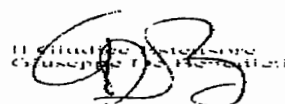
**delle Aziende USL** (visto che, come si ricorderà, era comunque necessaria la proposta delle singole AUSL in merito).

Nella parte motiva della delibera 622, inoltre, la Giunta regionale, con riferimento alla deliberazione 210 del 19 marzo 2002 (con la quale aveva, tra l'altro, approvato il Regolamento di Organizzazione e funzionamento delle RSA), richiamava il disposto con cui aveva autorizzato, in via sperimentale, l'attivazione di quelle RSA pubbliche già completate al 100% e richiamava, altresì, una recente indagine conoscitiva operata dall'A.Re.S. che avrebbe evidenziato la difficoltà o l'impossibilità delle Aziende USL ad assicurare la gestione diretta da parte delle singole AUSL delle RSA, essenzialmente per la dichiarata carenza di personale non risolvibile in conseguenza delle disposizioni relative al blocco delle assunzioni stabilito da leggi nazionali e regionali: tale parte motiva riportata in delibera n° 622 (cioè quella secondo cui le Aziende USL avrebbero evidenziato la difficoltà o l'impossibilità ad assicurare la gestione diretta), risulterà parzialmente non veritiera, in quanto – come vedremo tra breve – almeno alcuni direttori generali, invitati dal Presidente FITTO per iscritto ad esprimere le prospettive per la gestione diretta delle R.S.A. locali, gli avevano riferito circa la possibilità di assicurare la gestione pubblica diretta di tali sedi (tanto è avvenuto per le R.S.A. di Supersano, Gallipoli e Alessano per la AUSL-LE/2 e per le R.S.A. di Locorotondo e Alberobello per la AUSL-BA/5) ed altre AUSL non avevano negato con assoluta certezza tale possibilità di gestione pubblica delle R.S.A. (vedi Monte Sant'Angelo per la AUSL-FG/2, Troia per la AUSL-FG/3, Andria per la AUSL-BA/1, Molfetta per la AUSL-BA/2).

Infatti, proprio dalla ricordata indagine conoscitiva operata dall'A.Re.S., e riportata in premessa al provvedimento giuntale n. 622/04, si rileva *expressis verbis* che:

1. con la nota n. 01/0018508/GAB datata 4 novembre 2003 il Presidente della Regione Puglia aveva invitato i direttori generali delle Aziende USL a fare pervenire all'A.Re.S. una comunicazione riguardante la situazione aggiornata delle RSA insistenti nel territorio delle rispettive Aziende, con evidenziate le condizioni delle strutture, le esigenze per renderle funzionanti, ivi compresi gli arredi e le prospettive di avvio delle attività a gestione diretta.

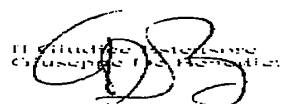
2. In riferimento a tale nota, i direttori generali delle Aziende USL



Il Presidente della Regione Puglia  
Francesco Forte

pugliesi avevano, in sintesi, evidenziato che:

- a. nella AUSL FG/2 di Cerignola il 1 luglio 2003 era stato attivato il primo modulo di RSA a gestione diretta di Monte Sant'Angelo. Altri due moduli, già completamente attrezzati, sia per gli arredi di tipo alberghiero che per le attrezzature sanitarie, sarebbero stati attivati al verificarsi delle condizioni per assicurare la opportuna dotazione organica;
- b. nella AUSL FG/3 di Foggia per la RSA di Troia erano in corso le procedure per l'appalto dell'impianto di sollevamento delle acque reflue e per l'acquisto degli arredi e attrezzature;
- c. nella AUSL BA/1 di Andria per la RSA di Andria erano in fase di acquisizione le attrezzature per la terapia fisica e riabilitativa. Si riteneva che la struttura potesse essere attivata entro il mese di gennaio 2004;
- d. nella AUSL BA/2 di Barletta per la RSA di Molfetta, sebbene la struttura fosse stata completata sin dal 2001, a causa del suo mancato utilizzo nel tempo e del conseguente deterioramento da abbandono, si rendevano necessari interventi di manutenzione strutturale ed impiantistica per circa 70.000,00 euro, oltre al rilascio della certificazione di agibilità;
- e. nella AUSL BA/3 di Altamura per l'ultimazione dei lavori delle RSA di Poggiorsini e Sannicandro di Bari era necessario reperire corposi finanziamenti;
- f. nella AUSL BA/4 di Bari per le residenze di Mola e Modugno era necessario prevedere ulteriori fondi per l'acquisto di arredi, oltre che per l'assunzione di personale, mentre per la residenza di Noicattaro non erano stati completati i lavori edili;
- g. nella AUSL BA/5 di Putignano mentre la RSA di Locorotondo era ultimata, quella di Alberobello necessitava di ulteriori fondi per l'arredo. Tuttavia, per il funzionamento delle residenze, l'Azienda stava provvedendo a reperire il personale necessario tra quello proveniente dalle strutture soppresse, secondo quanto stabilito dal Piano di riordino della rete ospedaliera;
- h. nella AUSL TA/1 di Taranto per l'attivazione delle RSA di Crispiano e Torricella, sebbene completate le strutture, era necessario prevedere ulteriori fondi per gli arredi;



GIUSEPPE CASTIGLIONE  
CAPOGRUPPO DEL PSEUDOSINISTRO

i. nella AUSL LE/1 di Lecce per l'attivazione delle RSA di Campi Salentina e San Cesario, sebbene completate le strutture, era necessario prevedere ulteriori fondi per gli arredi. Per la RSA di Copertino era da acquisire l'agibilità. Per tutte le RSA mancava il personale;

j. nella AUSL LE/2 di Maglie: per l'attivazione delle RSA di Supersano, Gallipoli e Alessano erano in corso i collaudi tecnici, amministrativi e di agibilità ed erano in fase di avvio le procedure di gara per l'arredamento delle stesse. La stessa Azienda assicurava la gestione diretta di tali RSA, come già detto sopra.

In buona sostanza, quindi, **tutte le AUSL dichiaravano di poter assicurare la gestione diretta delle R.S.A. esistenti nel loro territorio**: quelle della AUSL/LE-2, di cui al punto j) sopra riportato, immediatamente e le altre si dichiaravano disponibili ad assumerne la gestione diretta, a condizione che venisse finanziato, nelle variabili misure sopra descritte, il necessario per l'acquisto, in quasi tutti i casi, dell'arredamento mancante, essendo le strutture, nella stragrande loro maggioranza, perfettamente completate (e nel caso della R.S.A. di Molfetta da così lungo tempo inutilizzate da aver bisogno di opere di ristrutturazione).

Quindi, con la nota 522 del 9 febbraio 2004, l'A.Re.S., facendo riferimento alla nota 24/3210/2 del 3 febbraio 2004 del Settore sanità, trasmetteva le comunicazioni pervenute dalle Aziende sanitarie in esito alla nota n. 01/0018508/GAB datata 4 novembre 2003 del Presidente della Regione Puglia.

Ciò malgrado, cioè sia pure a fronte di tali chiare risposte dei dirigenti *pro tempore* di tale AUSL, che si dichiaravano, con i vari *distinguo* di cui sopra, disposte a gestire direttamente le R.S.A. ricadenti nel proprio territorio, il direttore generale dell'A.Re.S. Mario Morlacco così sintetizzava al dirigente del Settore sanità quanto evidenziato dalle Aziende in ordine alla richiesta del Presidente FITTO, affermando che potevano essere oggetto di gara le RSA di Modugno, Locorotondo, Brindisi, Troia, Campi Salentina, Crispiano, Torricella e Alberobello.

La richiamata nota 24/3210/2 datata 3 febbraio 2004 del Settore sanità faceva inoltre riferimento ad un formale invito del Presidente della Giunta Regionale a procedere con la **massima urgenza** a predisporre gli atti necessari per **modificare/integrare** la deliberazione di G.R. n. 210/02 **allo scopo di**

Il Presidente del Settore  
Sanità  
Giuseppe De Dominicis

**consentire la gestione delle RSA pubbliche da parte di soggetti privati mediante gara unica regionale** e di avviare, contestualmente, il procedimento sperimentale di affidamento delle stesse ad Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B); il formale invito del Presidente della Giunta Regionale cui si riferisce la dirigente del Settore sanità – Silvia Papini - si identificava nella nota del Presidente n. 01/0000921 del 21 gennaio 2004 che, richiamando la delibera 210/02 nella parte in cui narrava che: *“la Giunta Regionale, anche nella fase iniziale, su proposta delle Aziende USL con riferimento a quanto già previsto dal PSR 2002-2004 potrà autorizzare anche iniziative di sperimentazione gestionale e/o altre forme di collaborazione con il privato per la gestione di RSA pubbliche”*, indicava le procedure da seguire per il raggiungimento dello scopo sopra esplicitato e cioè:

- consentire l'affidamento in gestione delle RSA pubbliche a soggetti privati mediante gara unica regionale **da espletarsi da parte dell'A.Re.S.** (compito che non è proprio dell'A.Re.S., come già riferito prima sulla base della lettura della norma istitutiva di tale ente);

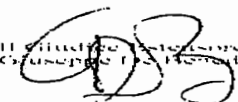
- acquisire a tal fine le deleghe dei direttori generali;

- avviare il procedimento sperimentale di affidamento delle RSA ad Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, previo avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità delle stesse.

La modifica/integrazione della deliberazione di G.R. n. 210/02, richiesta da FITTO al Settore sanità per consentire la gestione delle RSA pubbliche da parte di soggetti privati mediante gara unica regionale, si è successivamente formalizzata, quindi, con la già citata Delibera di Giunta n° 622 del 27 aprile 2004 ed all'uopo occorre rilevare che la delibera 210/02, richiamata sia dal Settore sanità che dallo stesso Presidente della Giunta, che ha costituito il presupposto tecnico giuridico per l'indizione della gara, esplicitava chiaramente che l'iniziativa per l'avviamento della gestione sperimentale in collaborazione col privato fosse prerogativa non già dell'A.Re.S., bensì delle Aziende USL: non a caso, infatti, la stessa, recita *“su proposta delle Aziende USL”*.

Invero, il Presidente *pro tempore*, con propria nota 01/0008347/GAB datata 30 aprile 2004, si faceva promotore dell'iniziativa e chiedeva a tutti i direttori generali delle Aziende USL di predisporre e trasmettere all'A.Re.S., entro

Il Presidente  
Consiglio dei Ministri



cinque giorni, apposita delibera di delega di funzioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 1), lett. o) della L.R. 24/2001 (che subordina la gestione da parte dell'A.Re.S. al mandato dell'Assessore alla Sanità), per l'avvio del pubblico incanto. Il Presidente inoltre, chiedeva, al fine di consentire all'A.Re.S di valutare realisticamente lo *"stato dell'arte"*, di includere nel disciplinare di gara ogni utile informazione e una dettagliata relazione in ordine alla stato dell'immobile, comprendendo il rilascio di tutte le autorizzazioni amministrative ed igienico/sanitario, l'esigenza di arredi e attrezzature e relativa tempistica prevista per il completamento.

In riferimento a tale ultima nota del 30.4.2004 i direttori generali delle Aziende USL pugliesi deliberavano la delega di funzioni in favore dell'A.Re.S. e, come richiesto dal Governatore, riferivano lo stato dell'arte delle strutture sanitarie, peraltro immutato rispetto a quello richiesto dal medesimo Presidente ai direttori delle AUSL pugliesi con nota n. 01/0018508/GAB del 4 novembre 2003.

Emergeva quindi, rispetto alla situazione delle R.S.A. pugliesi fotografata nelle risposte dei dirigenti AUSL all'A.Re.S. cinque mesi prima che:

a. la AUSL FG/1 di Cerignola deliberava la delega di funzioni all'A.Re.S. con la determinazione n. 1028 del 30 aprile 2004 per le RSA di Torremaggiore e Sannicandro Garganico. Dello stato dell'arte della struttura l'AUSL riferiva che in quella di Torremaggiore era necessaria una revisione generale dell'impiantistica e il completamento dei servizi igienici, la fornitura dell'ascensore, la sistemazione esterna oltre ad interventi di finitura e all'acquisto di arredo. Per la struttura di Sannicandro Garganico occorreva una revisione degli impianti e la definizione dell'acquisto di arredi. Secondo quanto scritto dalla direzione della AUSL era logico dedurre che le strutture non potevano definirsi completate;

b. la AUSL FG/3 di Foggia deliberava la delega di funzioni all'A.Re.S. con la determinazione n. 440 del 10 maggio 2004 per la RSA di Troia. Sullo stato dell'arte della struttura riferiva che erano in corso le procedure per l'appalto dell'impianto di sollevamento delle acque reflue e per l'acquisto degli arredi e attrezzature. Non era stato ancora richiesto lo stato di agibilità al comune e si era in attesa del rilascio della certificazione di prevenzione incendi; erano inoltre

Il Presidente della Commissione  
Giuseppe De Rita

necessari lavori di completamento per un importo presunto di euro 100.000,00 ed anche in tal caso, ovviamente, secondo quanto scritto dalla direzione della AUSL era logico dedurre che la struttura non poteva definirsi completata;

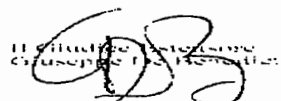
c. la AUSL BA/1 di Andria deliberava la delega di funzioni all'A.Re.S. con determinazione n. 623 del 3 maggio 2004 per l'unica RSA ubicata nello stesso comune. Sullo stato dell'arte della struttura la AUSL riferiva che era in corso di acquisizione il certificato sullo stato di agibilità e, quindi, anche per questa RSA, secondo quanto scritto dalla direzione della AUSL era logico dedurre che la struttura poteva definirsi completata;

d. la AUSL BA/3 di Altamura deliberava la delega di funzioni all'A.Re.S. con provvedimento n. 530 del 31 maggio 2004 per la RSA di Poggiorsini per un totale di 28 posti letto per cui, in base a quanto scritto dalla direzione della AUSL, detta RSA poteva definirsi completata per soli 28 posti letto;

e. la AUSL BA/4 di Bari deliberava la delega di funzioni all'A.Re.S. con provvedimento n. 865 del 13 maggio 2004 per la RSA di Modugno. Sullo stato dell'arte della struttura la AUSL riferiva che non era stato ancora rilasciato il certificato di agibilità, mentre era in corso di rilascio il certificato prevenzione incendi; anche in questo caso, sempre secondo quanto scritto dalla direzione della AUSL era logico dedurre che la struttura poteva definirsi completata;

f. la AUSL BA/5 di Putignano deliberava la delega di funzioni all'A.Re.S. con provvedimento n. 431 del 4 maggio 2004 per le RSA di Locorotondo e Alberobello. Sullo stato dell'arte delle strutture la AUSL riferiva che per entrambe doveva essere ancora rilasciato il certificato di agibilità, mentre per la RSA di Locorotondo era in corso il completamento degli arredi e pure in tal caso, secondo quanto scritto dalla direzione della AUSL era logico dedurre che le strutture potevano definirsi parzialmente completate;

g. la AUSL TA/1 di Taranto deliberava la delega di funzioni all'A.Re.S. con provvedimento n. 1242 del 5 maggio 2004 per l'attivazione delle RSA di Crispiano e Torricella. Sullo stato dell'arte delle strutture la AUSL riferiva che non era stato completato l'arredo per entrambe e, dunque, secondo quanto scritto dalla direzione della AUSL era logico dedurre che le strutture non potevano definirsi completate;



Il Presidente della Commissione  
Giuseppe De Michelis

h. la AUSL LE/1 di Lecce deliberava la delega di funzioni all'A.Re.S. con provvedimento n. 1998 del 19 maggio 2004 per l'attivazione della RSA di Campi Salentina. Sullo stato dell'arte della struttura la AUSL riferiva che non era ancora intervenuto il collaudo tecnico amministrativo, mancava l'allaccio alle reti (Enel, AQP, Gas, Telefoni) e lo stato di agibilità, e non era stato ancora previsto l'arredo. La Direzione AUSL riteneva attivabili solo 30 posti letto e per tale motivo, sempre secondo quanto scritto dalla direzione della AUSL al massimo tale RSA poteva definirsi completata per soli trenta posti letto;

i. la AUSL LE/2 di Maglie deliberava la delega di funzioni all'A.Re.S. con provvedimento n. 296 del 11 maggio 2004 per l'attivazione delle RSA di Supersano, Gallipoli e Alessano. Sullo stato dell'arte delle strutture la AUSL riferiva che per il loro completamento v'era necessità di un ulteriore finanziamento pari a complessivi 1.010.000,00 euro e questo vuol dire che, in base proprio a quanto scritto dalla direzione della AUSL, era logico dedurre che le strutture non potevano definirsi completate;

j. la AUSL BR/1 di Brindisi deliberava la delega di funzioni all'A.Re.S. con provvedimento n. 1782 del 12 maggio 2004 per l'attivazione delle RSA di Brindisi e Ostuni. Sullo stato dell'arte delle strutture la AUSL riferiva che non erano in possesso del certificato prevenzione incendi in quanto prive tra l'altro, di arredo, non previsto nel progetto di adeguamento. Non era stato ancora richiesto il certificato di agibilità, atteso che i lavori erano ancora in corso ed a maggior ragione, pertanto, anche in tal caso, secondo quanto scritto dalla direzione della AUSL era logico dedurre che le strutture non potevano definirsi completate.

Tenendo ben presenti tali premesse, peraltro documentalmente accertate dagli inquirenti, l'Agenzia Regionale Sanitaria diretta da Morlacco, che comunque aveva dato al Presidente FITTO una prima risposta per la gara di appalto in relazione a sette R.S.A. (per la precisione quelle Modugno, Locorotondo, Brindisi, Troia, Campi Salentina, Crispiano, Torricella e Alberobello):

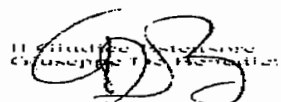
1) **malgrado** la Delibera di Giunta n° 210 del 19.3.2002 disponesse *“di autorizzare, in via sperimentale, l'attivazione delle sole RSA pubbliche completate al 100%”* (e quelle appaltate non lo erano);

2) **malgrado** la Delibera di Giunta 622 del 27.4.2004, pure oggetto di



anche dal contenuto di un appunto acquisito dagli inquirenti presso l'ufficio del Direttore Generale dell'A.Re.S., dove è riportato lo stato delle RSA al 20 luglio 2004 e cioè che per le RSA delle AUSL FG/1, FG/3, BA/1, BA/4, BA/5, TA/1 e BR/1 ***“si rilevano anomalie e carenze relative all'ottenimento delle autorizzazioni richieste per norma per l'utilizzo delle strutture RSA poste a gara”***; detto appunto, scritto probabilmente da un rappresentante di una ditta concorrente alla gara, recita testualmente che: ***“le informazioni richieste sono indispensabili al fine di una ponderata valutazione da indicare nell'offerta economica”*** e riporta una richiesta di chiarimenti in ordine alle problematiche riscontrate durante sopralluoghi effettuati presso le strutture sanitarie ***“durante i sopralluoghi ad oggi*** (cioè, come anzidetto, il 20 luglio 2004) ***effettuati nelle USL FG/1, FG/3, BA/1, BA/4, BA/5, TA/1 e BR/1”*** (questo importante appunto è versato in atti come allegato n. 40 della informativa conclusiva): quindi è irrecusabile il dato che la incompletezza delle strutture appaltate addirittura permaneva anche dopo l'aggiudicazione della gara, come faceva rilevare lo stesso Presidente FITTO ai direttori generali, allorquando personalmente ***“stigmatizza”*** la circostanza che al 2 dicembre 2004 le RSA non erano attivabili (vedi a tal proposito l'allegato n. 41 della informativa citata), con buona pace dei pure richiesti (ma non esistenti) requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per le RSA dal DPR 14 gennaio 1997.

L'evidente stato di incompletezza delle suddette RSA, sia dal punto di vista amministrativo che strutturale, dunque, contraddiceva quanto ***“inesattamente”*** attestato dal direttore generale dell'A.Re.S. nella delibera 55 del 25 maggio 2004, nella parte in cui si individuano le undici RSA da mettere in gara in base al relativo stato di completamento accertato dall'indagine conoscitiva espletata dalla stessa A.Re.S., i cui risultati conoscitivi sono stati scientemente disattesi dalla Giunta Regionale nella parte motiva (vedi *supra*) della delibera 622 del 27 aprile 2004, in cui si prendeva atto che l'indagine conoscitiva operata dall'A.Re.S. aveva evidenziato ***“la difficoltà o l'impossibilità delle Aziende USL ad assicurare la gestione diretta delle RSA per carenza di personale”*** (che in effetti era stata evidenziata solo ed unicamente dai dirigenti delle AUSL FG-2, BA-4 e LE-1, di cui ai punti a, f ed i delle risposte dei dirigenti, sopra già commentate).



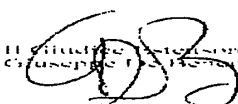
Il Presidente  
Giuseppe T. Pizzolotti

Alla riferita delibera n. 55 dell'A.Re.S., inoltre, venivano allegati: l'estratto del bando di gara, l'elenco delle aziende UU.SS.LL. contraenti con indicate le sedi delle RSA, il calendario dei sopralluoghi, la comunicazione alla GUCE del bando di gara di appalto, il disciplinare di gara corredato degli schemi di dichiarazione da produrre in sede di gara e lo schema di contratto relativo al servizio di gestione delle RSA avente come parte l'AUSL e l'impresa aggiudicataria, mentre la data di scadenza di presentazione delle offerte era stata inizialmente fissata alle ore 14:00 del 24.8.2004, l'apertura delle stesse alle ore 10:00 del 01.09.2004. Inoltre il bando di gara prevedeva l'aggiudicazione del servizio secondo i criteri previsti dall'art. 23, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 157/95, cioè in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'A.Re.S. metteva in gara una sorta di concessione amministrativa del valore stimato, per il periodo di anni sette, oltre l'eventuale periodo di proroga di due anni, di circa 198.000.000,00 (centonovantotto milioni) di euro.

Il valore, elevatissimo, dell'appalto era dato dal prodotto tra la tariffa giornaliera (determinato dalla Giunta Regionale con sua delibera n° 698 del 16.5.2003), calcolata su una struttura tipo di sessanta posti letto per l'assistenza prestata dalle RSA, pari a euro 100,80, moltiplicata per il numero di posti letto a disposizione delle strutture messe in gara (complessivamente 622), e, ancora, per la durata della gestione di sette anni, più altri due eventualmente in proroga: in base a tali semplici calcoli algebrici, quindi, chi si fosse aggiudicato l'appalto avrebbe alla fine del settennato incassato per la gestione delle RSA, sotto forma di rimborsi dovuti dalle Aziende USL e dai Comuni di residenza degli assistiti, circa 198 milioni di euro ed a fronte di tale prospettato incasso, il consorzio TOSINVEST dell'ANGELUCCI ha offerto, come canone di concessione per i sette anni, la somma di euro 4.898.250,00, cui si aggiungono, ovviamente, i costi della gestione a carico della aggiudicataria (cfr. CTU a firma Marzulli sul punto).

La rilevanza del profitto derivante al consorzio San Raffaele dall'aggiudicazione, di cui si dirà meglio anche nella ordinanza di applicazione di misura cautelare reale (oggi in pari data formulata dai PP.MM. in relazione al medesimo fatto reato), emerge poi in maniera ancor più determinante, ove si consideri la C.T.U. effettuata dagli inquirenti, a firma del dr. Luigi Michele Marzulli, ove si dice testualmente quanto segue: *"Sulla base delle impostazioni*

Il Giudice Istruttore  
Giuseppe De Vito



*metodologiche assunte delle susseguenti ipotesi e della documentazione esaminata le risposte al quesito sono raffigurate da un resoconto di gestione sotto forma di bilancio Cee come da allegato nr.1 che evidenzia :*

*- che il valore complessivo del fatturato relativo all'affidamento del servizio di gestione delle 11 RSA oggetto della presente consulenza ammonta ad euro 176.672.569,00;*

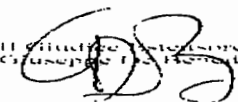
*- che il valore complessivo dei costi per la gestione corrente delle 11 RSA ammonta ad euro 122.203.690;*

***- che il margine operativo lordo "ipotetico profitto" e' di euro 54.468.879,00 pari a 30,83% del fatturato."***

Proseguendo, quindi, nella disamina dello svolgersi cronologico degli atti amministrativi oggetto di investigazione, con delibera n. 84 del 5 agosto 2004, il direttore generale dell'A.Re.S., Mario Morlacco, modificando e integrando l'atto deliberativo dell'A.Re.S. n° 55 del maggio 2004, stabiliva la riapertura dei termini e l'effettuazione dei sopralluoghi relativi al pubblico incanto per la gestione delle 11 citate RSA per la presentazione delle offerte: il nuovo termine per la presentazione delle offerte era stabilito alle ore 14:00 del giorno 23 settembre 2004; la data ultima per l'ottenimento della documentazione di gara era fissata alle ore 14:00 del 23 agosto 2004; il limite ultimo per l'ottenimento della documentazione di gara era fissato alle ore 14:00 del 23 agosto 2004; la data di apertura delle offerte era spostata alle ore 10:00 del 24 settembre 2004; l'allegato 2bis al capitolato speciale di gara indicava il nuovo calendario dei sopralluoghi presso le RSA. Il differimento si era reso necessario, secondo quanto si legge nella deliberazione del 5.8.2004, in quanto alcuni partecipanti avevano inoltrato all'Agenzia istanze, per l'ottenimento della documentazione di gara, in data successiva a quello fissato per l'effettuazione dei sopralluoghi presso le Residenze Sanitarie, così come da calendario in allegato 2) al disciplinare di gara approvato con la delibera n. 55 del 25 maggio 2004, come tali istanze prive di elementi in grado di inficiare il procedimento amministrativo avviato.

Con delibera 105 del 24 settembre 2004, il direttore generale dell'A.Re.S., Mario Morlacco, modificando e integrando l'atto deliberativo 84 del 5 agosto 2004, stabiliva una ulteriore riapertura dei termini per la presentazione delle

Il Direttore Generale  
Consiglio d'Amministrazione



offerte, fissando un nuovo termine alle ore 14:00 del giorno 11 ottobre 2004, e una nuova data di apertura delle offerte: ore 11:00 del 12 ottobre 2004 ed anche in tale seconda ipotesi il differimento si era reso necessario, secondo quanto si legge nella deliberazione giustificativa di tale ulteriore rinvio, in quanto alcuni concorrenti avevano segnalato l'irritualità, rispetto alle indicazioni impartite dal competente servizio dell'Agenzia, nella modalità seguita da una Azienda USL per la consegna delle planimetrie relative alla RSA oggetto di appalto, causando una tardiva ricezione delle stesse e il conseguente, eccessivo restringimento del tempo utile per la visita di tali sedi e, quindi, per la esatta valutazione e formulazione della offerta di gara.

La delibera n° 105 del 24 settembre 2004 (data di scadenza prevista dalla delibera 84 dell'agosto 2004), era addirittura portata a conoscenza dei partecipanti alla gara, presso gli uffici dell'A.Re.S., da parte del dott. Giovanni Molinari, dirigente amministrativo dell'Agenzia, che, alla presenza dei testi Francesco Fabio Plantamura e Pasquale Sansò, dichiarava aperta la seduta di gara e a verbale riportava le motivazioni addotte dall'A.Re.S. nella delibera 105, informando i rappresentanti delle ditte concorrenti presenti (Antonio Soldani, delegato del RTI con mandante Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza di Bisceglie e Maroni Mario, vicepresidente del consorzio San Raffaele) dei nuovi termini di presentazione delle offerte ed appare un particolare poco comune alle normali procedure di appalto il fatto che nel corso della stessa seduta, su richiesta del rappresentante del Consorzio San Raffaele, il Presidente della commissione restituiva il plico contenente l'offerta presentata dal Consorzio con prot. 4012 del 22 settembre 2004.

Con delibera 121 del 15 novembre 2004 l'A.Re.S., a seguito delle risultanze della commissione di gara, finalmente, procedeva all'aggiudicazione del pubblico incanto per la gestione delle citate undici RSA in Puglia in favore del Consorzio San Raffaele, la cui offerta, su quattro soli concorrenti (ma solo tre ammessi alla fase del prezzo e quindi realmente partecipanti alla gara), era risultata quella economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995, assegnando alla vincitrice un punteggio di 85 per la qualità, che era il massimo previsto dal bando per il progetto tecnico, e di soli 5,80 punti per il prezzo, per un punteggio

Il Presidente della Commissione  
Giuseppe De Dominicis

complessivo di 90,80 punti (il RTI KC/KemiHospital riportava un punteggio complessivo di 86,67 punti e il RTI del Don Uva Residenze Sanitarie, dall'O.S.M.A.I.R.M. S.r.l. dalla Gabbiano Gestioni Sanitarie S.r.l., dall'Istituto Riabilitazione Santo Stefano S.r.l. , dalla S.A.F. Gestioni Sanitarie S.r.l., dalla COOS Marche ONLUS S. Coop. per Azioni e della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza un punteggio complessivo di 74,93 punti).

L'aggiudicatario Consorzio San Raffaele era costituito dalle seguenti ditte:

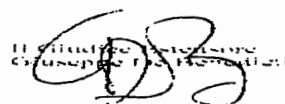
- a) TOSINVEST SANITA' S.r.l., con sede in Roma via Marche 1;
- b) FONDAZIONE SAN RAFFAELE, con sede in Roma via Marche 1;
- c) INNOVAZIONE SANITARIA S.p.A., con sede in Lecce via Templari 11;
- d) SINT.EL S.r.l., con sede in Lecce via Leuca 133;

Il Consorzio San Raffaele, infine, risultava aver presentato l'offerta l'11 ottobre 2004 alle ore 11:05 (prot. 4251), solo tre ore prima del termine ultimo ed il relativo plico, esaminato dagli inquirenti, conteneva:

- 1. la documentazione amministrativa;
- 2. l'offerta tecnica, composta da una relazione tecnica datata 23.9.2004, formata da 260 pagine in un solo tomo, (l'offerta tecnica della RTI KCS/KemiHospital era di ben diciotto tomi e quella della RTI risultata terza era addirittura di sessantasei tomi, ed entrambe tali offerte tecniche meno valutate dalla commissione di gara erano state presentate il 22.9.2004), corredata di certificazioni di qualità, certificazioni delle Aziende UU.SS.LL di rispondenza dei servizi erogati dalle case di cura ai requisiti di livelli di qualità richiesti, videocassetta dimostrativa;
- 3. l'offerta economica datata 7 ottobre 2004, riferita ai sette anni della vigenza contrattuale definita dal bando, pari a euro 4.898.250,00 pari a 699.750,00/anno (l'offerta economica della RTI KCS/KemiHospital, valutata ben 15 punti, era di € 12.670.000,00 pari a 1.810.000,00 Euro annui e quella della RTI risultata terza era di € 3.178.420,00 pari ad € 454.060,00 , valutata 3,76 punti, ed anche tali due offerte economiche erano risultate datate 22.9.2004).

La commissione tecnica di gara, nominata da Mario Morlacco con deliberazione n. 109 dell'11 ottobre 2004, era composta dal già citato Giovanni Molinari (presidente, dirigente amministrativo dell'A.Re.S.), Enzo Selvaggio

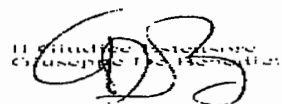
Il Presidente  
Consorzio San Raffaele



(consulente A.Re.S.), Francesco Galasso (Direttore Distretto socio sanitario AUSL BR/1), Francesco Carrozzini (Direttore sanitario AUSL TA/1), Giancarlo Salomone (Dirigente Area Gestione Tecnica e Patrimonio IRCCS Oncologico di Bari) e Sonia Pirelli (segretaria).

I lavori della commissione, per quanto si rileva dai verbali, sono iniziati in data 12 ottobre 2004 (verbale aperto alle ore 11:30 e chiuso alle ore 12:45) la commissione, in seduta pubblica, ha preso atto dell'arrivo dei quattro plichi delle ditte sopra citate e, constatata la regolarità formale della documentazione amministrativa prodotta, nonché, per ciascuno dei concorrenti, il rispetto dei requisiti di fatturato, previsti dal bando di gara, ammetteva alla fase successiva tre ditte, e riservandosi l'ammissione della ditta tedesca Marseille Klinike per difetto della durata della fidejussione bancaria. Successivamente, il 14 ottobre 2004 (verbale dalle ore 10:00 alle ore 12:15 e dalle ore 13:15 alle ore 17:30), la commissione tecnica, prima di procedere all'apertura e lettura delle offerte tecniche stabiliva (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 punto 2, comma 7 del Disciplinare di Gara) di individuare dei sottocriteri nell'ambito di quelli già previsti dallo stesso disciplinare, quindi procedeva all'apertura del plico inviato dalla società Marseille Kliniken, e poi a siglare e a dare lettura di tutte le 93 pagine della offerta tecnica prodotta e, successivamente, procedeva all'apertura e lettura dell'offerta tecnica del Consorzio San Raffaele (le già ricordate 260 pagine), all'apertura e lettura dell'offerta tecnica del RTI KSC/Kemihospital (diciotto tomi) e all'apertura e parziale lettura del plico, contenente per ciascuna delle RSA quattro tomi e due allegati, per un totale di ben sessantasei volumi, presentato dalla Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, interrompendo la lettura a pagina 102 del volume contenente la proposta gestionale.

In data 19 ottobre 2004 (l'atto riporta il solo orario di apertura: ore 10:30 e dalle ore 15:35 alle ore 17:30; i lavori sono stati interrotti per consentire ad un componente di allontanarsi per impegni istituzionali, ma non si rileva l'orario di sospensione), la commissione proseguiva nella lettura, dalla pagina 103, della proposta tecnico gestionale della ditta Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, quindi, terminata la lettura della predetta proposta, la commissione proseguiva nei lavori, approfondendo i contenuti degli elaborati esibiti dalle imprese partecipanti, soffermandosi sugli aspetti tecnici correlati ai parametri



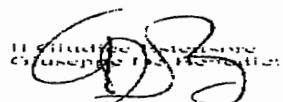
Il Presidente  
Commissione Tecnica

valutativi previsti dal bando di gara oltre alle specificazioni riportate nel verbale del 14 ottobre 2004. In data 21 ottobre 2004 (verbale dalle ore 15:30 alle ore 18:30), la commissione procedeva alla valutazione tecnica di alcuni degli aspetti dei progetti presentati dalle concorrenti, nell'ordine prima la ditta tedesca esclusa, poi la RTI KSC/Kemihospital, quindi la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza e per ultimo il Consorzio San Raffaele, assegnando i relativi punteggi e per tutti gli undici, tra criteri e sottocriteri, presi in considerazione dalla commissione, al Consorzio San Raffaele è stato invariabilmente assegnato sempre il maggior punteggio.

In data 26 ottobre 2004 (verbale dalle ore 15:30 alle ore 19:00), la commissione continua l'analisi e la valutazione delle offerte tecniche, in relazione agli altri criteri precedentemente individuati, nel medesimo ordine sopra indicato, assegnando i relativi punteggi e, per la seconda volta, per tutti gli undici, tra criteri e sottocriteri, presi in considerazione dalla commissione, al Consorzio San Raffaele è stato assegnato sempre il maggior punteggio tranne che per il criterio relativo ai tempi di attivazione delle strutture RSA, che produceva una differenza in negativo di 1,77 punti rispetto alla congregazione Ancelle Divina Provvidenza, quindi la commissione a fine lavori normalizza il punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti e assegnava 44,80 punti alla Marseille Kliniken, 71,67 al RTI KSC/Kemihospital, 71,17 alla Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza e, come già detto prima, 85,00 al Consorzio San Raffaele.

In data 5 novembre 2004 (verbale dalle ore 11:00 alle ore 12:30) la commissione, in seduta pubblica, procede all'apertura delle offerte economiche delle sole tre ditte ammesse (esclusa quella tedesca), dando questa volta alla RTI KCS/KemiHospital il punteggio maggiore, di 15 punti, rispetto ai 5,80 punti dati al Consorzio San Raffaele, che non erano comunque sufficienti a compensare i punteggi massimi dati sulla parte tecnica a tale ultimo Consorzio, che risultava quindi vincitore.

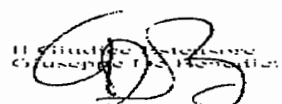
Le sedute della commissione incaricata delle valutazioni tecniche dei progetti presentati, quindi, sono state complessivamente quattro, per una durata complessiva di 19 ore circa, in cui si deve ricomprendere l'individuazione dei sottocriteri e la lettura delle proposte. Gli elaborati progettuali predisposti dalle ditte appaiono, dal punto di vista tecnico, complessi e articolati, la cui semplice



Il Presidente della Commissione

lettura, visto il numero di tomi complessivamente presentati (ben ottantasei, di cui sessantasei tomi dalla Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, diciotto dal RTI KSC/Kemihospital e uno ciascuno dal Consorzio San Raffaele e Marseille Kliniken), avrebbe richiesto, a parere di chi scrive, un tempo presumibilmente più elevato. Inoltre le valutazioni della commissione dei progetti presentati, in relazione ai criteri previsti dal bando di gara e dei sottocriteri introdotti dalla stessa, appaiono formulate in modo a dir poco sintetico, sicuramente non rivelatore di un pur minimo approfondimento degli elaborati presentati dalle ditte, quantomeno in relazione alla quantità dei dati riversati, come già detto, in ottantasei volumi.

A titolo esemplificativo, si riportano le valutazioni, sicuramente molto sintetiche, espresse dalla commissione di gara in ordine al 1° criterio – sottocriterio 1.1, relativo alla *“Dotazione complessiva di personale, con le relative attribuzioni e qualifiche, i compiti e le responsabilità di ciascuna categoria nonché l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui saranno stabiliti i turni di attività, in conformità a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi di lavoro e nel Regolamento Interno di Funzionamento. Modalità di sostituzione del personale”* per la ditta Marseille Kliniken la commissione giudicatrice ha riferito che: *“La dotazione organica di personale proposta nella relazione e nelle tabelle allegate, anche alla luce delle prescrizioni del regolamento regionale 20 dicembre 2002 n. 8, appare appena sufficiente per le esigenze di assistenza da erogare. Omissis.”*; in relazione alla valutazione, sullo stesso 1° criterio – sottocriterio 1.1. la commissione giudicatrice ha riferito a proposito della offerta della RTI KSC/Kemihospital che: *“La dotazione organica di personale proposta nella relazione e nelle tabelle allegate appare sufficientemente articolata salvo la dotazione di personale specialistico che appare appena sufficiente. Omissis.”* E per la RTI della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza che: *“La dotazione organica di personale proposta nella relazione e nelle tabelle allegate appare buona soprattutto per quanto attiene il personale infermieristico e di assistenza. Omissis.”* E, infine, per il consorzio San Raffaele: *“La dotazione organica di personale proposta nella relazione e nelle tabelle allegate risulta buona e ampiamente all'interno dei parametri previsti dal regolamento per quanto attiene il personale infermieristico e di assistenza. Omissis.”*



Il Presidente della Commissione  
Giuseppe Iannuzzi

In tale contesto si evidenzia la significativa differenza tra l'offerta economica presentata dal Consorzio San Raffaele, in termini di canone di concessione amministrativa da riconoscere alla Regione Puglia per l'intera durata del contratto, pari a euro 4.898.250,00 (pari a 699.750,00/anno) e quella proposta dal RTI KSC/Kemihospital pari a euro 12.670.000,00.

000

In questa prima parte dell'ordinanza di custodia cautelare, quindi, si sono valutati esclusivamente i contenuti legislativi relativi alle R.S.A. ed alla loro possibilità di gestione da parte di privati, nonché i dati formali della quanto mai sintetica aggiudicazione della presente gara, e si sono sottolineate le incongruenze formali che risultano dal raffronto tra il dettato legislativo, la possibilità di appaltare R.S.A. ancora non del tutto completate, la possibilità che detto appalto fosse gestito dall'A.Re.S. e, infine, gli stessi esiti del bando di gara sulla base della documentazione allegata dai rispettivi partecipanti alla gara stessa.

In tale paragrafo, poi, al di là di quanto documentalmente emerge *prima facie* dalla documentazione acquisita dagli inquirenti durante le indagini preliminari, si esamineranno da parte del Giudice le sottostanti motivazioni, di ben diverso tipo, che costituiscono, nella ricostruzione dei fatti operata dai PP.MM., i retroscena di tali scelte gestionali della Pubblica Amministrazione, motivazioni che si apprezzano esaminando anzitutto le conversazioni telefoniche tra Giampaolo ANGELUCCI e Raffaele FITTO.

I primi contatti tra i due sono stati registrati durante la campagna elettorale per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, e dall'analisi dei tabulati telefonici dell'utenza cellulare in uso all'ANGELUCCI, nel periodo dal 14 gennaio 2004 al 30 dicembre 2004, risultano dodici contatti con l'utenza cellulare in uso a Raffaele FITTO, anche se il consorzio TOSINVEST solo alla fine del 2004 si era aggiudicato l'appalto per la gestione delle undici RSA in Puglia (ed altre dieci RSA le gestisce in Lazio, pure in regime di accreditamento con l'SSN, come da allegato 61 alla informativa conclusiva).

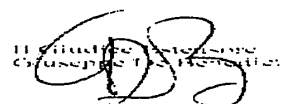
Durante la campagna elettorale l'imprenditore romano in più occasioni è stato registrato nel chiedere personalmente riscontri al Presidente in carica della Regione su una *questione* di cui quest'ultimo avrebbe dovuto interessare Mario

11. Elizabeth Peters  
Groupings for the Meeting:

Morlacco, che, come è tuttora, in qualità di direttore generale *pro tempore* dell'A.Re.S., in base ad un deliberato della Giunta Regionale, aveva gestito la gara pubblica per l'affidamento delle undici RSA pugliesi, dicendogli, in tono quanto mai amichevole: *“una cosa Raffae..., **Morlacco, ti ricordi** mi avevi detto Morlacco, tu?”* (telefonata n. 992 del 28.02.2005 RIT 302/05) e, ancora: *“senti una cosa Raffaele, **tu Morlacco l'hai più visto?**”* (telefonata n. 2518 del 05.03.2005 RIT 302/05).

La successiva sconfitta elettorale del Presidente ha però influenzato “negativamente” le condotte dei principali protagonisti della vicenda: da una parte Raffaele FITTO che in generale, nei giorni immediatamente successivi all'esito delle elezioni, come si è accennato all'inizio della presente ordinanza e come meglio si dirà tra poco, si è senza dubbio adoperato con grande celerità per assegnare fondi e finanziamenti a soggetti che, direttamente o indirettamente, avevano contribuito alla sua campagna elettorale, dicendo spesso nelle intercettazioni con i suoi interlocutori di *“dover mantenere degli impegni”*, superando l'empasse amministrativo creato dall'opposizione di dirigenti preposti all'adozione degli atti di impegno, sostituendoli con altri più disponibili, anche se formalmente non competenti (nel caso in rassegna FITTO avanzava una richiesta esplicita al Morlacco per l'adozione di un atto formale che estendesse gli esiti della gara aggiudicata all'ANGELUCCI anche ad altre RSA presenti in Puglia, oltre le undici già aggiudicate al gruppo dell'ANGELUCCI).

Dall'altra parte si valuterà tra poco l'atteggiamento a dir poco ambiguo del Morlacco, che valuterà tale richiesta di estensione del suo Presidente come illegittima, nonostante prima della sconfitta elettorale si fosse adoperato in una direzione non proprio rispettosa del dettato legislativo nella operazione della gara di appalto per le 11 RSA pugliesi; il Morlacco, infatti, pur negando l'adozione di un suo atto, comunicherà a FITTO espressamente che: **“Per quanto riguarda l'estensione non è intendimento del settore proporla...”**, quando proprio il Morlacco solo un mese prima aveva invitato alcuni direttori generali di AUSL a comunicare lo stato di completamento di alcune delle RSA non rientrate nella gara aggiudicata nel 2004, al fine di valutare la possibilità di estendere nei confronti di queste gli esiti del pubblico incanto già esperito (telefonata n. 2592 del 07.04.2005 RIT 460/05), per cui non appare certo una petizione di principio



Il Presidente della Giunta Regionale  
Raffaele Fitto

ritenere che l'improvviso "voltafaccia" del Morlacco fosse essenzialmente dovuto alla sconfitta elettorale di stretta misura dell'anno scorso.

Strettamente correlato alla richiesta dell'ANGELUCCI di interessare Morlacco per l'estensione contrattuale, anche dal punto di vista temporale, appare l'ingente flusso di denaro (mezzo milione di Euro, di cui si dirà tra poco) che dal gruppo TOSINVEST, come si dirà tra poco, era arrivato nella disponibilità del movimento politico denominato "LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO" che il Governatore aveva costituito per le consultazioni elettorali regionali.

A riprova di quanto sopra riferito, si riporta uno stralcio integrale testo della telefonata n. 992 del 28.02.2005 tra ANGELUCCI e FITTO:

.....

*Gianpaolo Angelucci: pronto Raffaele, Gianpaolo, buongiorno!*

*Raffaele Fitto: ciao.*

*Gianpaolo Angelucci: tutto bene?*

*Raffaele Fitto: uh! Uh!*

*Gianpaolo Angelucci: senti...*

*Raffaele Fitto: bene, bene.*

*Gianpaolo Angelucci: ...una cosa Raffaele..., Morlacco, ti ricordi mi avevi detto Morlacco, tu?*

*Raffaele Fitto: lo vedo domani, ci, se mi chiami domani, ne parliamo domani un attimo.*

*Gianpaolo Angelucci: un abbraccio.*

*Raffaele Fitto: ciao.*

*Gianpaolo Angelucci: ciao.*

Nella telefonata, tra i due medesimi interlocutori, n. 2518 del 05.03.2005 i due si dicevano quanto segue:

*Fitto: chi è?*

*Angelucci: raffaele buongiorno...Giampaolo....*

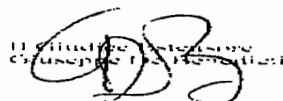
*Fitto: ciao...*

*Angelucci: tutto bene...*

*Fitto: tutto bene...senti, poi ti sei visto a Roma poi per quel problema lì...?*

*Angelucci: si, si fatto tutto già....*

*Fitto: va bene...*

  
Il Presidente della Camera  
Raffaele Fitto

**Angelucci: senti una cosa Raffaele, tu Morlacco l'hai più visto?**

**Fitto: eh no spero di vederlo... si l'ho visto ma io sto nel caos più totale, spero di fermarmi un attimo con lui fra oggi e domani per capire un attimo bene alcune cose...**

**Angelucci: va bene...**

**Fitto: purtroppo io sto nel caos...**

**Angelucci: eh...io so Raffaele non ti stare a preoccupare, tranquillo...**

**Fitto: va bene...**

**Angelucci: tanto dura un mese ancora dai...senti un abbraccio....**

**Fitto: ci sentiamo**

Ancora, nella telefonata n. 2592 del 07.04.2005 tra FITTO e Morlacco i due dicevano:

**Fitto: pronto?**

**Morlacco: si presidente...**

**Fitto: dove sei tu?**

**Morlacco: in ufficio...**

**Fitto: ma che avete fatto con Rocco e la Papini?**

**Morlacco: io ho aggiustato, diciamo, la deliberazione riguardante le specializzazioni, ho dato gli elementi a Donno perchè la Papini ha voluto una comunicazione...**

**Fitto: su cosa?**

**Morlacco: su quelle che erano le modifiche apportate in giunta...**

**Fitto: mmh...**

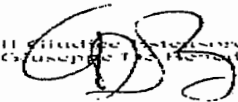
**Morlacco: e va bene gliel'ho detto a Donno e gl'ho dato gli elementi... di preparargliela...**

**Fitto: ma quella è una delibera fatta con modifiche non è che deve tornare al settore...**

**Morlacco: no perché Donno non voleva fare modifiche a penna voleva essere sostituita la pagina la Papini ha detto "dimmi che cosa ha cambiato" mi deve scrivere che cosa ha cambiato la Giunta, che cosa ha aggiunto la Giunta e gli sostituisco la pagina...va bene ma non è un problema...**

**Fitto: poi?**

**Morlacco: entro domani mattina la sistemiamo...poi Rocco ha parlato con**

  
Il Presidente del Consiglio  
Giuseppe T. Morlacco

Leggio (fonetico) ma non so che cosa si sono detti...

Fitto: poi?

Morlacco: io per l'anestesia...

Fitto: tutto a posto?

Morlacco: penso di sì...

Fitto: penso che vuol dire?

Morlacco: penso perché lì il procedimento è fatto di quattro prove, su due delle quali non c'è margine di intervento...cioè la prima è di quelle che arrivano i quiz predefiniti che non li conosce nessuno, poi c'è una seconda prova, la terza è una tesina sulla quale....e la quarta è una prova orale...ma se non si superano le prime due...

Fitto: poi....

Morlacco: e basta...basta per quanto riguarda l'università...**Per quanto riguarda l'estensione non è intendimento del settore proprola...**

Fitto: (lunga pausa, ndr) che vuol dire "non è intendimento"...

Morlacco: **abbiamo parlato insieme...c'era Rocco...**

Fitto: bè...

Morlacco: **mi ha detto che in questa fase di attività ordinaria per lei non è compatibile proporre una deliberazione di questo genere..."a meno che non mi scrive la giunta e io la faccio solo come estensore"...**

Fitto: **e tu come A.Re.S. non puoi scrivere spiegando che sei contrario al procedimento e che per allineare tutto...**

Morlacco: **ehm...insomma...questa è un'estensione..**

Fitto: bè?

Morlacco: **e non è allineamento...un elemento di questo genere ce l'avremmo per una sola circostanza che è quella di Brindisi che è finita e si potrebbe fare l'estensione le altre sono tutte in via di completamento se no l'avessi ...l'avremmo messe in gara...**

Fitto: ma la gara chi l'ha fatta? non l'hai fatta tu?

Morlacco: eh...

Fitto: e quindi...

Morlacco: **per undici...e le abbiamo aggiudicate...**

Fitto: ma non hai fatto tutto quanto tu?

Il Presidente dell'Assemblea  
Giuseppe De Rita

Morlacco: *si, la gara per undici e l'abbiamo aggiudicate tutte e undici...*

Fitto: *e quindi non l'ha fatta l'ARES questa cosa?*

Morlacco: *la gara, dopodiché affidarne altre quattro in estensione...*

Fitto: *tre...*

Morlacco: *o tre in estensione è una manifestazione di volontà del governo regionale che è discrezionale...*

Fitto: *e quindi...*

Morlacco: *lei non lo vuole proporre*

Fitto: *e che c'entra lei a questo punto... perchè non la fa l'ARES la proposta..*

Morlacco: *e noi non abbiamo mai proposto atti in Giunta..*

Fitto: *ma siete voi i responsabili del procedimento...*

Morlacco: *ho capito però noi non proponiamo...cioè a noi non è mai stato dato mandato di proporre atti in Giunta se no quante volte non avremmo dovuto avere a che fare...avere problemi...*

Fitto: *mh...*

Morlacco: *noi...sempre...la legge dice tramite l'assessore alla Sanità*

Fitto: *e l'assessore non la vuole fare questa cosa? non la può fare? tu non mi puoi scrivere l'atto?*

Morlacco: *ah...materialmente si*

Fitto: *e intanto fammi questa cosa qua poi lei non vuole firmarlo l'assessore lo porta e lo spiegheremo...che il dirigente*

Morlacco: *ah...materialmente si...figuriamoci che ci vuole...*

Fitto: *predisponi questa cosa qua poi valutiamo...tu falla come atto...poi può anche arrivare...*

Morlacco: *si..si..*

Fitto: *senza la firma del dirigente e si assume le responsabilità lei di non volerlo fare, l'assessore la porta...qual'è il problema??*

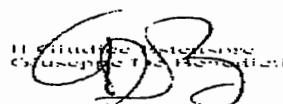
Morlacco: *si...*

Fitto: *l'importante che sia un atto legittimo?*

Morlacco: *legittimo è legittimo...c'è solo questa...trattandosi di una manifestazione di volontà discrezionale...*

Fitto: *e va bene...ma è una conseguenza..poi voglio capire qual'è il*

Il Giudice Assessore  
Giuseppe T. Romiti



**problema collegato a questa cosa qua, intanto tu preparala...dopo vediamo...poi un'altra cosa...ma avete fatto voi una circolare alle ASL dicendo di attenersi all'ordinaria amministrazione?**

**Morlacco: no...**

**Fitto: assolutamente?**

**Morlacco: no...**

**Fitto: può averla fatta la Papini?**

**Morlacco: e non ne ho idea...**

**Fitto: mi verifichi?**

**Morlacco: si**

Traspare in modo pressante l'interesse nella richiesta del Presidente a che il Morlacco predisponga gli atti ulteriori per l'estensione contrattuale in favore dell'ANGELUCCI (come si comprende dal tenore della telefonata, chiarissimo sul punto che si tratta di una "estensione" che l'A.Re.S., in base alle sue prerogative, non poteva proporre alla Giunta e che l'assessore non voleva assolutamente proporre, e che tale "estensione" riguardava, in base alla "discrezionalità" dell'Assessorato alla Sanità regionale, altre "tre" o "quattro" oltre le "undici" già "tutte aggiudicate", riferendosi quindi irrecusabilmente alle residenze R.S.A. date in gestione al consorzio San Raffaele), e, parimenti, la sua palpabile irritazione (sottolineata dalla lunghissima pausa che si coglie nella telefonata tra FITTO e Morlacco quando quest'ultimo gli spiegava che "non è intendimento" dell'Assessorato proporre la richiesta estensione dell'appalto sulle R.S.A.) quando il dirigente responsabile dell'A.Re.S, che aveva gestito la gara del dicembre 2004, sottolineava l'indisponibilità dell'ufficio da lui diretto a proporre tale estensione.

Anche il Settore sanità, competente a dire del Morlacco a proporre atti in Giunta, aveva manifestato la sua opposizione per voce della dirigente Papini, la quale pretendeva che fosse la Giunta, di sua iniziativa, a proporre una manifestazione di volontà per l'estensione contrattuale "a meno che non mi scrive la giunta e io la faccio solo come estensore" (parole che, come riferisce Morlacco al Presidente, sarebbero state profferite da tale dirigente) e nonostante la reiterata e chiara indisponibilità del Morlacco, oltre quella riferita della Papini, FITTO gli chiedeva ancora di preparare la deliberazione, che lui avrebbe portato

Il Presidente  
Giuseppe De Rita



**Fitto: io su questa cosa lunedì lo voglio mettere di fronte di nuovo al problema...mi riesci a portare tutto quanto tu?**

**Palese: si va bene ma...**

**Fitto: ma non per risolvere il problema scusami**

**Palese: per capire...**

**Fitto: per fare un altro passaggio oggi non vedi quello come l'ho trattato quell'altro...**

**Palese: sì, sì...**

**Fitto: ma almeno per capire insomma no ...che non siamo proprio coglioni.**

**Palese: questo ormai, questo sta con la testa per vedere se riesce ad incartare ed andare agli ospedali riuniti.. Perchè ha capito che da lì (A.Re.S., ndr) lo tolgono e quindi vuole incartare questa cosa qua...Non hai sentito come ha detto a te e me dicendo che la preoccupazione sua è che non ha ancora..che non ha insomma, non ha raggiunto i limiti di pensione...dimenticando quello stupido che è grazie a uno scemo come me ed ad un grande presidente come te, perchè tu sei stato un grande presidente, non sei stato scemo...cioè grazie alla minchiaggine nostra lo abbiamo fatto conoscere in tutta Italia...Che tutto il mondo troverebbe lavoro in qualsiasi Regione ad altissimo livello un cretino di quello grazie a noi, che noi lo abbiamo lanciato...non capisce questa cosa qua...**

**Fitto: ma lui rimarrà là dove sta adeguandosi, dicendo che alcune cose che non andavano le abbiamo dette noi. Poi vedrai.**

**Palese: dicendo noi abbiamo detto tante volte questo, quello...Cioè così dirà: la scelta di Terlizzi è stata imposta politicamente a favore di Corato...questo,questo...io penso che questo sarà il...**

In realtà il Morlacco, con un comportamento non del tutto coerente, aveva già in precedenza con proprie note n. 1451, 1452 e 1453 tutte del 22 marzo 2005 aveva precedentemente alle elezioni invitato i direttori generali delle AA.UU.SS.LL. BA/3, BR/1 e LE/2, a riferire sullo stato di completamento delle RR.SS.AA. ubicate rispettivamente nei Comuni di Sannicandro di Bari, Poggiorsini, Brindisi e Supersano per “valutare la possibilità di estendere nei confronti di questa gli esiti del pubblico incanto esperito per la gestione di undici RSA ubicate sul territorio della Regione Puglia, di cui alla delibera del Direttore Generale dell'A.Re.S. n. 121 del 15 novembre 2004” (aggiudicazione gara RSA

Il Presidente della Commissione  
Giuseppe De Michelis

in favore della Tosinvest, ndE).

In pratica, quindi, almeno prima dell'esito delle elezioni amministrative era intenzione del Morlacco operare un'estensione contrattuale in favore della TOSINVEST per ulteriori quattro, o almeno tre, RSA pugliesi.

Ma i motivi reali per cui il Presidente era così interessato, negli ultimi giorni della sua gestione della Pubblica Amministrazione regionale alla estensione in favore del gruppo Tosinvest (appartenente alla famiglia dell'ANGELUCCI, vedi anche sul punto la misura cautelare reale pure oggi depositata anche a suo carico), e perché sia rimasto palesemente contrariato (sfogandosi telefonicamente con il Palese, come abbiamo visto) per il rifiuto, peraltro formalmente legittimo, del Morlacco di provvedere a terminare una estensione già formalmente iniziata qualche settimana prima, tutti comportamenti oggetto dei capi di imputazione 3) e 4) della rubrica, lo si comprende esaminando altri ed ulteriori atti di indagine emersi dalle risultanze delle investigazioni preliminari, *in primis* altre intercettazioni ed acquisizioni documentali (di cospicui versamenti di denaro da parte del gruppo Tosinvest al movimento politico elettorale del Presidente stesso per il tramite di terzi) da parte degli inquirenti della Guardia di Finanza.

Infatti, il 5 marzo 2005 Aurelio Filippi Filippi, che era stato nominato tesoriere dell'associazione politica *"LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO"* e quindi aveva il compito di gestire per conto dell'associazione i finanziamenti, per telefono chiedeva un incontro al Presidente FITTO per *"vedere i conti"* (telefonata n. 2604 del 5.3.2005, RIT 302/05), dicendo testualmente quanto segue:

*Fitto: sì?*

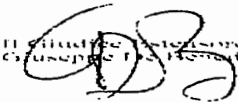
*Filippi: Raffaele...per vedere i conti quando possiamo incontrarci...*

*Fitto: mo vediamo...domani sera magari dopo la presentazione della lista al Tiziano...ciao...*

*Filippi: d'accordo...ciao.*

Lo stesso 5 marzo Raffaele FITTO chiedeva all'amico imprenditore ANGELUCCI notizie per la soluzione di quel problema a Roma *"...senti poi ti sei visto a Roma poi per quel problema lì..."*, ed otteneva la rassicurante risposta dell'ANGELUCCI *"sì, sì, fatto tutto già...."*, quest'ultima conversazione, alla luce

Il Presidente dell'associazione  
Giuseppe TOSINVEST



delle acquisizioni documentali effettuate dalla Guardia di Finanza, ed in particolare della documentazione sequestrata presso lo studio di Aurelio Filippi Filippo, assume una qualificata interpretazione circa l'esatta individuazione del problema oggetto della domanda posta da FITTO ad ANGELUCCI, dato che presso lo studio del Filippi Filippi veniva dagli inquirenti rinvenuta e sottoposta a sequestro (cfr. allegato n. 64 della informativa conclusiva) una copia della lettera datata 2 marzo 2005 della Tosinvest SERVIZI S.r.l., indirizzata alla banca di Roma S.p.A. – Agenzia Rm 98 –, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 151708, acceso presso la banca CA.RI.ME. S.p.A., di euro 40.000,00 in favore della segreteria Amministrativa Regionale calabrese dell'UDC con causale *"Erogazione liberale ex art. 6 L. 2/97"*<sup>5</sup> con addebito del c/c 2568/54; veniva anche sequestrata una copia della lettera, pure datata 2 marzo 2005 della Tosinvest Immobiliare S.r.l., indirizzata alla banca di Roma S.p.A. – Agenzia Rm 98 – con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 151708 acceso presso la banca CARIME S.p.A. di euro 40.000,00 in favore della segreteria Amministrativa Regionale calabrese dell'UDC con la stessa causale causale *"Erogazione liberale ex art. 6 L. 2/97"* con addebito del c/c 830/54 ed una ulteriore copia della lettera, pure datata 2 marzo 2005, della GIADA S.r.l., indirizzata alla banca di Roma S.p.A. – Agenzia Rm 98 –, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 151708, acceso presso la banca CARIME S.p.A. di euro 20.000,00 in favore della segreteria Amministrativa Regionale calabrese dell'UDC con causale *"Erogazione liberale ex art. 6 L. 2/97"* con addebito del c/c 829/53.

Insieme alle predette tre disposizioni di bonifico è stato rinvenuto un foglio della *"Direzione Finance"*, riportante l'eloquente dicitura *"CONFIDENTIAL"* e dal titolo *"Pagamento contributi valuta beneficiario 02/03/2005"* riepilogativo di tre bonifici disposti dalle citate società del gruppo "Tosinvest" di ANGELUCCI in favore della segreteria Amministrativa Regionale UDC per complessivi 100.000,00 euro, più altri tre ulteriori bonifici disposti da altre società del medesimo aggregato sociale in favore della UDC Nazionale per altri complessivi 100.000,00 euro. Il foglio videoscritto riporta, altresì, la dicitura manoscritta *"dr."*

<sup>5</sup> Legge 2 gennaio 1997, n. 2 – Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici e legge 3 giugno 1999, n. 157 – Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazione elettorale e referendaria e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

Il Presidente della Commissione  
Giuseppe De Rita

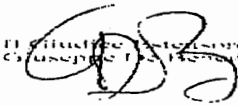
*Pagnotta*" (successivamente dagli inquirenti identificato in tale Roberto Pagnotta, direttore generale della "Tosinvest Finanziaria S.p.A.", facente parte dell'omonimo gruppo citato).

Proprio dalla finanziaria del gruppo sarebbero state disposte le provviste finanziarie in favore delle società del medesimo aggregato sociale ordinanti i bonifici bancari (si veda lo schema riepilogativo di cui all'allegato n. 67 della informativa conclusiva per avere un concreto prospetto riassuntivo di tale aggregato).

In realtà, come accertato dagli inquirenti, tali somme di denaro, per un importo complessivo rilevante, tutte originate dalla finanziaria dell'ANGELUCCI, sono transitate provvisoriamente attraverso le altre società del gruppo, alla segreteria amministrativa centrale e regionale del partito politico indicato nei bonifici, per finire poi nelle casse del movimento LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO.

Tale considerazione deriva dalla circostanza del rinvenimento delle disposizioni di bonifico presso lo studio del Filippi Filippi e dal tenore della più volte richiamata conversazione intrattenuta il giorno 5 marzo da FITTO con ANGELUCCI **"...senti poi ti sei visto a Roma poi per quel problema lì..."**. L'imprenditore forniva rassicurazioni **"sì, sì, fatto tutto già..."**, indicando il "problema" come il modo per dissimulare i reali destinatari delle provviste finanziarie erogate dall'ANGELUCCI.

Tale tesi, lungi dall'essere una mera ipotesi accusatoria fondata solo su una ricostruzione di parte dei fatti emersi dalle investigazioni, risulta anzi corroborata dal contenuto della telefonata intercettata pochi giorni dopo (il 9 marzo 2005) tra FITTO e Filippi Filippi, durante la quale il primo chiedeva al secondo una sorta di verifica di bilancio delle entrate e delle spese della campagna elettorale **"a che stiamo?"** e, la risposta del tesoriere **"dipende da che cosa mi vuoi parlare...stiamo che se arrivano il resto stiamo bene...se arriva quello"...**"e adesso la differenza è di quattrocento (mila euro, ndr)"**, evidenziava la necessità di ulteriori somme per coprire un disavanzo di circa quattrocentomila euro tra quanto programmato, ovvero già impegnato come spese elettorali, e quanto sino a quel momento incassato, differenza che secondo Filippi Filippi poteva essere ridotta **"se arrivano quei duecento"**. (telefonata n. 3677 del 09.03.2005 RIT 302/05).**

  
Giuseppe Tassan Din

Dal tenore della conversazione emerge, dunque, che il tesoriere ed il Presidente, già sapevano, ancor prima dell'effettivo arrivo di quel denaro (che, come accertato dagli inquirenti, sarebbe giunto in due separate tranches, la prima il 18 marzo 2005 e la seconda il 30 marzo 2005), che con certezza sarebbe arrivato denaro per altri 200.000,00 euro e, come da documentazione acquisita nello studio del Filippi Filippi dagli inquirenti, effettivamente arrivava con due versamenti da centomila Euro cadauno . Denaro che, per quanto esposto, deve identificarsi nei 200.000,00 euro trasferiti, con i sei distinti bonifici dalla dicitura "*confidential*" di cui si è detto sopra, direttamente dal gruppo TOSINVEST dapprima alle due diverse segreterie dell'UDC, e da queste ultime, come accertato dagli inquirenti, al partito di Raffaele FITTO.

Peraltro, in difformità di quanto previsto dalla normativa del 1981 in tema di finanziamento pubblico ai partiti e movimenti politici, già riportata succintamente all'inizio della presente ordinanza cautelare, va detto che, a dispetto della dichiarata causale per il versamento di tali duecentomila Euro, elargiti dalle società dell'ANGELUCCI al citato partito politico, non è stata rinvenuta alcuna dichiarazione congiunta o autocertificazione prevista dalla normativa sul finanziamento ai partiti.

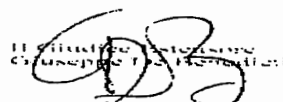
Il compito del commercialista Aurelio Filippi Filippi quale punto di riferimento di Raffaele FITTO per tutto ciò che concerneva l'aspetto economico-finanziario della campagna elettorale, come emerso dalle indagini, comunque non era solamente quello di aggiornarlo delle somme ricevute e dei pagamenti sostenuti ma era lui stesso a far confluire dai vari finanziatori i flussi di denaro, come affermava del resto lo stesso Governatore pro tempore **"...vabbè io do il tuo numero ad un pò...ad alcuni che mi chiamano...do il tuo numero poi eh.."**, compito che di fatto era già in atto, come confermato dal commercialista **"si, si, si...lo so mi stanno arrivando tutti...quindi non ti preoccupare"** (telefonata n. 3677 del 09.03.2005 RIT 302/05), nella quale i due dicono testualmente quanto segue:

*Filippi : pronto...*

*Fitto :pronto...*

*Filippi : uè ...dimmi*

*Fitto : a che stiamo?*



Il Presidente del Consiglio  
Giuseppe T. Berlusconi

*Filippi : come?*

*Fitto : a che stiamo?*

*Filippi : eh...a che stiamo eh....dipende da che cosa mi vuoi parlare...stiamo che se arrivano il resto stiamo bene...se arriva quello...*

*Fitto : la differenza quale è?*

*Filippi : e adesso è di...quattrocento...*

*Fitto : cioè in più programmati o già spesi?*

*Filippi : eh...no già tutti programmati, non ancora spesi...ma tutti programmati...cioè noi abbiamo presi cinque e ottanta...stiamo a nove e novanta...quindi ci sta questa differenza di cui se arrivano quei duecento si riduce ...questa è la posizione...*

*Fitto : e...che programmi abbiamo oltre i nove e novanta?*

*Filippi : eh...oltre questi nove e novanta credo che ce ne dovrebbero uscire altri centodieci- centoventi*

*Fitto : ma quà c'è la programmazione del mio spot già fatta...già inserita...*

*Filippi : sì, sì...sì...*

*Fitto : quella dell'ultimo spot...*

*Filippi : sì, sì...sì tutto inserito...ma Giovanni dovrebbe avere un foglio excel in cui c'è tutto...glielo consegnato l'altro ieri...in cui c'è tutto mancheranno tutte quelle attività*

*Fitto : ...vabbè io do il tuo numero ad un pò...ad alcuni che mi chiamano...do il tuo numero poi eh...*

*Filippi : sì, sì, sì...lo so mi stanno arrivando tutti...quindi non ti preoccupare*

Il 16 marzo 2005 il Presidente della Regione chiedeva all'imprenditore romano di raggiungerlo urgentemente e volendo incontrare personalmente il suo interlocutore, dicendogli: "senti per evitare qualche equivoco, non fra di noi chiaramente...ci possiamo vedere un attimo?" e l'appuntamento, attesa l'urgenza manifestata da FITTO, veniva stabilito per il giorno seguente "a Lecce sul tardi possiamo pure vederci domani sera (17.03.2005, ndr)...hotel President 21:30-21:45". (telefonate n. 6004 e n. 6009 del 16.03.2005 RIT 302/05 e n. 3511 del 16.03.2005 RIT 332/05). All'uopo si riporta anzitutto il contenuto della telefonata 6009 del 16.3.2005 tra FITTO ed ANGELUCCI:

*Raffaele Fitto:si Gianpaolo scusa*

Il Presidente della Regione  
Gianpaolo Angelucci

*Giampaolo Angelucci: Raffae scusami, io mi libero domani pomeriggio, se per te va bene c'ho l'ultimo incontro qui al ministero all'una all'una e mezza, quindi verso le quattro posso stare giù*

*Raffaele Fitto:... incomprensibile... giovedì...oggi pomeriggio non riesco*

*Giampaolo Angelucci: a cena domani sera...no a cena tu c'hai casino sicuro*

*Raffaele Fitto: no, io sto a Lecce domani sera*

*Giampaolo Angelucci: e vengo a Lecce che mi frega Raffae'*

*Raffaele Fitto: a Lecce sul tardi possiamo pure vederci domani sera*

*Giampaolo Angelucci:dimmi tu dimmi dove e a che ora*

*Raffaele Fitto: ma diciamo alle..(parla sottovoce)...all'hotel president alle 21:30... 21:45*

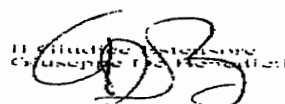
*Giampaolo Angelucci:hotel president 21:30 poi tu c'hai cena Raffae'? o stiamo a cena insieme?*

*Raffaele Fitto: ci possiamo mangiare una cosa troviamo il modo per ...a cena insieme va bene...*

*Giampaolo Angelucci: ok 21:30 là, hotel president.*

Il 17 marzo 2005 alle ore 10:23 circa, come risulta dall'analisi dei tabulati telefonici dell'utenza in uso al Filippi Filippi veniva registrato un contatto telefonico con il numero telefonico in uso a Piero Luigi Balena, direttore della filiale di Maglie del San Paolo Banco di Napoli dove era acceso il conto corrente n. 100000000870 intestato alla associazione "LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO" e lo stesso 17 marzo 2005, alle ore 10:26 circa, Raffaele FITTO riceveva dal Filippi Filippi un sms dal testo **"Dicono di aver fatto. Aspetto conferma da Maglie"** (sms n. 02506145del 17.03.2005 RIT 302/05) e, sempre lo stesso 17.3.2005, alle ore 18:36 circa, Raffaele FITTO disponeva che all'incontro programmato all'Hotel Presidente con ANGELUCCI per la serata dovesse partecipare anche il tesoriere del partito Filippi Filippi a cui diceva **"ho un appuntamento riservato al quale secondo me è opportuno che ci sia pure tu al President alle dieci meno un quarto"** e nel corso della conversazione chiedeva allo stesso se avesse novità da comunicargli, riferendosi chiaramente a informazioni di carattere finanziario **"abbiamo notizie?"**, per le quali evidentemente aspettava riscontri, rimanendo apparentemente sorpreso quando apprendeva dal suo tesoriere che

Il Presidente  
Consiglio dei Ministri



probabilmente sarebbero arrivate notizie positive da Maglie **“sto aspettando da Maglie. Da lì sembra sì...che vuol dire...che hanno assicurato che è stato fatto ieri mattina alle nove e mezza”** (16.3.2005, ndr).

Il motivo della sorpresa di FITTO era probabilmente da ricercare nel significato della domanda che poneva al Filippi Filippi: **“e come è che tu non lo sai se hanno fatto, visto che dovrebbero farlo a te?”** ed il tesoriere, in evidente difficoltà nel rispondere in maniera criptica e al tempo stesso comprensibile all'interlocutore, si limitava a rispondere: **“no,no..alla...banca lo fanno”**; considerata la domanda di FITTO, **“di che parliamo di uno o di uno virgola cinque?”**, era plausibile che la telefonata si riferiva al fatto che stava per giungere del denaro il cui importo era ancora ignoto anche al Filippi Filippi, che infatti diceva: **“nessuno ci sa dire di quanto...perciò ho chiamato Pierluigi Balena, appena lui ha la cosa mi chiama e mi dice”** (telefonata n. 6347 del 17.03.2005 RIT 302/05), come testualmente segue tra i due interlocutori:

*Filippi : pronto...*

*Fitto : abbiamo notizie...?*

*Filippi : come?...sto aspettando da Maglie, da lì sembra sì...*

*Fitto : da lì sembra sì che vuol dire scusa?*

*Filippi : ...che vuol dire...che hanno assicurato che è stato fatto ieri mattina alle nove e mezzo*

*Fitto : e come è che tu non lo sai se hanno fatto visto che dovrebbero farlo a te?*

*Filippi : no, no...alla...Banco (Fitto sovrappone la sua voce)...lo fanno..*

*Fitto : ho capito...*

*Filippi : sì ho capito, io ho chiamato ...*

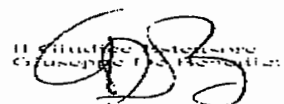
*Fitto : ...di che parliamo di uno o di uno virgola cinque?*

*Filippi : ecco...nessuno ci sa dire di quanto...perciò io ho chiamato Pierluigi Balena, appena lui ha la cosa...mi chiama e mi dice...Tu stai a Lecce stasera?*

*Fitto : sì...*

*Filippi : no, perchè devo passare a prendere (sembra dire- segnale interrotto) le cose a Bari così le do a Tonio Marsella...a che ora stai al President?*

*Fitto : ho un appuntamento riservato al quale secondo me è opportuno*



Pierluigi Balena  
Consigliere del Presidente

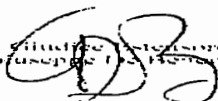
*che ci sia pure tu al President alle dieci meno un quarto...*

*Filippi : d'accordo...*

Quindi, il giorno dopo (18.3.2005) alle ore 11:00 circa, come risulta dall'analisi dei tabulati telefonici dell'utenza in uso al Filippi Filippi, gli inquirenti registravano un contatto telefonico in entrata dal numero 0836485784 in uso alla filiale di Maglie del San Paolo Banco di Napoli il cui direttore era, così come indicato nella precedente telefonata, il citato Pierluigi Balena.

Il 18 marzo 2005 alle ore 11:02 circa, come risulta dall'analisi dei tabulati telefonici dell'utenza in uso al Filippi Filippi, veniva registrato un contatto telefonico in uscita verso il numero 3357049382 in uso a Raffale FITTO e lo stesso giorno, alle ore 13:10 circa, il Filippi Filippi era in grado finalmente di dare una risposta al Presidente FITTO, a mezzo sms il cui testo era: **“Da Calabria ok 1”** (sms n. s02506355 del 18.3.2005 RIT 302/05): in effetti, così come appurato dall'analisi della documentazione sequestrata, proprio il giorno 18 marzo 2005 è stata accreditata la somma di 100.000,00 euro sul conto corrente intestato al movimento LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO, con provvista proveniva dalla segreteria Amministrativa calabrese dell'UDC che, in data 16 marzo 2005, aveva disposto il bonifico, effettuato in data 17 marzo 2005 ed alla segreteria Amministrativa Regionale calabrese dell'UDC, come già detto, dette somme erano precedentemente arrivate (con i sei bonifici “confidential”) da società della holding TOSINVEST.

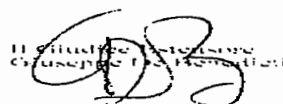
A riscontro di quanto detto, infatti, presso la TOSINVEST FINANZIARIA infatti veniva rinvenuta e sottoposta a sequestro anzitutto una contabile datata 2 marzo 2005 della Banca di Roma S.p.A. — Agenzia Rm 98 — con la quale la TOSINVEST SERVIZI S.r.l. disponeva il bonifico sul c/c 151708, acceso presso la banca CARIME S.p.A., di euro 40.000,00 in favore della segreteria Amministrativa Regionale calabrese dell'UDC con causale **“Erogazione liberale ex art. 6 L. 2/97”** con addebito del c/c 2568/54, quindi una copia della lettera e allegata contabile datata pure 2 marzo 2005 della TOSINVEST IMMOBILIARE S.r.l., indirizzata alla Banca di Roma S.p.A. — Agenzia Rm 98, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 151708 acceso presso la banca CARIME S.p.A. di ulteriori euro 40.000,00 pure in favore della segreteria Amministrativa Regionale calabrese dell'UDC con la medesima causale **“Erogazione liberale ex art. 6 L.**

  
Giuseppe Tassinari  
Consigliere Tassinari

2/97" con addebito del c/c 830/54, nonché una copia della lettera e allegata contabile datata 2 marzo 2005 della GIADA S.r.l., indirizzata alla banca di Roma S.p.A. – Agenzia Rm 98, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 151708, acceso presso la banca CARIME S.p.A. di altri euro 20.000,00 (e siamo a centomila in tutto) in favore della segreteria Amministrativa Regionale calabrese dell'UDC con la solita causale "Erogazione liberale ex art. 6 L. 2/97" con addebito del c/c 829/53 (documentazione perfettamente congrua e coincidente con quella ritrovata in copia dai Finanziari nello studio del Filippi Filippi, come da allegato, già prima citato, n° 64 della informativa conclusiva).

A questo punto, vista l'entità complessiva dei tre bonifici, non è certo peregrino dedurre che il chiaro testo del sms del Filippi Filippi "ok Calabria 1" sia riferito esclusivamente da riferire ai 100.000,00 euro arrivati dalla segreteria amministrativa regionale calabrese del citato partito, e, a questo punto, la richiesta, che certo si ricorderà, di un rapido incontro "riservato" tra Giampaolo ANGELUCCI, Raffaele FITTO e Aurelio Filippi Filippi all'hotel President (riunione per cui lo stesso FITTO forniva telefonicamente le motivazioni all'ANGELUCCI **"senti per evitare qualche equivoco, non fra di noi chiaramente...ci possiamo vedere un attimo?"** era motivata dalla necessità di capire, a fronte di un accordo già stabilito, i motivi di un ritardo nell'arrivo del denaro al movimento politico del Presidente.

Se, infatti, FITTO e Filippi Filippi, come in precedenza dimostrato, conoscevano anticipatamente il percorso che doveva seguire il denaro elargito da ANGELUCCI (da TOSINVEST FINANZIARIA alle società controllate/collegate e da queste all'UDC Calabrese e da questo, infine, al movimento LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO) e queste somme tardavano ad arrivare, tanto che FITTO e Filippi Filippi nutrivano evidenti preoccupazioni per le spese nella campagna elettorale ed il mancato arrivo, come dice Filippi Filippi, ***"stiamo che se arrivano il resto stiamo bene...se arriva quello"*** è logico ipotizzare che ***"l'equivoco"*** che il Presidente FITTO desiderava evitare era nato tra il finanziatore ANGELUCCI e l'UDC (**"non fra di noi chiaramente"**), apparente destinatario del denaro, che non aveva ancora girato le provviste finanziarie al movimento politico del Presidente della Regione, di cui, formalmente, risultava unico finanziatore per 200.000 Euro.



Il sottoscritto Giuseppe Filippi  
Consiglieri Regionali

Tale ricostruzione dei fatti è, comunque, avallata dalla circostanza irrecusabile che, successivamente, per la precisione il 29 marzo 2005 FITTO chiedeva al tesoriere notizie dalla capitale **“fammi capire una cosa, da Roma hai avuto novità?”** e Filippi Filippi gli rispondeva “Nessuna” e nel prosieguo della conversazione di cui sotto si riporta uno stralcio, si riprometteva di contattare dal suo studio, forse perché ne riteneva più sicura l’utenza, chi presumibilmente sarebbe stato in grado di fornire le novità attese **“...io adesso sto andando in studio e chiamo sia il Partito..eh...il Partito”**.

Infatti, nella telefonata n. 9955 del 29.3.2005 RIT 302/05, i due interlocutori si dicono:

*Filippi: ehi pronto...*

*Fitto: allora quelle persone vanno bene tutte due..*

*Filippi: ah..*

*Fitto: per quanto riguarda Bari tu a che ora vieni...*

*Filippi: io starò verso le dodici...dodici e mezzo...*

*Fitto: all'Oriente (hotel n.d.r.) così parliamo un attimo...fammi capire una cosa, da Roma hai avuto novità?*

*Filippi: nessuna...io adesso sto andando in studio e chiamo sia il Partito..eh ...il Partito*

*Fitto: va bene...ci vediamo dopo...*

L’analisi del tabulato delle telefonate effettuate dal numero 0832/398856, in uso allo studio di Aurelio Filippi Filippi, evidenziava effettivamente, alle ore 10.47 del 29.03.2005, mezz’ora dopo la conversazione con Raffaele FITTO, un contatto telefonico in uscita verso il numero 06-69791001 risultato intestato alla segreteria dell’UDC di Roma (cioè al Partito di cui parlava il Filippi nella conversazione) e, quindi, dall’analisi del tabulato delle telefonate effettuate dal numero di cellulare 335/5361645, in uso ad Aurelio Filippi Filippi, emergeva altresì che alle ore 11.15 del 29.03.2005, un’ora dopo la conversazione con Raffaele FITTO, vi era stato un contatto telefonico in entrata dal numero 06-42017927 quest’ultimo in uso alla Tosinvest Finanziaria S.p.A. della famiglia dell’ANGELUCCI, e sempre dall’analisi del tabulato delle telefonate effettuate dal numero 0832/398856, in uso allo studio di Aurelio Filippi Filippi, si evidenziava, alle ore 11.18 del 29.03.2005, un contatto telefonico in uscita (cioè appena tre

Il Presidente della Commissione  
Giuseppe De Michelis

minuti dopo quello sul cellulare di cui si è appena detto) verso il numero 06-52252015, pure in uso alla "Tosinvest Finanziaria S.p.A."

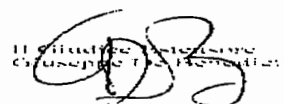
Quindi, anche alla luce delle nuove acquisizioni di documentazione, è logico ed accettabile concordare, sulla base di tale risultanze investigative, con i PP.MM. sul dato di fatto che quando il Filippi Filippi, rispondendo alla precisa domanda del Presidente FITTO, gli riferiva "...io adesso sto andando in studio e chiamo sia il Partito..eh...il Partito", si riproponeva di andare a telefonare, come poi effettivamente fatto, sia al "Partito" (poi individuato dagli inquirenti, tramite le contabili bancarie, nell'UDC), sia alla TOSINVEST.

A conferma di quanto comunque già si comprende dalle parole di tale indagato, i Finanziari hanno comunque rinvenuta presso il suo studio di commercialista la copertina fax datata 30 marzo 2005 trasmessa dalla Direzione Nazionale dell'UDC, con allegata la copia della contabile bancaria del bonifico ordinato dal medesimo partito in favore della LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO per un importo di € 100.000,00 (allegato n. 83 della informativa conclusiva).

Tenuto conto delle conversazioni telefoniche intercettate è evidente che il foglio di cui si è già prima detto più volte, cioè quello della "Direzione Finance" riportante la dicitura "CONFIDENTIAL" e dal titolo "Pagamento contributi valuta beneficiario 02/03/2005", riepilogativo dei sei bonifici disposti dalle società facenti tutte parte della holding Tosinvest della famiglia di ANGELUCCI (di cui tre in favore della segreteria amministrativa regionale calabrese dell'UDC per centomila Euro e altri tre in favore della sede nazionale UDC di Roma, per la medesima somma) è da riferirsi al denaro tutto versato da società della holding TOSINVEST al movimento politico di Raffele FITTO, per il tramite della sede Nazionale dell'UDC e di quella Regionale calabrese, evidenza che, oltre che nel contenuto delle conversazioni telefoniche, trova piena e perfetta corrispondenza con le acquisizioni documentali effettuate nello studio del Filippi Filippi (di cui al già citato allegato n° 64 della informativa conclusiva) e presso la TOSINVEST FINANZIARIA<sup>6</sup>, di cui si è parimenti già detto alle pagine 54-55 della presente ordinanza (costituenti comunque l'allegato n. 78 della informativa conclusiva).

Quindi, esattamente come per i primi centomila Euro arrivati tramite la

<sup>6</sup> Società con sede a Roma, via Marche n. 1. C.d.A. composto da Ernesto Monti, Presidente, Giampaolo ANGELUCCI, Alessandro Angelucci, Rossi Arnaldo, Trivelli Carlo, De Benedetti Sergio consiglieri e, infine, il già ricordato Pagnotta Roberto quale direttore generale.



segreteria amministrativa regionale calabrese dell'UDC, anche nel caso della stessa somma arrivata dalla segreteria nazionale dello stesso partito, a Roma, le risultanze dell'indagine preliminare indicano che l'intera operazione è stata strutturata in modo tale da dissimulare i reali finanziatori e destinatari delle provviste finanziarie e, come accaduto in precedenza, per poter avere la materiale disponibilità del denaro, sono stati interessati sia il reale finanziatore (TOSINVEST) che il formale depositario (il citato partito), quindi, il 30 marzo 2005 provenienti dalla sede romana dell'UDC veniva accreditata sul conto corrente della lista "La Puglia prima di tutto" la somma di centomila euro e nella stessa giornata il Filippi Filippi avvisava prontamente con un quanto mai eloquente SMS il Presidente FITTO del fatto che il denaro era arrivato, scrivendogli solo: **"Udc ok"** (sms n. 02509210 del 30.3.2005 alle ore 17.58 RIT 302/05)<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Riassumendo, quindi, la vicenda dei primi duecentomila Euro ricevuti dalla lista "LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO", va qui detto come, proprio dall'esame della documentazione contabile acquisita presso la Finanziaria Tosinvest S.p.A. è stata confermata detta ipotesi investigativa, avendo i Finanziari riscontrato in contabilità che la provvista finanziaria di euro 200.000,00, transitata provvisoriamente all'UDC, è stata anticipata e versata dalla medesima finanziaria alle società del Gruppo, controllate o partecipate. In merito, si riporta a fini esemplificativi, ancora una volta, la ricostruzione contabile dei movimenti finanziari, distinti per ognuno dei cinque singoli contributi al "Partito", da quarantamila Euro cadauno:

**1. Contributo di euro 40.000,00**

FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A. »»» TOSINVEST SERVIZI S.r.l. »»» UDC »»» LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO -

La FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., in data 28.02.2005, a pagina n. 39/2005 del libro giornale, ha contabilizzato un anticipo di euro 40.000,00 in favore della TOSINVEST SERVIZI S.r.l., mediante addebito del conto di mastro n. 1341005008, intestato "Banca di Brescia c/c n. 34387" e contestuale accredito del conto n. 0002000001 intestato "Tosinvest Servizi S.r.l." (in contabilità generale confluito nel conto n. 1325012000 intestato "Cred. vs. altre Società del Gruppo"). L'operazione riporta sinteticamente la descrizione "Anticipazione a servizi".

La TOSINVEST SERVIZI S.r.l., in data 02.03.2005, a pagina n. 53/2005 del libro giornale, ha contabilizzato l'erogazione di un contributo liberale a partiti politici dell'importo di euro 40.000,00, mediante addebito del conto di mastro n. 3410, intestato "Banca di Roma C/C 2568/54" e, in contropartita, l'imputazione del costo al conto di mastro n. F920 intestato "contributi a partiti Politici". L'operazione riporta la descrizione "versamento contributo UDC".

E' quindi ragionevole poter ricondurre tale quota di finanziamento all'UDC alla FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., da questa effettivamente concesso per il tramite della partecipata TOSINVEST SERVIZI S.r.l. Ciò, in considerazione sia della prossimità temporale dei movimenti registrati, sia del loro identico importo.

Detto contributo di euro 40.000,00, transitato nella disponibilità dell'UDC, sarà, come già evidenziato nella relazione a seguito, girocontato al movimento politico "LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO".

**2. Contributo di euro 40.000,00**

FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A. »»» MULTIRES S.r.l. »»» UDC »»» LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO -

La FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., in data 28.02.2005, a pagina 40/2005 del libro giornale, ha contabilizzato un anticipo di euro 40.000,00 in favore della MULTIRES S.r.l., con addebito del conto di mastro n. 1341005008, intestato "Banca di Brescia c/c n. 34387" e contestuale accredito del conto n. 0002000057 intestato "Multires S.r.l." (in contabilità generale confluito nel conto n. 1323012000 intestato "Cred. vs. collegate"). L'operazione riporta la descrizione "anticipazione da S. Lucia", tra l'altro errata, in quanto non ricevuta, ma erogata.

Il Presidente della Commissione  
Giuseppe De Rita

La MULTIRES S.r.l., in data 02.03.2005, a pagina n. 41/2005 del libro giornale, ha contabilizzato l'erogazione di un contributo liberale dell'importo di euro 40.000,00, con addebito del conto di mastro n. 2403001003, intestato *"Banca di Roma C/C 807/56"* e, in contropartita, l'imputazione del costo al conto di mastro n. 4261701039, intestato *"quote associative ad enti e or."*. L'operazione riporta la descrizione, alquanto aleatoria, *"addebiti in conto corrente"*, senza alcuna indicazione della tipologia di costo, in realtà da riferire al contributo liberale all'UDC nazionale.

E' quindi ragionevole poter ricondurre tale quota di finanziamento all'UDC alla FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., da questa effettivamente concesso per il tramite della controllata MULTITRES S.r.l.. Ciò, in considerazione sia della prossimità temporale dei movimenti registrati, sia del loro identico importo. Detto contributo di euro 40.000,00, transitato nella disponibilità dell'UDC, sarà, come già evidenziato nella relazione a seguito, girocontato al movimento politico "LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO".

**3.** Contributo di euro 40.000,00.

**FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A. »»» GIADA S.r.l. »»» UDC »»» LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO - (Allegato n. 4) -**

La FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., in data 28.02.2005, a pagina 39/2005 del libro giornale, ha contabilizzato un anticipo di euro 40.000,00 in favore della GIADA S.r.l., mediante addebito del conto di mastro n. 1341001008, intestato *"Banca di Roma c/c n. 34387"* e contestuale accredito del conto n. 0002000029 intestato *"Giada S.r.l."* (confluito in contabilità generale nel conto n. 1325012000 intestato *"Cred. vs. altre società del Gruppo"*). L'operazione riporta sinteticamente la descrizione *"anticipazione a Giada"*

La GIADA S.r.l., in data 01.04.2005, a pagina n. 37/2005 del libro giornale, ha contabilizzato l'erogazione di due contributi liberali, dell'importo ciascuno di euro 20.000,00, annotati separatamente ai progressivi nn. 191 e 192, entrambi con addebito del conto di mastro n. 1341001006, intestato *"Banca di Roma C/C 829/53"* e, in contropartita, l'imputazione dei relativi costi al conto di mastro n. 5190300030 intestato *"Contributi a partiti politici Associazioni sindacali e di categoria"*. L'operazione riporta sinteticamente la descrizione: *"add. UDC contrib. partiti"*.

E' quindi ragionevole poter ricondurre tale quota di finanziamento all'UDC alla FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., da questa effettivamente concesso per il tramite della partecipata GIADA S.r.l.. Ciò, in considerazione sia della relativa prossimità dei movimenti registrati, sia del loro identico importo.

Detto contributo di euro 40.000,00, transitato nella disponibilità dell'UDC, sarà, come già evidenziato nella relazione a seguito, girocontato al movimento politico "LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO".

4. Contributo di euro 40.000,00

**FINZIARIA TOSINVEST S.p.A. »»» SANTA LUCIA 2000 S.r.l. »»» UDC »»» LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO -**

La FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., in data 03.03.2005, a pagina 42/2005 del libro giornale, ha contabilizzato un anticipo di euro 40.000,00 in favore della SANTA LUCIA 2000 S.r.l., con addebito del conto di mastro n. 1341001001, intestato "*Banca di Roma c/c n. 2300*" e contestuale accredito del conto n. 0002000032 intestato "*Santa Lucia 2000 S.r.l.*" (in contabilità generale confluito nel conto n. 1323012000 intestato "*Cred. vs. collegate*"). L'operazione riporta sinteticamente la descrizione "*anticipazione a S. Lucia*".

La SANTA LUCIA 2000 S.r.l., in data 01.04.2005, a pagina n. 31/2005 del libro giornale, ha contabilizzato l'erogazione di un contributo liberale dell'importo di euro 40.000,00, con addebito del conto di mastro n. 1341001008, intestato *"Banca di Roma C/C 831/51"* e, in contropartita, l'imputazione del costo al conto di mastro n. 5190300030 intestato *"Contributi a partiti politici Associazioni sindacali e di categoria"*. L'operazione riporta la descrizione *"add. UDC nazionale"*.

E' quindi ragionevole poter ricondurre tale quota di finanziamento all'UDC alla FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., da questa effettivamente concesso per il tramite della controllata SANTA LUCIA 2000 S.r.l.. Ciò, in considerazione sia della relativa prossimità dei movimenti registrati, sia del loro identico importo.

Detto contributo di euro 40.000,00, transitato nella disponibilità dell'UDC, sarà, come già evidenziato nella relazione a seguito, girocontato al movimento politico "LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO".

**5. Contributo di euro 40.000,00**

FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A. »»» TOSINVEST IMMOBILIARE S.r.l. »»» UDC »» »»» LA  
PUGLIA PRIMA DI TUTTO -

La FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., in data 03.03.2005, a pagina 42/2005 del libro giornale, ha contabilizzato un anticipo di euro 40.000,00 in favore della TOSINVEST IMMOBILIARE S.r.l. mediante addebito del conto di mastro n. 1341001001, intestato "*Banca di Roma c/c n. 2300*" e contestuale accredito del conto n. 0002000003 intestato "*Tosinvest Immobiliare S.r.l.*" (in contabilità generale confluito nel

Il Giudice Estensore  
Giuseppe De Benedittis

conto n. 1323012000 intestato "*Cred. vs. collegate*"). L'operazione riporta sinteticamente la descrizione "*anticipazione a Immobiliare*".

La TOSINVEST IMMOBILIARE S.r.l., in data 01.04.2005, a pagina n. 40/2005 del libro giornale, ha contabilizzato l'erogazione di un contributo liberale dell'importo di euro 40.000,00, mediante addebito del conto di mastro n. 1341001007, intestato "*Banca di Roma C/C 830/54*" e, in contropartita, l'imputazione del costo al conto di mastro n. 5190300030 intestato "*Contributi a partiti politici Associazioni sindacali e di categoria*". La descrizione dell'operazione riporta la dicitura "*add. er. lib. UDC*".

E' quindi ragionevole poter ricondurre tale quota di finanziamento all'UDC alla FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., da questa effettivamente concesso per il tramite della partecipata TOSINVEST IMMOBILIARE S.r.l. Ciò, in considerazione sia della prossimità temporale dei movimenti registrati, sia del loro identico importo.

Detto contributo di euro 40.000,00, transitato nella disponibilità dell'UDC, è stato poi girocontato al movimento politico "*LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO*".

Pertanto va anche qui evidenziato come i contributi ricevuti per altri 200.000 Euro, a **campagna elettorale chiusa**, anche senza il tramite del partito citato dalla lista "*LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO*" da società facenti parte del Gruppo TOSINVEST, risultano essere stati, almeno in due casi, direttamente finanziati dalla TOSINVEST FINANZIARIA, che aveva preventivamente rimesso i necessari fondi, almeno nei due casi che sotto si indicano:

**A. Contributo di euro 40.000,00**

FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A. »»» TOSINVEST SANITA' S.p.A. »»» TGS 2004 S.r.l. »»»  
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO -

La FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., in data 22.04.2005, a pagina 69/2005 del libro giornale, ha contabilizzato un anticipo di euro 40.000,00 in favore della TOSINVEST SANITA SPA, con addebito del conto di mastro n. 1341001001, intestato "*Banca di Roma c/c n. 2300*" e contestuale accredito del conto n. 0002000054 intestato "*Tosinvest Sanità S.p.A.*" (in contabilità generale confluito nel conto n. 1322012000 intestato "*Cred. vs. controllate*"). L'operazione riporta sinteticamente la descrizione "*anticipazione*".

La T.G.S. 2004 S.r.l., in data 22.04.2005, al progressivo n. 372 del libro giornale ha contabilizzato un anticipo di euro 40.000,00 ricevuto dalla TOSINVEST SANITA' S.p.A., mediante accredito del conto di mastro n. 1341001061, intestato "*Banca di Roma c/c n. 19620/5*" e contestuale addebito del conto n. 0002000049 intestato "*Tosinvest Sanità S.p.A.*" (in contabilità generale confluito nel conto n. 2410022000 intestato "*debiti vs. controllante*"). L'operazione riporta la descrizione "*anticipazione da Tosinvest Sanità*".

La T.G.S. 2004 S.r.l., in data 26.04.2005, a pagina n. 60/2005 del libro giornale, ha contabilizzato l'erogazione di un contributo liberale dell'importo di euro 40.000,00, mediante addebito del conto di mastro n. 1341001061, intestato "*Banca di Roma 19620/5*" e, in contropartita, l'imputazione del costo al conto di mastro n. 5190300020, intestato "*Contributi liberali a terzi*". L'operazione riporta la descrizione "*erog. Lib. V/La Puglia Pri*".

E' quindi ragionevole poter ricondurre tale finanziamento a favore della "*PUGLIA PRIMA DI TUTTO*" alla FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., da questa effettivamente concesso attraverso un doppio passaggio contabile/finanziario: verso la controllata TOSINVEST SANITA S.p.A. in prima battuta, e da questa alla controllata T.G.S. 2004 S.r.l. Ciò, in considerazione sia della prossimità temporale dei movimenti registrati, sia del loro identico importo.

**B. Contributo di euro 40.000,00.**

FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A. »»» SANTA LUCIA 2000 S.r.l. »»» LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO -

La FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., in data 21.04.2005, a pagina 68/2005 del libro giornale, ha contabilizzato un anticipo di euro 20.000,00 in favore della SANTA LUCIA 2000 S.r.l., mediante addebito del conto di mastro n. 1341001001, intestato "*Banca di Roma c/c n. 2300*" e contestuale accredito del conto n. 0002000032 intestato "*Santa Lucia 2000 S.r.l.*" (in contabilità generale confluito nel conto n. 1322012000 intestato "*Cred. vs. controllate*"). L'operazione riporta la descrizione "*anticipazione a S. Lucia 2000*".

La SANTA LUCIA 2000 S.r.l., in data 02.05.2005, a pagina n. 37/2005 del libro giornale, ha contabilizzato l'erogazione di un contributo liberale dell'importo di euro 40.000,00, mediante addebito del conto di mastro n. 1341001008, intestato "*Banca di Roma C/C 831/51*" e, in contropartita, l'imputazione del costo al conto di mastro n. 5190300030, intestato "*Contributi a partiti, Associazioni sindacali e di categoria*". L'operazione riporta la descrizione "*add. La Puglia Prima di Tutto*".

Il Presidente della Commissione  
Crispino F. F. F. F. F.

Evidentemente i duecentomila Euro ricevuti tramite il "Partito" a marzo del 2005 non erano, da soli, sufficienti al fabbisogno finanziario del movimento politico elettorale del Presidente FITTO che, nell'imminenza delle elezioni, vedeva crescere enormemente i costi elettorali da sostenere, come peraltro dimostra la preoccupazione che traspare dal tenore di alcune telefonate intercettate nel successivo mese di aprile del 2005, in una delle quali il Presidente FITTO chiedeva al tesoriere della sua lista se vi fossero novità in questo senso **"abbiamo avuto novità totali o no?...cioè un messaggio me lo hai mandato,no?"**, intendendo ovviamente il "messaggio" in questione come l'SMS **"Udc ok"** su cui si è appena riferito e la risposta del Filippi Filippi era chiarissima rispetto alle novità richiestegli dal Presidente: **"quello (inteso come finanziamento, ndr) è totale"** e confermava ancora una volta che FITTO e Filippi Filippi erano entrambi perfettamente a conoscenza del dato che l'arrivo dei 100.000,00 euro dall'UDC Nazionale rappresentavano il saldo di un finanziamento di duecentomila Euro la cui prima tranche di 100.000,00 euro arrivata dalla segreteria amministrativa calabrese del medesimo partito.

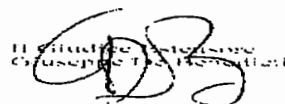
Il tesoriere faceva, nel prosieguo della telefonata di cui si riporterà tra breve uno stralcio, un'analisi delle entrate dei finanziamenti alla lista del Presidente e riferiva anche sulla raccolta di fondi operata da Luciano Ancora, consigliere di tale lista, **"su quello che si doveva vedere Luciano...stiamo al settantacinque per cento"**.

Quello che, comunque, maggiormente premeva nel frangente al Presidente FITTO (**"e su quell'incontro che hai fatto a Roma?"**), come meglio si vedrà tra poco, era il finanziamento che doveva ancora arrivare dalla capitale, senza il quale si determinava un saldo negativo nell'analisi dei conti. Esplicita e significativa la risposta di Filippi Filippi **"L'ho sentito stasera e ha detto che lunedì (cioè il 4.4.2005 rispetto alla data di esecuzione di tale telefonata, n.d.E.), entro l'ora di pranzo, mi manda i fax di quello che ha fatto e doveva essere quello che avevi detto tu. Se succede tutto stiamo...se succede tutto stiamo"**

---

E' quindi ragionevole poter ricondurre tale finanziamento a favore della "PUGLIA PRIMA DI TUTTO" alla FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., da questa effettivamente concesso per il tramite della controllata SANTA LUCIA 2000 S.r.l.. Ciò, in considerazione sia della relativa prossimità temporale dei movimenti registrati, sia del loro identico importo.

Il Presidente  
Giuseppe T. Proietti



**tranquilli tutto. Ora se poi aspettano lunedì (risata)...non lo so il perchè...me è...cioè...stiamo...se si effettuano tutti e ci stanno gli estremi perchè si effettuino**" ed a questo punto, come premesso, si riporta uno stralcio della telefonata n. 21 del 01.04.2005 RIT 540/05, tra i due citati interlocutori:

**FILIPPI : pronto?**

**FITTO : pronto.**

**FILIPPI : pronto?**

**FITTO : abbiamo novità?**

**FILIPPI : pronto?**

**FITTO : mi senti?**

**FILIPPI : uhè! Dimmi?**

**FITTO : abbiamo avuto novità totali, o no?**

**FILIPPI : eh, eh, ... parzialil ... parziali.**

**FITTO : cioè un messaggio me lo hai mandato, no?**

**FILIPPI : sì! Quello sì. Quello è...totale**

**FITTO : e poi? ... e poi su ... resto? ?**

**FILIPPI : e poi su quello che si doveva vedere Luciano ... stiamo alla ... al settantacinque per cento.**

**FITTO : e su quell'incontro che hai fatto a Roma?**

**FILIPPI : e su quell'incontro che ho fatto a Roma. L'ho sentito stasera e ha detto che lunedì entro l'ora di pranzo mi manda i fax di quello che ha fatto e doveva essere quello che avevi detto tu. Se succede tutto stiamo ...**

**FITTO: stiamo tranquilli?**

**FILIPPI: Se succede tutto stiamo stiamo tranquilli di tutto. Ora se poi aspettano lunedì...(risata)... non lo so il perché ... ma e.... cioè ... stiamo ... se si effettuano tutti e ci stanno gli estremi perché si effettuino.**

**FITTO : uh!**

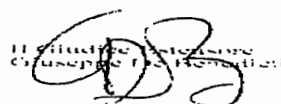
**FILIPPI : stiamo tranquilli.**

**FITTO: vabbé se si chiudono tutte queste cose qua stiamo dentro tranquillamente.**

**FILIPPI : sì, sì, sì, sì, sì, sì ...**

**FITTO : sì o no?**

**FILIPPI : anche perché ... è arrivato ... non cose grosse ma ne sono**



**arrivate abbastanza di altre persone di ... anche di un ... di un parente .... di un parente ... di un altro vecchio concorrente alla Regione.**

**FITTO : comunque voglio dire complessivamente stiamo dentro, diciamo.**

**FILIPPI :si! Complessivamente stiamo dentro. Cioè se tutto avviene stiamo dentro. Cioè stiamo dentro anche con le sciocchezze che stanno arrivando adesso.**

**FITTO : allora fammi ... domani vedi di farmi un quadro chiaro di tutto, vediamo di ...**

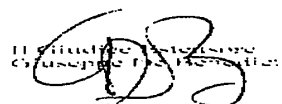
**FILIPPI : e vabbé. Dimmi più o meno quando. Così io mi organizzo e ti raggiungo.**

**FITTO: e poi mi raggiungi dai. Mi telefoni domani mattina. Ciao.**

**FILIPPI : d'accordo. Ciao.**

Dalla conversazione intercettata, chiaramente riferita alla necessità della lista elettorale del Presidente di procacciare fondi per le spese della campagna, fossero anche le “sciocchezze” di privati di cui parla il Filippi Filippi, all'evidente e conclamato scopo di “*stare dentro*” emergono alcuni punti saldi che è bene elencare partitamente e, *in primis*, che il Filippi Filippi ha dichiarato esplicitamente di aver avuto un incontro a Roma, incontro di cui il Presidente FITTO era a conoscenza (“**e su quell'incontro che hai fatto a Roma?**”) e di aver poi sentito anche telefonicamente il soggetto incontrato a Roma, o qualcuno ad esso riferibile (“**L'ho sentito stasera**”). Tale soggetto avrebbe assicurato al Filippi Filippi (che lo riferisce al suo interlocutore) che il lunedì successivo (4.4.2005) avrebbe mandato i fax di quello che aveva fatto (o promesso di fare) (“**ha detto che lunedì entro l'ora di pranzo mi manda i fax di quello che ha fatto**”) e, per la precisione, quanto l'interlocutore romano aveva fatto (o promesso di fare) coincideva con quanto aveva precedentemente riferito al Filippi Filippi il Presidente FITTO (“**e doveva essere quello che avevi detto tu**”) e quanto aveva fatto (o promesso di fare) l'interlocutore romano era sicuramente un finanziamento alla lista elettorale del Presidente FITTO, i cui conti si sarebbero – proprio a seguito di tale condotta del personaggio romano – corretti positivamente (“**Se succede tutto stiamo tranquilli di tutto**”).

Fissati, perciò, questi punti emersi dalla stessa viva voce dei due



interlocutori, dalla successiva analisi dei tabulati relativi all'utenza n. 3355361645, in uso al Filippi Filippi, emergeva che alle ore 16.47 del 01.04.2005 il tesoriere aveva contattato l'utenza n. 06-52252015 numero in uso al direttore generale della TOSINVEST FINANZIARIA, n. il citato Roberto Pagnotta, ed era stato successivamente ricontattato alle ore 16.52 del medesimo giorno dall'utenza n. 06-42017927 in uso alla stessa società.

Anche il consigliere dell'associazione politica denominata "La Puglia prima di tutto" di cui i due interlocutori parlavano nella appena sopra ricordata conversazione, il citato Luciano Ancora, sembrava essere al corrente del canale romano di finanziamento, tanto da chiedere al Filippi Filippi, utilizzando cautela, (telefonata n. 66 del 2.4.2005, RIT 540/05) se per caso: ***"quell'altra posta che doveva arrivare è arrivata poi?"***, giustificando il ritardo di quello che non era arrivato ***"con disguidi postali"***.

Finalmente lunedì 4 aprile 2005, il Filippi Filippi, dopo aver tentato di contattare telefonicamente il già prima citato dott. Pagnotta presso la presidenza della Tosinvest, veniva contattato da tale Silvia (identificata dagli inquirenti in Fazzari Silvia, dipendente della detta società romana) che comunicava l'invio di tre contabili, di cui una in arrivo da altra società del Gruppo ***"sono Silvia della Finanziaria Tosinvest. La chiamo...da parte...senta le volevo dire ...dovrei mandarle e...tre contabili...una mi sta arrivando da un'altra nostra società"*** (telefonata n. 209 del 04.04.2005 RIT 540/05), dicendogli testualmente quanto segue:

*FILIPPI: pronto?*

*SILVIA: e ... il Dottor FILIPPI?*

*FILIPPI: sì!*

*SILVIA: e ... buonasera sono SILVIA della Finanziaria Tosinvest. La*

*chiamo ...*

*FILIPPI: sì!*

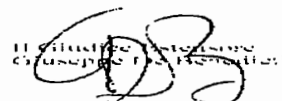
*SILVIA: da parte di ...*

*FILIPPI: sì!*

*SILVIA: sì. Senta le volevo dire ...*

*FILIPPI: sì.*

*SILVIA: **dovrei mandarle e ... tre contabili***



IL DIRETTORE GENERALE  
TOSINVEST FINANZIARIA

**FILIPPI:** *si.*

**SILVIA:** *una mi sta per arrivare di un'altra nostra società.*

**FILIPPI:** *si, si, si.*

**SILVIA:** *mi può confermare il numero 0,8,3,,2 ...*

**FILIPPI:** *39, 8, 8, 5,6.*

**SILVIA:** *5,6.*

**FILIPPI:** *si.*

**SILVIA:** *lo metto alla sua attenzione.*

**FILIPPI:** *si, si grazie.*

**SILVIA:** *grazie a lei.*

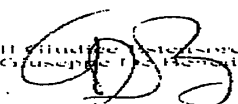
**FILIPPI:** *arrivederla.*

**SILVIA:** *arrivederci.*

**FILIPPI:** *arrivederci.*

In merito a tali tre contabili di cui si parla in questa telefonata, i Finanziari hanno acquisito presso gli uffici della Tosinvest Finanziaria S.p.A. (Allegato n. 91 della informativa conclusiva) una copia della lettera datata 1 aprile 2005 della "Cooperativa Editoriale Libero a r.l.", indirizzata alla banca Antonveneta di Roma S.p.A. – Agenzia 15, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 25.000,00 in favore della lista del Presidente ("La Puglia prima di tutto") con causale "Erogazione liberale" con addebito del c/c 17287B; in tale caso il bonifico veniva effettuato in data 4.4.2005. Quindi hanno acquisito anche una copia della lettera pure datata 1 aprile 2005 della "T.G.S. 2004 S.r.l.", indirizzata alla Banca di Roma S.p.A. – Agenzia Rm 98, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 25.000,00 in favore della lista "La Puglia prima di tutto" con causale "Erogazione liberale" con addebito del c/c 19620/51 ed anche in tal caso il bonifico veniva effettuato in data 4.4.2005. Infine i Finanziari hanno acquisito anche una copia della lettera, pure datata 1 aprile 2005 della "Santa Lucia 2000 S.r.l." indirizzata alla banca di Roma S.p.A. – Agenzia Rm 98, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di ulteriori euro 25.000,00 in favore della lista "La Puglia prima di tutto", sempre con la solita causale "Erogazione liberale" con addebito del c/c 83151 e sempre con

Il Presidente  
Giuseppe Valentini



bonifico effettuato in data 4.4.2005 ed una copia della lettera datata 1 aprile 2005 della “Casa di Cura privata Santa Lucia S.r.l.”, indirizzata alla banca Intesa di Roma – Agenzia di via del Corso 226, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 25.000,00 in favore del movimento politico “La Puglia prima di tutto”, ancora una volta con l'immutabile causale “Erogazione liberale” con addebito del c/c 82005050139 e con bonifico solo in questo caso effettuato in data 5.4.2005, il tutto, quindi, per un totale di ulteriori centomila euro in favore direttamente, questa volta, della lista elettorale “La Puglia prima di tutto”.

Inoltre i Finanziari hanno sequestrato presso lo studio di Aurelio Filippi Filippi (allegato n. 92 della informativa conclusiva) una copertina del fax della Tosinvest Finanziaria S.p.A. inviato allo studio del commercialista citato proprio il 4 aprile 2005 da Silvia Fazzari (a sicura identificazione del soggetto romano di cui parlava il Filippi Filippi con il Presidente FITTO nella ricordata telefonata intercettata con il n° 21 il 1° aprile del 2005) con allegate proprio le tre contabili (in copia) di cui la “Silvia” aveva avvisato il Filippi Filippi nella sopra riportata telefonata n° 209 del 4.4.2005) e, cioè, una copia della contabile di bonifico della “T.G.S. 2004 S.r.l.” disposto sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 25.000,00 in favore della lista “La Puglia prima di tutto” con causale “Erogazione liberale”, una copia della contabile di bonifico della “Santa Lucia 2000 S.r.l.” disposto sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 25.000,00 in favore della “La Puglia prima di tutto” con causale “Erogazione liberale” ed una copia della contabile di bonifico della “Cooperativa Editoriale Libero a.r.l.” disposto sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 25.000,00 in favore della lista “La Puglia prima di tutto”, sempre con causale “Erogazione liberale”. Infine, dato che – come si ricorderà certamente – il bonifico degli ultimi venticinquemila Euro versati dalla “Casa di cura privata S. Lucia S.r.l.”, disposto sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie in favore della lista “La Puglia prima di tutto”, sempre con la citata causale “Erogazione liberale” era avvenuto il giorno dopo (martedì, 5 aprile 2005), si acquisiva nello studio del Filippi Filippi anche la copertina di un secondo fax inviatogli sempre dalla Tosinvest Finanziaria S.p.A. appunto il 5 aprile 2005

Il Presidente  
Giuseppe F. De Michelis

dalla citata dipendente Silvia Fazzari, con allegata la copia della contabile di bonifico di tale ultimo versamento.

Quindi, il 5 aprile 2005, ad urne ormai chiuse, il movimento politico del Governatore uscente aveva ricevuto dalle società dell'ANGELUCCI, con le modalità sopra descritte, la somma di 300.000,00 euro, di cui 200.000,00 in due tranches rispettivamente da centomila euro ciascuna attraverso la segreteria amministrativa calabrese e la sede nazionale del sopra ricordato partito UDC ed altri 100.000,00 Euro, direttamente, senza l'interposizione di terzi, da società del gruppo Tosinvest, denaro che, come certo si rammenterà, proveniva da un imprenditore romano della Sanità che solo quattro mesi prima (novembre 2004) era risultato aggiudicatario di un grosso appalto per la gestione privata di undici R.S.A. in Puglia, appalto come sappiamo (irregolarmente) gestito dall'A.Re.S. del valore stimato di € 198.000.000,00 (in sette anni) e che FITTO aveva chiesto (senza ottenerlo) al direttore generale della stazione appaltante (Morlacco) di deliberare un'ulteriore estensione contrattuale per altre quattro, o almeno altre tre, R.S.A. in favore del medesimo imprenditore.

Ma, sebbene la campagna elettorale fosse ormai terminata, i finanziamenti non lo erano, come vedremo adesso.

Infatti, il giorno 7 aprile 2005 il Presidente FITTO fissava un incontro con l'imprenditore romano in relazione a degli "impegni" da mantenere (***"senti io ti volevo vedere la settimana prossima...perché io su quelle attivazioni qua sul territorio... insomma c'avevo tutta una serie di impegni...di cose e volevo un attimo mantenerli... perciò magari ci vediamo un attimo, ne parliamo e vediamo di fare un po' il punto della situazione"*** ed ANGELUCCI: ***"Raffaele non avere dubbi proprio...qualunque cosa ti occorre due volte adesso non una...disponi di me come credi..."*** confermando con tale frase sottolineata la sua piena disponibilità, anzi doppia, nonostante la sconfitta elettorale), di cui parlava con ANGELUCCI nella telefonata n. 2534 del 07.04.2005 RIT 460/05, di cui si riporta sotto uno stralcio integrale:

*Fitto: pronto...*

*Angelucci: Raffaele...*

*Fitto: ciao...*

*Angelucci: allora? 140.000 schede nulle...*

Il Giudice  
Giuseppe T. Pizzolli

*Fitto: si adesso stiamo facendo questa verifica...ma insomma...*

*Angelucci: senti qualunque cosa. Per me rimani sempre il Governatore della Puglia...*

*Fitto: senti io ti volevo vedere poi. Vediamo la settimana prossima, perchè io su quelle attivazioni* (si riferisce con tale locuzione alle RSA pugliesi, come si chiarirà meglio nel prosieguo della disamina delle indagini preliminari sul punto, ndE) *qua sul territorio, insomma c'avevo tutta una serie di impegni e di cose, quindi volevo un attimo mantenerli insomma...*

*Angelucci: Raffaele non avere dubbi proprio...*

*Fitto: perciò magari ci vediamo un attimo ne parliamo e vediamo di fare un pò il punto della situazione...*

*Angelucci: dimmi quando devo venire e vengo...*

*Fitto: ti richiamo io perchè può darsi che vengo io a Roma la settimana prossima e quindi ti faccio sapere...*

*Angelucci: o.k. allora aspetto tue notizie...*

*Fitto: d'accordo...ciao un abbraccio*

*Angelucci: Raffaele qualunque cosa ti occorre due volte adesso non una...*

*Fitto: ti ringrazio molto...*

*Angelucci: o.k....disponi di me come credi...un abbraccio grande*

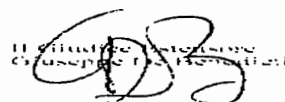
*Fitto: ti ringrazio*

Nella conversazione il Presidente FITTO, in relazione a questi impegni, parla di **“attivazioni qua sul territorio”** ed è logico, anche per la personale qualità del suo interlocutore, che con questa locuzione facesse esplicito riferimento alle attivazioni in corso delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) sul territorio della Regione Puglia, e, comunque, il tenore della conversazione intrattenuta da FITTO con Morlacco, solo un'ora dopo quella con ANGELUCCI, (conversazione n° 2592 dello stesso giorno, già *supra* ampiamente valutata) conferma irrefutabilmente che l'argomento **“attivazioni”** riguardava proprio la (mancata) estensione dell'appalto per le RSA per altre quattro unità e già si è detto della delusione del Presidente FITTO per l'atteggiamento contraddittorio del Morlacco, che dopo aver già in precedenza invitato, con proprie note n. 1451, 1452 e 1453 tutte del 22 marzo 2005, i direttori generali delle AA.UU.SS.LL.

Il Presidente Angelucci  
Chiusura della conversazione

BA/3, BR/1 e LE/2, a riferire sullo stato di completamento delle RR.SS.AA. ubicate rispettivamente nei Comuni di Sannicandro di Bari, Poggiorsini, Brindisi e Supersano espressamente per: *“valutare la possibilità di estendere nei confronti di questa gli esiti del pubblico incanto esperito per la gestione di undici RSA ubicate sul territorio della Regione Puglia, di cui alla delibera del Direttore Generale dell’A.Re.S. n. 121 del 15 novembre 2004”*, inaspettatamente gli comunicava poi, all’esito della consultazione elettorale sfavorevole per il Presidente, che il Settore sanità non aveva (più) intenzione di proporre l’estensione del pubblico incanto per undici RSA aggiudicato nel novembre 2004 al consorzio San Raffaele, ritenendo espressamente il Morlacco che nella fase di transizione del governo regionale si potesse esplicitare solo l’attività ordinaria non anche quella straordinaria, quale era da considerarsi l’estensione di un appalto (e, come abbiamo detto, ciò malgrado il Presidente FITTO, palesemente irritato, chiedeva al Morlacco, nonostante le spiegazioni e le perplessità di quest’ultimo, di preparargli l’atto deliberativo di estensione che avrebbe portato in Giunta l’Assessore alla Sanità anche senza la firma del dirigente responsabile, la Papini. Si veda anche la telefonata di sfogo, sul comportamento del Morlacco, avuta dal Presidente FITTO con l’assessore Rocco Palese, già *supra* valutata anche questa, di cui al n° 15532 del 15.4.2005 RIT 302/05, in cui il Morlacco, per tale suo atteggiamento, è espressamente accusato dai due interlocutori di volersi ingraziare i nuovi eletti.

Una terza conversazione intercettata con il numero 3580 il 27.4.2005, questa volta tra Mario De Donatis, ex capo di Gabinetto del Presidente FITTO e Vincenzo Pomo, un dirigente dell’A.Re.S., verteva sui rapporti ormai compromessi tra molti dirigenti apicali della Regione Puglia e il Presidente uscente, che, secondo gli interlocutori, avanzava pretese illegittime. Nel colloquio i due ricordavano, proprio ad esempio di tale tipo di pretese del Presidente uscente, una esperienza personale di De Donatis, che aveva rifiutato di firmare due delibere (una relativa al Fondo di rappresentanza del Presidente e l’altra relativa alla concessione dell’incarico di Capo ufficio stampa a tale Patrizia Sgambati) e, guarda caso, proprio l’esperienza di Morlacco (di cui alla telefonata n° 2592 del 7.4.2005), raccontata al De Donatis dal Pomo, che narrava come il Morlacco fosse stato aggredito verbalmente dal Presidente uscente per essersi



MARIO DE DONATIS

rifiutato di deliberare di sua iniziativa l'estensione della gara delle RSA, che anzi il De Donatis, proprio riferendosi all'originario pubblico incanto di undici R.S.A. in favore del consorzio San Raffaele, diceva testualmente al Pomo: **“anzi se revocano tutto è meglio”**, praticamente concordando, in maniera empirica ma efficacissima, con i risultati della presente indagine in relazione alle modalità di aggiudicazione al Consorzio San Raffaele del pubblico incanto di cui ai primi quattro capi della presente ordinanza di custodia cautelare.

Nel mezzo di questi evidenti tentativi del Presidente uscente sui suoi collaboratori volti a mantenere gli impegni assunti, tentativi tanto più incomprensibili se si pensa al periodo in cui venivano fatti (incontrando, a maggior ragione, sempre più resistenza da parte dei collaboratori del Presidente) si inserivano contemporaneamente talune richieste di **“novità”** da **“Roma”** che puntualmente il Presidente uscente rivolgeva per telefono al Filippi Filippi.

Tra il 4 e 5 aprile, come già detto, era arrivata al movimento **“La Puglia prima di tutto”** direttamente dalle sopra citate quattro società del gruppo Tosinvest della famiglia Angelucci, un'altra tranche di centomila Euro, tranche che era però, evidentemente, inferiore alle attese **“un terzo solo?”**, per cui il giorno 7 aprile FITTO definiva un incontro con ANGELUCCI per **“mantenere gli impegni”**. Infatti il giorno 9 aprile FITTO chiedeva nuovamente al Filippi Filippi se vi fossero **“novità”** dalla capitale raccogliendo dal suo tesoriere conferma delle notizie già in possesso **“da Roma si sono fermati a quella novità che ti ho dato”** e cioè, secondo il Presidente uscente, si erano **“fermati”** ad **“un terzo solo”** (dove l'aspettativa era di ricevere 300.000 Euro dalla Tosinvest e non solo centomila, già incassati) e questo, sempre secondo il Presidente uscente, rappresentava **“un problema”**, come si evidenzia dallo stralcio integrale della telefonata n. 13787 del 09.04.2005 RIT 302/05 tra i due interlocutori:

*Filippi: pronto?*

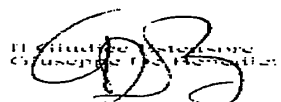
*Fitto: pronto...*

*Filippi: ehi...*

*Fitto: dove stai?*

*Filippi: sto a Lecce...a casa...*

*Fitto: io adesso c'ho da fare per un paio d'ore...ci sentiamo verso le sei e mezza magari, e poi mi raggiungi un attimo che dobbiamo vedere un pò di*



**situazioni...da Roma che novità ci sono?**

**Filippi: da Roma si sono fermati a quella novità che ti ho dato....**

**Fitto: ad un terzo solo?**

**Filippi: si...**

**Fitto: questo è un problema però...**

**Filippi: si che è un problema però lo risolviamo... i modi per risolverlo lo troviamo...non ti preoccupare...**

**Fitto: va bene ci sentiamo dopo.**

Il “problema” era, considerato il tenore di tutte le telefonate sopra già esaminate, sicuramente quello dettato dalla necessità di ottenere dall'ANGELUCCI altro denaro per contribuire a coprire le spese, evidentemente enormi, sostenute per la campagna elettorale regionale.

Tre giorni dopo, il 12.4.2005, il Presidente uscente FITTO da Roma assicurava a Filippi Filippi che aveva trovato un accordo per avere il saldo (dei due terzi mancanti) promesso **“quella questione in sospeso sia stata risolta tutta insieme”**, chiedendo di fare una verifica con quella persona con il quale lo stesso Presidente si era appena accordato per il completamento del finanziamento (**“andare a ritrovare quella persona alla quale io sono...siamo rimasti d'accordo...mi dice che è tutto risolto**), come emerge dal tenore della telefonata n. 14643 del 12.04.2005 RIT 302/05, tra i due interlocutori, di cui sotto si riporta questo stralcio integrale:

**Filippi: pronto!!**

**Fitto: Aurelio...**

**Filippi: dimmi....**

**Fitto: mi risulta che quella questione in sospeso sia stata risolta...tutta insieme...**

**Filippi: va be io non ne ho ancora il....**

**Fitto: puoi fare magari una verifica poi ti...**

**Filippi: posso fare una verifica**

**Fitto: e poi magari vai a ritrovare quella persona alla quale io sono...siamo rimasti d'accordo...mi dice che è tutto risolto...**

**Filippi: va bene d'accordo....**

**Fitto: Ciao**

Il Presidente uscente  
Giuseppe F. F. F. F. F.

*Filippi: tu sei giù oppure a ...*

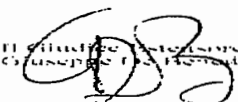
***Fitto: a Roma, a Roma. A Roma...***

In merito alla identificazione di *“quella persona”* con il quale il Presidente uscente si era incontrato a Roma per prendere accordi, le indagini preliminari sul punto hanno accertato anzitutto che alle ore 00:25 del 12 aprile 2005, il Presidente uscente contattava Adriana Panzera, dicendole che sarebbero partiti in mattinata per Roma (telefonata n. 14463 del 12.4.2005 RIT 302/05); quindi, alle ore 10:52 del 12 aprile 2005, egli contattava la sua segretaria particolare, Angela Genchi, per conoscere gli appuntamenti in agenda a Roma e nella telefonata la Genchi gli riferiva di avere contattato Maddalena (che risulta essere la segretaria di Giampaolo ANGELUCCI) per fissare un appuntamento (telefonata n. 14507 del 12.4.2005 RIT 302/05. Alle successive ore 11:56 del 12 aprile 2005, il Presidente FITTO riceveva conferma da Angela Genchi dell'appuntamento (con ANGELUCCI) presso il bar Donai di via Veneto a Roma alle ore 19:00 (telefonata n. 14525 del 12.4.2005 RIT 302/05) ed alle ore 19:05 del 12 aprile 2005, il Presidente uscente contattava tale “Angelo” al quale riferiva che si stava recando in via Veneto per un appuntamento (telefonata n. 14631 del 12.4.2005 RIT 302/05).

Quindi, dall'analisi dei tabulati telefonici (celle BTS) dell'utenza in uso a Giampaolo ANGELUCCI, gli inquirenti hanno rilevato che alle ore 19:02 il suo cellulare era localizzato in Roma nei pressi di via Bissolati, strada che incrocia via Veneto in prossimità del bar Donai e, ancora, dall'analisi dei tabulati telefonici (celle BTS) dell'utenza in uso a Raffaele FITTO si è rilevato che durante la conversazione delle 19:29 con Filippi Filippi anche lui con certezza si trovava ancora in via Veneto, per cui è logico – allo stato degli atti si potrebbe dire addirittura inevitabile – ritenere che *“quella persona”* che doveva risolvere *“il problema”* di cui alla telefonata con Filippi Filippi era, irrecusabilmente, l'imprenditore ANGELUCCI.

Il successivo 22 aprile 2005 Filippi Filippi poteva confermare al Presidente uscente che l'accordo era stato rispettato, in quanto era stato avisato non da *lui* (evidentemente ANGELUCCI), ma *“da chi aveva avuto l'incarico”* e rassicurava FITTO anche del fatto che avrebbe avuto conferma del bonifico dalla filiale di Maglie non prima di due giorni, atteso che dalla disposizione del bonifico a quello

Il Presidente uscente  
Giampaolo Angelucci



di accreditamento passano 2 giorni ***“da Maglie ancora no, perché è stato fatto oggi, quindi lo vedo tra un paio di giorni”*** riferendosi evidentemente al fatto che il bonifico era stato disposto da Roma, dicendo testualmente i due quanto segue nello stralcio sotto riportato della telefonata n. 17032 del 22.04.2005 RIT 302/05:

*Filippi: pronto...*

*Fitto: pronto...dove cazzo stai?*

*Filippi: io sto a Lecce...*

*Fitto: ma abbiamo novità su quel fronte?*

*Filippi: sì, sì..*

*Fitto: tutto a posto?*

*Filippi: ma proprio dieci minuti fa lo avuta...*

*Fitto: tutto a posto?*

*Filippi: così mi è stato detto...*

*Fitto: da lui...da lui ti è stato detto...*

*Filippi: da chi aveva avuto l'incarico..*

*Fitto: da Maglie?*

*Filippi: no,no,no, da Maglie ancora no perchè è stato fatto oggi, quindi io lo vedo tra un paio di giorni...*

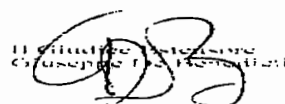
*Fitto: mh...e tu che hai fatto dovremmo vederci un attimo...*

Quanto appreso da quest'ultima conversazione telefonica, ancora una volta, ha trovato riscontro documentale dal momento che presso la sede della Tosinvest Finanziaria S.p.A. è stata acquisita dai Finanziari (allegato n. 106 della informativa conclusiva) anzitutto una copia della lettera datata 22 aprile 2005 della citata “Cooperativa Editoriale Libero a.r.l.”, indirizzata alla banca Antonveneta di Roma S.p.A. – Agenzia 15, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 50.000,00 in favore della lista elettorale/movimento politico “La Puglia prima di tutto” con la trita causale “Erogazione liberale” e con addebito del c/c 17287B ed il bonifico veniva eseguito in data 28.4.2005; una copia della lettera datata 22 aprile 2005 della “T.G.S. 2004 S.r.l.” indirizzata alla Banca di Roma S.p.A. – Agenzia Rm 98, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 40.000,00 in

Il Presidente  
Giuseppe De Michelis

favore della lista "La Puglia prima di tutto" con causale *"Erogazione liberale"* con addebito del c/c 19620/51, con bonifico questa volta effettuato in data 22.4.2005; una copia della lettera datata 22 aprile 2005 della "Santa Lucia 2000 S.r.l.", indirizzata alla Banca di Roma S.p.A. – Agenzia Rm 98, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 40.000,00 in favore della formazione politica del Presidente denominata "La Puglia prima di tutto" con causale *"Erogazione liberale"* con addebito del c/c 83151, con relativo bonifico eseguito in data 2.5.2005 e, ancora, una copia della lettera datata 22 aprile 2005 della "Casa di Cura Santa Lucia S.r.l.", indirizzata alla banca Intesa di Roma – Agenzia di via del Corso 226, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 30.000,00 in favore della lista elettorale "La Puglia prima di tutto" con causale *"Erogazione liberale"* con addebito del c/c 82005050139. Il bonifico veniva eseguito in data 4.5.2005, nonché una copia della lettera datata 22 aprile 2005 della GIADA S.r.l., indirizzata alla Banca di Roma – Agenzia Rm 98, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 40.000,00 in favore della lista "La Puglia prima di tutto" con causale *"Erogazione liberale"* con addebito del c/c 82953 ed anche in tale caso il bonifico veniva eseguito lo stesso giorno 22.4.2005 (almeno nel caso della "T.G.S. 2004 S.r.l." e della "Santa Lucia 2000 S.r.l.", erano società all'uopo direttamente finanziate dalla Tosinvest Finanziaria S.p.A., vedasi quanto scritto sub nota 7).

Il totale dei bonifici eseguiti, come ultima tranche, da società del gruppo ANGELUCCI a favore del movimento politico diretto dal Presidente uscente e denominato "La Puglia prima di tutto", è stato, attraverso le quattro medesime società che avevano erogato direttamente a tale formazione politica i primi centomila euro, altri 200.000,00 euro, che sommati ai 200.000,00 Euro ottenuti in precedenza con le due tranche passate attraverso il citato partito nazionale, quantificano il contributo finanziario del gruppo Tosinvest della famiglia di ANGELUCCI alle spese della campagna elettorale del Governatore uscente in ben 500.000,00 euro, e da questo momento in poi, a conferma dell'ottenimento di tutto quanto pianificato (oggetto, in definitiva, delle contestazioni di cui ai primi



Il Presidente della Camera dei Deputati

cinque capi della rubrica in epigrafe riportata), non si registreranno più conversazioni tra il Presidente uscente ed il suo tesoriere sulla questione di Roma, mentre numerose erano invece le conversazioni intercettate, anche dopo, tra il Filippi Filippi e la sua segretaria di studio Silvana Rampino che hanno avuto ad oggetto sia la rendicontazione delle somme ricevute dal gruppo della famiglia di ANGELUCCI, sia quella delle somme ricevute da altri finanziatori.

All'uopo vale la pena qui di sottolineare che il tesoriere della lista "La Puglia prima di tutto" era solito chiedere sempre un preventivo beneplacito al Presidente sull'opportunità o meno di incontrare altri finanziatori (come si evidenzia da un messaggio registrato sulla segreteria telefonica del Presidente: *"stamattina dovrebbe venire in studio un certo Leucci da Maglie, mi dovresti dire se è opportuno o non opportuno, e poi dice che ti cerca Bruno Erroi con una certa urgenza che ha cose da dirti...fammi avere qualche notizia, io oggi passerò da Bari se ci vogliamo vedere ho tutto con me"* di cui alla telefonata n. 9931 del 29.3.2005 RIT 302/05, e dalla risposta del Presidente uscente, quasi immediata: *"allora quelle persone vanno bene tutte e due"*, contenuta nella telefonata n. 9955 del 29.3.2005 RIT 302/05).

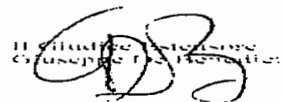
Ulteriore esempio di preventivo beneplacito richiesto dal Filippi Filippi al Presidente *pro tempore* della Regione Puglia è contenuto nella telefonata n° 11111 del 2.4.2005, alla vigilia delle elezioni (*"senti una cosa, c'è Tommaso che vuole lasciare qualcosa, lo mando da Aurelio oppure..."*, nulla osta che, di solito, veniva concesso a condizione che il finanziamento venisse dichiarato *"sì...chi non ho...ah sì, se vuole sì...ma sempre tutto in modo chiaro"*). In particolare, il Tommaso che viene menzionato nella conversazione intercettata è da identificarsi in Tommaso Ricciuto, imprenditore pugliese che risulta avere elargito la somma di euro 50.000,00 in contanti, così come risulta dalla documentazione sequestrata presso lo studio del Filippi Filippi dai Finanziari<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Anche moltissimi altri imprenditori locali hanno finanziato il movimento politico LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO, in ordine ai quali è doveroso segnalare, anche solo per completezza espositiva, alcuni dati estrapolati dagli inquirenti, che attengono ai rapporti economici che gli stessi intrattengono o hanno intrattenuto con l'Ente Regione Puglia o società partecipate, quali la SEAP S.p.A. o l'A.Q.P. S.p.A. Il dato che ne scaturisce è che un'altissima percentuale degli imprenditori che hanno elargito somme significative in favore di FITTO hanno tuttora od hanno comunque avuto rapporti economici (appalti/consulenze/finanziamenti POR) con società partecipate dalla Regione Puglia.

Giova evidenziare, solo *ad colorandum*, alcuni casi emblematici (allegato n. 114 della informativa conclusiva):

❖ la APCOA PARKING ha elargito la somma di euro 10.000,00 in favore de LA

Il Presidente  
Giuseppe Filippi



**PUGLIA PRIMA DI TUTTO** lo stesso giorno in cui si aggiudicava l'appalto per la gestione del parcheggio dell'aeroporto di Bari, gara gestita dalla SEAP;

❖ le società riconducibili al gruppo MAZZITELLI, TURISMO INTERNAZIONALE SRL, AMAGAS TRADE S.r.l., e GESTIONE SERVIZI INGEGNERIA S.r.l., hanno contribuito alla raccolta fondi per LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO rispettivamente per euro 12.000,00, euro 13.000,00, ed euro 20.000,00, per complessivi euro 45.000,00. A fronte di tale contribuzione, giova evidenziare che le seguenti società del gruppo MAZZITELLI hanno intrattenuti o hanno rapporti economici con società partecipate dalla Regione Puglia o fruito di contributi regionali:

❖ la TELEBARI S.r.l., in associazione temporanea d'impresa con la TELESIA SISTEMI S.p.A., il 31.1.2005 si è aggiudicata l'appalto relativo all'affidamento in esclusiva del servizio di pubblicità su monitor a circuito chiuso dell'aerostazione di Bari Palese, gara gestita dalla SEAP;

❖ la Ing. ORFEO MAZZITELLI S.p.A., nel luglio del 1999, si è aggiudicata un appalto per eseguire i lavori di costruzione delle reti di fognatura di Statte e Taranto, per un importo complessivo di euro 5.887.774,84. Appalto bandito dall'Acquedotto Pugliese;

❖ la Ing. ORFEO MAZZITELLI S.p.a., in ATI con la EUROGIARDINAGGIO di MAISTO Nicola di Villaricca (NA) (capogruppo mandataria), nel novembre del 2004, si è aggiudicata un appalto relativo alle opere di mitigazione dell'impatto ambientale nell'aeroporto civile di Bari, mediante sistemazione di aree a verde, per un importo complessivo di euro 2.166.084.00, appalto gestito dalla SEAP;

❖ la Ing. ORFEO MAZZITELLI S.p.a. ha ricevuto un finanziamento di 8.688,00 euro, nell'ambito del POR Puglia Misura 4.1. Azione A "servizi reali alle imprese" con Determinazione n.160 di Rep. Cod. cifra 044/Dir/2003/00/60 della Regione Puglia, pubblicata sul BURP n. 48 del 07/05/2003;

❖ la Ing. ORFEO MAZZITELLI S.p.a., ha usufruito di una agevolazione concessa dalla Regione Puglia nell'anno 2004<sup>8</sup>, concernente un contributo in conto interessi per un consolidamento delle passività bancarie a breve, per un importo di debito consolidato di euro 300.000,00<sup>8</sup>:

❖ la Ing. ORFEO MAZZITELLI G.A.S. S.r.l., ha ricevuto un finanziamento di 41.103,12 euro, nell'ambito del POR Puglia Misura 4.1. Azione A "servizi reali alle imprese" con Determinazione n.160 di Rep. Cod. cifra 044/Dir/2003/00/60 della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P n. 48 del 07/05/2003:

❖ la AMALFITANA GAS S.r.l., con graduatoria pubblicata su B.U.R.P. n. 132 del 04.11.2004, è stata ammessa al finanziamento, in attesa di erogazione, di euro 59.666,60 nell'ambito del POR Puglia Misura 4.1. Azione A "servizi reali alle imprese";

❖ la SER.FIN. S.p.A. e la controllata FAVER S.p.A. hanno contribuito alla raccolta fondi per LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO, rispettivamente per euro 15.000,00 e 25.000,00, per complessivi euro 40.000,00. La FAVER S.p.A. risulta essere tra i maggiori appaltatori dell'AQP S.p.A.. A titolo esemplificativo, si evidenzia che nel 2005 l'ATI FAVER S.p.A.- EDILALTA si è aggiudicata l'appalto, gestito dall'AQP, per la realizzazione del raddoppio del serbatoio in agro di Gioia del Colle, per un importo complessivo di euro 21.993.683,01;

❖ la SOGEA S.r.l. (di proprietà dello zio e amministrata dal cugino di Mazzitelli), che ha contribuito alla raccolta fondi per La Puglia prima di tutto per euro 10.000,00; risulta essere stata ammessa al finanziamento per il bando POR Puglia – anno 2000/2006 misura 4.1 azione A

❖ la MERULA S.r.l e la controllata SVIMM SERVICE hanno contribuito alla raccolta fondi per LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO ciascuno per euro 10.000,00, per complessivi euro 20.000,00. La SVIMM risulta essere appaltatrice sia della Regione Puglia, sia delle Aziende U.U.S.S.LL. pugliesi;

❖ la CARTON PACK S.r.l. ha contribuito con euro 30.000,00 all'attività del movimento LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO. In ATI con la F.DIVELLA S.p.A ha richiesto, il 20 aprile del 2004, un finanziamento di euro 7.943.000,00 a valere sulla misura 4.18 POR Puglia 2000/2006, contratti di programma e APO "Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale";

❖ la MEGAMARK S.r.l. del gruppo MEGAMARK, riconducibile a POMARICO Giovanni, ha contribuito alla raccolta fondi de LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO per euro 20.000,00. La MEGAFRUIT S.r.l., altra società del gruppo, il 11.03.2004, ha ricevuto un contributo di euro 100.000,00, relativamente al POR 2000-2006 Asse IV "Sistemi locali di "Sviluppo" – Misura 4.17 "Aiuti al Commercio" Azione a);

❖ STASI Primo, amministratore unico della ETACONS S.r.l., e la moglie Barbara MARIELLA hanno versato a LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO un contributo rispettivamente di euro 15.000,00, euro 10.000,00 e euro 10.000,00, per complessivi euro 35.000,00. A fronte di ciò, giova evidenziare che:

1. la ETACONS S.r.l., il 20 dicembre 2004, nell'ambito del programma INTERREG, in ATI con il Politecnico di Bari, si è aggiudicata un appalto per servizi da rendere allo Stato Albanese per la

Fluoride Intake  
Concepts for Fluoridation

Ma, per quello che qui maggiormente ci riguarda, ai fini della valutazione imposta a questo Giudice ex art. 273 c.p.p., si evidenzia che, secondo gli adempimenti previsti dalla normativa (sopra succintamente riportata all'inizio della presente ordinanza cautelare) in materia di finanziamento elettorale e ai partiti politici il candidato Raffaele FITTO e l'associazione politica e lista elettorale "La Puglia prima di tutto" hanno, rispettivamente, presentato in data 31 maggio 2005, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale c/o la Corte d'Appello di Bari, la dichiarazione ex art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, delle spese affrontate per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento per il candidato Presidente Raffaele FITTO. In tale dichiarazione, presentata dal mandatario elettorale Felice Fitto, si attesta che la campagna elettorale è stata interamente finanziata dai partiti che hanno sostenuto la candidatura e che il candidato Raffaele FITTO non ha percepito alcun contributo da parte di soggetti od enti pubblici e/o privati, spendendo personalmente meno di euro 2.582,98 avvalendosi unicamente di denaro pubblico (allegato n. 115 della informativa

costituzione degli uffici del Genio Civile, per un importo di euro 100.000,00 a favore della sola ETACONS S.r.l.;

2. la ETACONS S.r.l., nel 2001, in ATI con il Consorzio SDD, Deloitte e Touche ed RPA di Perugia, si è aggiudicata un appalto gestito dall'AQP, relativo al piano di riordino idrico fognante del basso Salento, per un importo pari a Lire 250.000.000 a favore della sola ETACONS S.r.l.;

3. STASI Primo è stato consulente sia del commissario delegato per l'emergenza ambientale, sia del commissario delegato per l'emergenza idrica negli anni 2003-2004 (Commissario FITTO), per cui ha ricevuto un compenso compreso tra 20.000,00 e 30.000,00 euro.

❖ RICCHIUTO Tommaso, già menzionato, ha contribuito alla raccolta fondi de LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO per euro 50.000,00. La IGECO S.p.A., di cui RICCHIUTO è Direttore generale, in ATI con la SICEM, nel 2000 si è aggiudicata, per un importo presunto di euro 3.898.263,16, un appalto di durata triennale per l'AQP, appalto che è stato prorogato fino 31.03.2006;

❖ la ELLE GROUP ADVERTISING S.r.l. e la PROGETTO & IMMAGINE S.r.l. della famiglia LOMBARDINI hanno contribuito alla raccolta fondi per LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO ciascuno per euro 5.000,00, per complessivi euro 10.000,00. Altra società del gruppo LOMBARDINI, la BI QUATTRO S.r.l. risulta concessionaria del servizio di promozione pubblicitaria della SEAP S.p.A.; (Su questa vicenda si dirà meglio nel paragrafo SEAP);

❖ la AB S.r.l. e la MEGATREND S.r.l., riferibili ad Antonio BUCCI, risultano appaltatrici della SEAP S.p.A.. Le due società hanno contribuito alla raccolta fondi per LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO, ciascuna per euro 10.000,00, per complessivi euro 20.000,00;

❖ la DONDI COSTRUZIONI S.r.l. risulta tra i maggiori appaltatori dell'AQP S.p.A. La società ha contribuito alla raccolta fondi per LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO per euro 12.000,00;

❖ la LACAITA PIETRO S.r.l. ha contribuito alla raccolta fondi per LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO per euro 50.000,00. La società ha ricevuto un finanziamento di euro 27.142,33, nell'ambito dei POR Puglia 2000/2006 nella misura 4.1 "aiuti al sistema industriale PMI e artigianato" azione a);

❖ la PRIDESA PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. ha versato a LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO un contributo pari a euro 30.000,00. Nell'anno 2004 la PRIDESA PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. si è aggiudicata un appalto, bandito dall'AQP, relativo alla gestione ed adeguamento degli impianti di depurazione dell'ambito 4 relativo agli impianti di Bari EST (quartiere Japigia), Bari Ovest (quartiere San Paolo), Bitonto, Mariotto e Palombaio. L'appalto, per un importo di 5/6 milioni di euro annui, ha la durata di tre anni, con possibilità di proroga.

Il Giudice  
Chiusone 12/10/2005

conclusiva).

Successivamente, in data 22 luglio 2005, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale c/o la Corte d'Appello di Bari, il consuntivo delle spese affrontate dal movimento politico "La Puglia prima di tutto" per la campagna elettorale regionale e delle relative fonti di finanziamento, così come previsto dall'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, con allegate 95 dichiarazioni previste dal comma 3 dell'art. 4 della legge 659/81 e i documenti di spesa. (allegato n. 116 della informativa conclusiva); in tale dichiarazione, presentata dal tesoriere del citato movimento politico, Filippi Filippi, si attesta che l'associazione ha ottenuto finanziamenti e contributi per un totale di euro 1.277.600,00 e che erano state affrontate spese per euro 1.234.859,75 rispettando i limiti di spesa prescritti dall'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43. I contributi dichiarati, di cui alle allegate dichiarazioni congiuntamente rese per legge dal soggetto erogante e dal percipiente, non comprendono quelli erogati direttamente dalle società del c.d. gruppo Tosinvest (pari a complessivi euro 300.000,00) peraltro, come si ricorderà, percepiti a campagna elettorale chiusa. Invece sono stati dichiarati i finanziamenti erogati durante la campagna elettorale direttamente dal partito politico dell'UDC (a questo erogati, come sopra documentalmente dimostrato, direttamente ed esclusivamente dalle società del gruppo Tosinvest) pari a euro 200.000,00. Successivamente, in diverse date, alla Presidenza della Camera dei Deputati, ai sensi della legge 18 novembre 1981, n. 659, le dichiarazioni congiunte delle contribuzioni ricevute, fatta eccezione, come detto, di quelle relative ai contributi pervenuti dalle segreterie dell'UDC e tra queste, risultano trasmesse anche le dichiarazioni congiunte che, apparentemente, avrebbero sottoscritto i rappresentanti legali delle società del c.d. gruppo Tosinvest (vedi l'allegato n. 117 della informativa conclusiva)

*proprio rendiconto le somme percepite e trasmetterà alla Camera dei Deputati la presente dichiarazione congiunta entro tre mesi dal percepimento.*

In merito al contenuto e alle modalità di compilazione e sottoscrizione delle dichiarazioni congiunte riferibili alle società della holding Tosinvest, a prima vista, gli inquirenti hanno rilevato una macroscopica differenza grafica tra le firme apposte dinanzi ai Finanziari da Arnaldo Rossi, Carlo Trivelli e Sergio De Benedetti e quelle riportate sulle dichiarazioni congiunte all'epoca della contribuzione, motivo per cui gli inquirenti (anche se tale vicenda non risulta, almeno in relazione a questa istanza cautelare, essere allo stato sfociata in una esplicita e formale contestazione a carico di tali soggetti) hanno nella informativa conclusiva espressamente sottolineato la presenza di forti dubbi sull'autenticità delle firme apposte sulle dichiarazioni congiunte, che in alcuni casi sono risultate essere null'altro che un collage di fotocopie e che sembrano tutte apposte da un medesimo soggetto, che avrebbe anche sottoscritto tutte le disposizioni di bonifico bancario relative ai finanziamenti concessi inviate ai competenti istituti di credito.

In merito è utile, a maggior chiarimento, ricordare qui come a seguito di un confronto effettuato dai Finanziari inquirenti tra le dichiarazioni acquisite presso il gruppo di società Tosinvest e quelle sequestrate presso lo studio Filippi Filippi, distinte per soggetto erogante, tenendo conto che nei casi in cui il sistema di amministrazione adottato dalla società del gruppo in parola è stato quello del Consiglio di amministrazione (es. Casa di Cura Privata Santa Lucia S.r.l. e Cooperativa Editoriale Libero a r.l.) le erogazioni di finanziamento non risultano essere state deliberate né dall'organo amministrativo competente né dall'organo volitivo come risulta dall'analisi dei libri sociali.

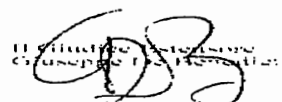
Nel caso in cui, invece, il sistema di amministrazione adottato è stato quello dell'Amministratore unico - la cui competenza in materia di erogazione di finanziamenti ai partiti, seppur materia di straordinaria amministrazione poiché estranea all'oggetto sociale, è stata rivendicata come legittima dal rappresentante delle società interpellate - non è stato semplicemente rinvenuto alcun atto deliberativo di tale organo sociale, il tutto in difformità alle pure chiare prescrizioni di cui all'art. 7 della legge 195 del 1974 e, per amore di precisione, si deve evidenziare che solo ed unicamente il contributo concesso dalla

Il Presidente del Consiglio  
Giuseppe De Michelis

“Cooperativa Editoriale Libero” (con bonifico del 28.4.2005 sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 50.000,00 in favore della lista elettorale “La Puglia prima di Tutto” con causale “Erogazione liberale” con addebito del c/c 17287B) è stato ratificato “a posteriori” in data 10 novembre 2005 dal Consiglio d’Amministrazione composto da Giampaolo ANGELUCCI, Arnaldo Rossi, Sergio De Benedetti e Carlo Trivelli.

In particolare il De Benedetti, anche in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società “Santa Lucia 2000 S.r.l.”, in sede di perquisizione, ha sottoscritto e consegnato ai Finanziari una dichiarazione in cui attesta *“che l'erogazione di contributi effettuate a favore di movimenti e partiti politici nel periodo 1 gennaio 2004 – 31 maggio 2005 è avvenuta in funzione dei poteri a lui spettanti in forza dello Statuto Sociale, che non prevede che tale determinazione sia riservata ai soci, bensì all'Organo Amministrativo, che è munito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”*. (vedi allegato n. 120 della informativa conclusiva), ma anche nel suo caso la comparazione tra la firma apposta sulla predetta dichiarazione e la firma apposta sulle dichiarazioni congiunte, come già detto, ha suscitato nei Finanziari inquirenti forti dubbi sulla autenticità di quest'ultima (per i motivi meglio spiegati nelle pagg. 91 e seguenti della richiesta dei PP.MM., anche relativi alle condotte dei coindagati Rossi e Trivelli, posizioni tutte che qui si omette di riportare non solo per evitare inutili ripetizioni, quanto, e soprattutto, perché non riguardano direttamente la posizione dei tre coindagati nei cui confronti è stata richiesta l'applicazione di misure cautelari personali, trattandosi, allo stato, solo di considerazioni che, per quanto eventualmente fondate in fatto, sono state rese esclusivamente *ad colorandum*).

Anche Arnaldo Rossi, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante delle società “Investimenti Immobiliari Italiani S.r.l.” e “Tosinvest Servizi S.r.l.” in sede di perquisizione, ha sottoscritto e consegnato una dichiarazione in cui attesta *“che l'erogazione di contributi effettuate a favore di movimenti e partiti politici nel periodo 1 gennaio 2004 – 31 maggio 2005 è avvenuta in funzione dei poteri a lui spettanti in forza dello Statuto Sociale e che nessuna delibera al riguardo è stata assunta dall'assemblea dei soci”* (di cui all'allegato n. 122 della informativa conclusiva) ed anche per lui la comparazione eseguita dagli inquirenti tra la firma apposta sulla predetta dichiarazione e la



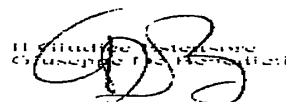
firma apposta sulle dichiarazioni congiunte susciterebbero dubbi sulla genuinità di quest'ultima e, peraltro, come nel caso precedente, entrambe le erogazioni sarebbero state disposte senza preliminare delibera del consiglio di amministrazione della cooperativa che successivamente ha ratificato l'erogazione.

Anche per Carlo Trivelli, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* delle società "Giada S.r.l.", "PRARES S.r.l.", "TGS 2004 S.r.l.", "SPE S.r.l." e "Tosinvest Immobiliare S.r.l.", tutte facenti parte del gruppo Tosinvest, in sede di perquisizione da parte dei Finanziari baresi, egli ha sottoscritto e consegnato una dichiarazione in cui attesta *"che l'erogazione di contributi effettuate a favore di movimenti e partiti politici nel periodo 1 gennaio 2004 – 31 maggio 2005 è avvenuta in funzione dei poteri a lui spettanti in forza dello Statuto Sociale e che nessuna delibera al riguardo è stata assunta dall'assemblea dei soci in quanto lo Statuto sociale non prevede che tale determinazione sia riservata ai soci, bensì all'Organo Amministrativo, che è munito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione"* (di cui all'allegato n. 124); come per i due amministratori del gruppo Tosinvest precedenti, anche nel suo specifico caso la comparazione tra la firma apposta sulla predetta dichiarazione e la firma apposta sulle dichiarazioni congiunte hanno suscitato nei Finanziari inquirenti fortissimi dubbi sulla genuinità di quest'ultima, e, infine, come per i casi precedenti, in ordine alle erogazioni della holding Tosinvest all'UDC non è stata rinvenuta alcuna dichiarazione congiunta prevista dalla legge relativa al finanziamento ai partiti sopra ricordata (*ad colorandum* si ricorda come, in merito, l'indagato Trivelli abbia dichiarato – nell'allegato 126 alla informativa conclusiva – ai verbalizzanti che, secondo lui, tali dichiarazioni non erano obbligatorie per legge).

Riassumendo, quindi:

A) i finanziamenti erogati da società del gruppo Tosinvest sarebbero stati decisi dagli amministratori unici:

- De Benedetti per la "Santa Lucia 2000 S.r.l.";
- Trivelli per "Giada S.r.l.", "PRARES S.r.l.", "TGS 2004 S.r.l.", "SPE S.r.l." e "Tosinvest Immobiliare S.r.l.";
- Rossi per la "Investimenti Immobiliari Italiani S.r.l." e per "Tosinvest



**Servizi S.r.l."**

B) I finanziamenti erogati da società comunque controllate dalla holding Tosinvest per le quali è stato istituito un consiglio di amministrazione non sarebbero mai stati deliberati dall'organo societario, non avendone trovato i Finanziari alcuna traccia nella documentazione societaria della Cooperativa Editoriale Libero (che, come già detto, ha adottato una ratifica a posteriori di tale atto) e della "Casa di Cura Privata Santa Lucia S.r.l." e, in ogni caso, le dichiarazioni congiunte per i finanziamenti di cui al punto 1) e 2) del presente paragrafo, laddove rinvenute, non sembrano sottoscritte dai rispettivi amministratori unici, ovvero le firme apposte sembrano contraffatte (stante la grafia, secondo gli inquirenti, sarebbero state apposte da un unico soggetto) o frutto di fotocomposizione, ed allo stesso modo sarebbero state adottate le disposizioni di pagamento agli istituti di credito, che parimenti non sembrano sottoscritte dai rispettivi amministratori unici.

\*\*\*

Traendo, a questo punto, le somme delle condotte effettivamente commesse dai primi due coindagati (secondo l'ordine riportato nell'epigrafe della presente ordinanza), alla luce della documentazione acquisita presso lo studio della commerciale del Filippi Filippi e presso le varie imprese facenti capo al gruppo Tosinvest, nonché alla luce delle intercettazioni telefoniche sopra ricordate, e delle "incongruenze", *rectius* falsità (ideologiche) palesemente rilevabili dal raffronto tra il pur chiaro dettato normativo, soprattutto regionale, in materia di R.S.A., le dichiarazioni dei vari direttori delle AUSL pugliesi nel cui territorio erano ubicate delle R.S.A. ed il contenuto delle delibere di Giunta e dell'A.Re.S. indicate nei capi 1) e 2) della rubrica, ritiene questo Giudice, eseguendo la valutazione – in base ai principi ermeneutici all'uopo fissati dall'art. 273 c.p.p. – dei gravi indizi di colpevolezza evidenziati dal coacervo delle risultanze di indagine preliminare sinora delibate da chi scrive, così come individuate dagli inquirenti in capo agli indagati (per cui è stata richiesta applicazione di misura cautelare personale) di cui ai primi cinque capi della imputazione formata dai PP.MM. a loro carico, che tali indizi siano sufficientemente gravi da giustificare, al momento sotto tale primo e pur necessario profilo valutativo, l'accoglimento della richiesta cautelare dei

  
 Giuseppe De Benedetti



Raffaele, di fatto indiscutibilmente piegata alla necessità di “centralizzare” a livello regionale la gestione delle singole RSA, ideando all'uopo la particolare figura giuridica dell'A.re.S. (diretta dall'inizialmente fidato Morlacco) non per le evidenziate necessità di tipizzazione degli interventi in funzione del territorio e della qualità del servizio da offrire, bensì, stando a quelli che sono stati gli scopi realmente avuti di mira con la gara di appalto *de qua* e, in maniera ancora più evidente, con la mancata estensione di tale servizio, per consentire una gestione semplificata dell'intera vicenda corruttiva di cui ai capi 3) e 4) della contestazione in epigrafe.

D'altra parte tra i compiti demandati all'A.re.S. dalla Legge n. 24 del 2001 (artt. nn. 1 e 2), come già spiegato *supra*, non si ritiene assolutamente che, proprio per il già commentato tenore letterale di tale norme, che rientri in modo alcuno il compito di gestione di gare per appalti di servizi (tenore letterale peraltro pacificamente avallato nella telefonata tra FITTO e Morlacco n° 2592 del 7.4.2005 già ampiamente commentata, allorquando il direttore *pro tempore* dell'A.Re.S. diceva testualmente al Presidente regionale uscente che l'A.Re.S. non aveva mai proposto atti del genere in Giunta), nè tantomeno compiti di coordinamento di tale funzione, attribuita in via esclusiva alla AA.UU.SS.LL. per effetto delle considerazioni sopra già diffusamente espresse.

Quanto accaduto in Puglia, quindi, costituisce esempio di asservimento della funzione pubblica ad esigenze diverse da quelle tipiche.

La lettura, alla luce delle intercettazioni telefoniche e della documentazione acquisita in sede di perquisizione, della sequenza provvedimentale che attraverso la non trasparente gestione della gara da parte dell'A.re.S. Puglia, ha portato all'assegnazione dell'appalto di undici RSA della Regione Puglia in favore del “Consorzio San Raffaele” di Roma, come sopra esaminata nei singoli passaggi ricostruttivi della vicenda, contiene, a parere di questo Giudice, i gravi indizi di colpevolezza (a carico dei primi due indagati di cui alla epigrafe della presente ordinanza) per la loro corresponsabilità nell'esecuzione di un originario progetto, volto sin dalla sua origine a forzare la meccanica istituzionale e burocratica dell'ente pubblico territoriale al fine di consentire il raggiungimento dello scopo primario di appaltare a privati le citate R.S.A., altrimenti non realizzabile, sia per quanto già accennato sotto il profilo

Il Giudice  
Giuseppe F. F. F.

normativo, sia sotto il profilo concretamente fattuale, atteso che ottenere dai singoli direttori generali delle AA.UU.SS.LL. territorialmente competenti per la gestione delle singole gare, la condotta ottenuta dal "solo" Morlacco, presentava evidenti profili di incertezza operativa ed appariva comunque incompatibile con le tempistiche della vicenda, "nata" nel secondo trimestre dell'anno 2004 e, quindi, allo scopo ultimo di ottenere, quale prezzo per il "perfezionamento" di tale vicenda corruttiva culminata nell'aggiudicazione del citato appalto delle undici R.S.A. al consorzio capeggiato sostanzialmente dall'ANGELUCCI, nel novembre dello stesso anno (quindi, in epoca compatibile con gli impegni elettorali del Presidente *pro tempore* della Regione), il finanziamento alla lista del predetto candidato per mezzo milione di Euro (giunti nella disponibilità del tesoriere della lista elettorale "La Puglia prima di tutto" con le numerose cautele sopra descritte).

L'illiceità genetica delle condotte realizzatrici dell'*affaire* emerge in chiara evidenza proprio in occasione del rifiuto, opposto all'ormai "sconfitto" Fitto dal Morlacco, alla concessione dell'estensione del servizio per ben altre quattro RSA della Regione Puglia; infatti, a detta estensione (peraltro illegittima) che formava parte integrante del *pactum sceleris* tra i primi due coindagati, come già detto, non si è pervenuti proprio perché l'esito delle consultazioni, sfavorevole per il Presidente *pro tempore*, aveva consentito alle strutture burocratiche della Regione Puglia, sino a quale momento assolutamente asservite alla volontà del Governatore, di non tener più conto delle sue volontà non proprio trasparenti ed in linea con i principi di buona amministrazione, oltre che quanto mai intempestive in relazione al non lieve impegno economico che le stesse comportavano, anche per gli anni a venire, per l'ente Regione.

Sotto un profilo più squisitamente giuridico, pertanto, ritiene questo Giudice che, alla luce di tutte le argomentazioni sinora esposte, gli elementi raccolti ed esposti dai PP.MM. nella fase delle indagini preliminari, allo stato, in assenza del rinvenimento nelle carte processuali di elementi contrari e favorevoli ai primi due coindagati, consentono di delineare chiaramente, ai fini di cui all'art. 273 c.p.p., le ipotesi di corruzioni sopra contestate sub capi 3) e 4) della rubrica a loro carico (oltre che, ovviamente, per i capi di imputazione 1 e 2 che sono strettamente prodromici a tali capi, più gravi, di imputazione e che risultano palesemente a questi – oltre che al delitto di cui al successivo capo 5) della

Il Giudice  
Giuseppe De Mattei

imputazione – avvinti da un evidente e quanto mai robusto preordinato disegno criminoso).

Appare, dalla esposizione incrociata (cioè contemporaneo esame temporale degli atti amministrativi, comparazione con la vigente normativa statale in tema di finanziamento ai partiti e candidati, nonché di quella statale e regionale relativa alla creazione ed agli specifici compiti dell'A.Re.S. e funzioni delle R.S.A., dichiarazioni e note dei singoli direttori delle A.U.S.L. pugliesi aventi una R.S.A. nel loro territorio, indizione del bando di gara per l'aggiudicazione a privati per ben sette anni della gestione di undici R.S.A., "valutazioni" della commissione giudicatrice, atti prodromici alla estensione di tale appalto ad altre quattro R.S.A. fatti dal Morlacco nel marzo 2005 ed improvviso dietrofront dello stesso meno di un mese dopo, con scuse al Presidente regionale uscente palesemente poco coerenti con la condotta sino a quel momento tenuta, telefonate intercettate tra il Presidente FITTO, l'ANGELUCCI ed il Filippi Filippi e, infine, confronto tra le dichiarazioni ricevute telefonicamente e la documentazione bancaria trovata nello studio del Filippi Filippi e presso le sedi di società tutte facenti capo al c.d. gruppo Tosinvest) chiaramente delineato il quadro giuridico della corruzione, caratterizzato dalla sussistenza del mercimonio della funzione pubblica, attuato mediante la funzionalizzazione della stessa al soddisfacimento di interessi di parte e mediante la adozione di una serie di atti amministrativi illegittimi.

Al fine di valutare le contestazioni di reati di corruzione appare qui utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte su alcuni aspetti del reato di corruzione al fine di dare spiegazioni in ordine alle ragioni che hanno condotta l'Ufficio di Procura a contestare i reati di cui alle imputazioni.

Anzitutto, perché sia integrato l'elemento oggettivo della fattispecie è necessario che sussistano i seguenti segmenti:

a) in relazione all'atto dell'ufficio del p.u.

a1. finalità di omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio

ovvero:

a2. aver omissso o ritardato un atto del proprio ufficio ovvero aver compiuto un atto contrario al proprio ufficio

Il Presidente del Consiglio  
Giovanni Conso

b) ricezione di denaro o altra utilità ovvero accettazione della promessa di ricezione di denaro o altra utilità.

Tutti i menzionati elementi sussistono nel caso di specie, come sarà evidente all'esito di una attenta verifica della consolidata lettura della fattispecie.

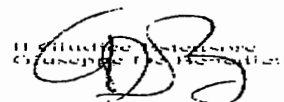
L'atto contrario ai doveri del proprio ufficio, sebbene sia intuitivamente di più immediata percezione il caso concreto la corruzione in cui il mercimonio abbia ad oggetto un provvedimento del p.u., secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: *"...non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale"* (ovviamente purchè connotato dalla contrarietà di cui si dirà tra breve; in tal senso, *ex multis*, Cass. Pen., sez. VI, 15/02/1999, n.3945, Di Pinto). Inoltre si deve ritenere che la mancata individuazione in concreto del singolo "atto" che avrebbe dovuto essere omesso, ritardato o compiuto dal pubblico ufficiale, contro i doveri del proprio ufficio, non faccia venire meno il delitto ove venga accertato che la consegna del denaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per ristabilirne i favori<sup>9</sup>; questo è particolarmente vero in un procedimento complesso, avente ad oggetto una molteplicità di atti, ragione per cui rileva la finalizzazione dell'azione<sup>10</sup>.

Nel caso di specie, non soltanto vi è stata, nel complesso, una generale condotta da parte del Governatore, ovviamente in concorso con altri pp.uu. (ed in particolare del direttore *pro tempore* dell'A.Re.S.) diretta a favorire il soddisfacimento non già di pubblici interessi, bensì di private aspettative di terzi in relazione alle contingenti circostanze elettorali, ma abbiamo assistito all'esecuzione di specifici atti amministrativi la cui illegittimità è stata rimarcata talora anche o nelle stesse comunicazioni telefoniche ovvero, addirittura, in altri, successivi, atti amministrativi della stessa Amministrazione Regionale.

In tema, quindi, di contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio, l'elaborazione giurisprudenziale in materia, ormai ricchissima, consente di sintetizzare rapidamente i risultati pacifici cui si è pervenuti, da parte della elaborazione dottrinale e, soprattutto, giurisprudenziale, in particolare in tema di individuazione degli indici di contrarietà dell'atto ai doveri dell'ufficio.

<sup>9</sup> Cass. pen., sez. VI, 05/03/1996, n.5340, Magnano, Cass. Pen., 1997, 1338

<sup>10</sup> Cass. pen., sez. VI, 25/06/1998, n.11507, Zuin e altri, Cass. Pen., 1999, 3129



Premesso che, come riferisce la Suprema Corte: *"la corruzione propria non postula l'illegittimità dell'atto imputabile all'amministrazione"* (ex plurimis, Cass. pen., sez. VI, 04/09/2001, n.32938, Querci e altri), va tuttavia riconosciuto che la illegittimità dell'atto è il più elementare indice rivelatore della contrarietà ai doveri di ufficio. Va da sé pertanto che immediata sarà l'individuazione del requisito della contrarietà ai doveri laddove risulti il contrasto "con norme giuridiche, con istruzioni di servizio". Tuttavia assumono rilevanza, come si dirà, tutte le condotte che "violino quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione" (Cass. pen., sez. VI, 15/02/1999, n.3945, Di Pinto).

In altri termini, la norma non fa riferimento alla illegittimità, sicché se quest'ultima è senz'altro chiaramente indicativa di una contrarietà ai doveri di ufficio, è ben vero che quest'ultima contrarietà è categoria più ampia della palese illegittimità e, infatti, la Suprema Corte ha precisato che: *"se l'illegittimità dell'atto può costituire un indice della sua contrarietà ai doveri di ufficio, la corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge non esclude l'asservimento della funzione pubblica, per denaro, agli interessi privati"* (Cass. pen., sez. VI, 03/11/1998, n.12357, Giovannelli).

**"Con il risultato – per dirla con Cass. pen., sez. VI, 07/12/1994- che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri di ufficio".**

Né può assumere rilievo scriminante ai fini della qualificazione dell'esercizio del potere discrezionale come "atto contrario ai doveri di ufficio" la circostanza che gli atti amministrativi posti in essere dal pubblico ufficiale abbiano superato il vaglio di legittimità (che comunque nella fattispecie non vi è mai stato) del giudice amministrativo, trattandosi di risultato contingente e particolare, connesso alle concrete modalità di impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha valutato come "atti contrari ai doveri di ufficio" le modifiche apportate, sulla base di intese corruttive, dai soggetti investiti del potere decisionale alla delibera consiliare relativa alla privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da modellare le determinazioni amministrative alle esigenze di

Il Giudice Amministrativo  
Giuseppe Di Pinto



sua ragione determinante non nell'interesse pubblico, ma anche e prevalentemente nell'interesse privato<sup>13</sup>.

Sempre in tema di reato di corruzione propria, occorre aver riguardo non ai singoli atti amministrativi effettuati, ma **all'insieme del servizio reso dal p.u. al privato**; per cui, anche se ogni atto **separatamente considerato** corrisponde ai requisiti di legge, comunque **l'asservimento costante della funzione, per denaro, agli interessi del privato concreta il reato di corruzione previsto dall'art. 319 c.p.**: ne consegue che l'atto contrario ai doveri d'ufficio non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento (e pertanto non solo gli atti formali) del pubblico ufficiale che sia, in qualsiasi modo, in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di **fedeltà, imparzialità ed onestà** che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione; con la conseguenza che la mancata individuazione in concreto del singolo "atto" che non avrebbe dovuto essere omesso o ritardato ovvero avrebbe dovuto essere compiuto dal pubblico ufficiale non fa venir meno il reato previsto dall'art. 319 c.p., ove venga accertato che la consegna del denaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione.

Una situazione illecita del genere concretizza il reato di corruzione ogni qual volta il **pubblico ufficiale si ponga a disposizione del privato, in violazione dei doveri d'imparzialità, onestà e vigilanza** ed in tali casi si ha violazione di un doppio dovere: quello, per così dire "esterno", di imparzialità, comune ad altri delitti contro la p.a., dovere che si considera violato ogniqualvolta il p.u. o l'incaricato di pubblico servizio agiscano in ragione di una privata utilità, e

<sup>13</sup> Cass. pen., sez. VI, 15/02/1999, n.3945, Di Pinto, Cass. Pen., 2000, 1223; Cass. pen., sez. VI, 12/06/1997, n.11462, Albini e altri, Giust. Pen., 1998, II, 625. Per Cass. pen., sez. VI, 08/11/1996, n.10851, Malossini e altri, Riv. Pen., 1997, 31 la corruzione c.d. "impropria", di cui all'art. 318 c.p., è configurabile non soltanto con riguardo agli atti vincolati del pubblico ufficiale, ma anche con riguardo a quelli discrezionali, sempre che questi non siano contrari ai doveri d'ufficio, indipendentemente dall'indebita retribuzione la quale, di per sé, comportando violazione del solo dovere "esterno" che impone di non accettarla, e non anche del dovere "interno", che impone di rispettare le regole che presidono all'emanazione dell'atto, non implica necessariamente contrarietà dell'atto medesimo ai doveri d'ufficio, ben potendo esso risultare comunque idoneo alla miglior soddisfazione dell'interesse pubblico, sì da poter essere considerato, in effetti, al pari dell'atto vincolato, come l'unico possibile. Per converso, quando l'indebita retribuzione, o la relativa promessa, siano finalizzate a far sì che la facoltà discrezionale sia esercitata in modo difforme da quello altrimenti suggerito dall'equilibrata e disinteressata valutazione della situazione concreta, si sarà in presenza di corruzione c.d. "propria" cioè per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Il Giudice  
Giuseppe F. F. F. F. F.

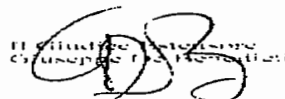
quello specifico o, se si vuole, "interno" di uniformare i singoli atti dell'ufficio o del servizio alle norme di legge o alle altre direttive della p.a., sì da soddisfare esclusivamente l'interesse di questa, al di fuori di qualunque operazione inquinante di mercimonio dei doveri pubblicistici.

Pertanto sono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (siccome vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, **pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio), dall'osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e d'imparzialità**; la funzione svolta dal pubblico ufficiale sia asservita, per denaro, ad interessi estranei alla p.a.<sup>14</sup>.

Ne consegue, ai fini della distinzione tra corruzione propria ed impropria, che nella prima il pubblico ufficiale, violando anche il solo dovere di correttezza, connota l'atto di contenuto privatistico, così perseguendo, esclusivamente o prevalentemente, l'interesse del privato corruttore; nella seconda, invece, il pubblico ufficiale, che accetta una retribuzione per l'unico atto reso possibile dalle sue attribuzioni, viola soltanto il dovere di correttezza.

Ancora, sempre in tema di corruzione propria, le dimissioni da una carica politica elettiva possono rappresentare un atto contrario ai doveri di ufficio, quando violano il dovere di imparzialità, ossia risultano poste in essere non già per una scelta discrezionale legittima, di natura squisitamente politica, ma a fronte del compenso promesso o ricevuto, con lo scopo di assicurare ad un soggetto privato il maggior beneficio, configurando quindi una "totale svendita" delle funzioni pubbliche (nel caso di specie la S.C. ha valutato come "atti contrari ai doveri di ufficio" le dimissioni concertate di alcuni consiglieri comunali, funzionali allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla "caduta" del sindaco, in quanto conseguenti alla dazione di somme di denaro e di altre utilità economiche da parte di un soggetto che voleva evitare che il legale rappresentante dell'ente territoriale gli revocasse l'incarico di presidente di un consorzio inter-comunale, il quale aveva affidato, proprio alla società della quale lo stesso soggetto era direttore generale, il settore dell'approvvigionamento idrico

<sup>14</sup> Cass. pen., sez. VI, 07/06/2001, n.32938, Querci e altri, Riv. Pen., 2001, 913



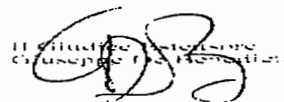
e delle altre infrastrutture a ciò necessarie). (Cass. pen., sez. VI, 02/07/2003, n.36780, imp. Zabatta).

Sempre in base alla casistica giurisprudenziale in materia di corruzione, tale delitto, per commissione di un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) il pubblico ufficiale che accetta somme di denaro per garantire ad una determinata società l'aggiudicazione di un appalto concorso **(esattamente come nella presente fattispecie)**, dovendosi escludere la natura di atto dovuto di tale procedura. Infatti nella gara ad evidenza pubblica in base al criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la quale si svolge l'appalto-concorso ai sensi dell'art. 24 della l. 8 agosto 1977 n. 584, la indicazione della commissione tecnica in ordine alla offerta economicamente più vantaggiosa costituisce elemento non vincolante, dal quale l'organo competente a stipulare il contratto può discostarsi adducendo la relativa motivazione tecnica ed economica<sup>15</sup>.

Per quanto riguarda il dato delle utilità ricevute (o, almeno, accettate in promessa) dal P.U. in cambio dell'atto/comportamento contrario ai doveri di ufficio, è ormai pacifico in giurisprudenza che le utilità oggetto di dazione o di promessa accettata non debbano necessariamente avere rilevanza patrimoniale.

Nella casistica, particolarmente varia, giunta ormai da tempo ad includere categorie chiaramente non valutabili in alcun modo in termini patrimoniali si include *"nella nozione di utilità di cui agli art. 318 e 319 c. p. è compreso qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale"* ( Cass. pen., 23/09/1987, Lombardi) e si è stabilito che l'utilità del pubblico ufficiale nel reato di corruzione può essere di natura non patrimoniale e consistere anche nell'interesse di un partito politico o nell'aspirazione di successo politico personale (Cass. pen., 26/01/1982 Alvau) e che soltanto le piccole regalie d'uso (p. es. il classico cestino natalizio o pasquale) possono escludere la configurabilità soltanto del reato di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio, previsto dall'articolo 318 c.p., e, comunque, mai quello di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, previsto dall'articolo

<sup>15</sup> Cass. pen., sez. VI, 12/06/1997, n.11462, Albini e altri, Cass. Pen., 1999, 505



319 c.p., perché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto stesso<sup>16</sup>.

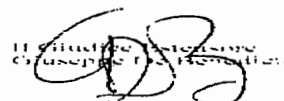
Di contro, quando vi è sproporzione nell'utilità ricevuta, anche ai fini della valutazione della contrarietà del comportamento/atto (compiuto, omissso o ritardato che sia) ai doveri dell'ufficio del P.U., appare indice univoco, sulla base delle più elementari massime di esperienza, della contrarietà agli atti di ufficio di quanto compiuto (omissso o ritardato) dal pubblico ufficiale. Ed invero, il concetto di proporzione - da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale - riguarda soltanto la corruzione impropria di cui all'art. 318 c.p. che richiama la "retribuzione non dovuta" per il compimento di un atto dell'ufficio, e non pure la corruzione propria prevista dall'art. 319 c.p., relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, in cui non si fa riferimento al concetto di retribuzione, essendo sufficiente che la datio sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per l'accordo intervenuto, deve compiere o ha compiuto. Il principio di proporzione, infatti, in un delitto caratterizzato dall'inserirsi la condotta in un rapporto sinallagmatico fra le parti contrapposte deve valere non soltanto quando si negoziano atti di ufficio, ma anche quando l'accordo sia in vista del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, dell'omissione o del ritardo di atti dell'ufficio; in questi ultimi casi, anzi, essendo nella natura delle cose che il risultato debba proporzionalmente elevarsi. Il tutto risulta dal diverso atteggiarsi del sinallagma nelle due ipotesi criminose, ferma restando la corrispettività "funzionale" di ciascuna di esse, comprovata dal fatto che, mentre l'art. 318 c.p. fa riferimento ad "una retribuzione. non dovuta", l'art. 319 c.p. si limita a riferirsi alla ricezione di "denaro o altra utilità"<sup>17</sup>.

Il delitto di corruzione è reato di evento, caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi, alternativamente, con l'accettazione della promessa ovvero con il ricevimento dell'utilità da parte del pubblico ufficiale; quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a

<sup>16</sup> Cass. pen., sez. un., 24/01/1996, n.2780, Panigoni e altri, Cass. Pen., 1996, 2892, nota di CESQUI (Fattispecie relativa al regalo di un'imbarcazione di lusso con relativo motore ricevuto da un pubblico ufficiale per una complessa attività di falsificazione finalizzata a truffe di privati in danno dell'Aima); Cass. pen., sez. VI, 26/11/2002, n.60, Mohammad Zahid, Guida al Diritto, 2003, 13, 86; Cass. pen., sez. VI, 09/07/2002, n.30268, Rossi, Riv. Pen., 2003, 666

<sup>17</sup> Cass. pen., sez. VI, 15/02/1999, n.3945, Di Pinto, Cass. Pen., 2000, 1223

Il Presidente della Camera  
dei Deputati



"post factum" irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momento della dazione effettiva del compenso. Ne segue che, nel caso in cui l'accordo criminoso preveda (come poi, in relazione alle contestazioni sub 3 e 4 è di fatto avvenuto nella fattispecie) un versamento in più rate, il momento consumativo del reato coincide di volta in volta con i singoli versamenti (sulla base di tale principio la Corte ha escluso che, nel caso di specie, il termine di prescrizione del reato potesse decorrere dalla conclusione del patto corruttivo) (Cass. pen., sez. VI, 07/02/2003, n.23248, Zanotti e altri)

Alla luce di tale compendio giurisprudenziale sopra riportato, appare a questo Giudice che, in ogni caso, nei casi di cui ai capi 3) e 4) (oltre che al capo 6 della rubrica), a prescindere dalla legittimità degli atti amministrativi, cui formalmente il Presidente regionale *pro tempore* non ha partecipato ma per i quali, come rilevato dalle intercettazioni in corso, si è in prima persona adoperata, sui quali si è sinora discusso in relazione ai capi 2) e 3) della rubrica (e di cui, tra breve, si discuterà per il caso di cui al punto 6 della rubrica), appare evidente nelle intercettazioni come il Presidente abbia, reiteratamente, viola le regole di imparzialità e probità utilizzando la sua funzione pubblica per scopi personali, consistenti nell'ottenimento di quel finanziamento alla sua lista elettorale di cui al capo 5) della rubrica riportata in epigrafe (delitto che, come già detto, può – secondo la giurisprudenza di legittimità sopra in altra parte dell'ordinanza preliminarmente riportata – ben concorrere formalmente con il delitto di corruzione).

Alla luce di tutto quanto esposto, dunque, ritiene questo Giudice che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico di tutti gli indagati di cui ai primi cinque capi di imputazione, sotto il primo e preliminare profilo di cui all'art. 273 c.p.p., accogliendo, sempre sotto tale primo e preliminare profilo, la richiesta dei PP.MM. di applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dei primi due coindagati (secondo l'ordine dell'epigrafe della presente ordinanza cautelare).

\*\*\*

Venendo, a questo punto, alla delibazione del compendio indiziario raccolto a carico degli indagati di cui all'ultimo (sesto) capo di imputazione, pure relativo ad un episodio di corruzione (per la cui qualificazione giuridica,

Il Giudice  
Giuseppe De Rita

ovviamente, vale quanto sopra esposto in relazione ai capi 3 e 4 della medesima rubrica), osserva lo scrivente come le risultanze delle indagini preliminari a carico dei relativi indagati siano, ancora una volta, anzitutto costituite dai risultati dell'attività tecnica di intercettazione telefonica.

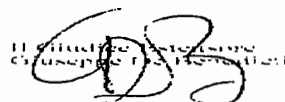
Da tali conversazioni intercettate, invero, sono stati rilevati alcuni episodi in cui, chiaramente, il Presidente FITTO, in pieno svolgimento campagna elettorale, ha esercitato la propria influenza sull'amministratore unico della controllata S.E.A.P. S.p.A. (società di cui la Regione puglia è proprietaria al 95% circa), ing. Domenico Di Paola, al fine di far ottenere l'affidamento di importanti commesse, da parte della società di gestione degli aeroporti pugliesi, in favore di soggetti da lui appositamente segnalati, soggetti che, come emerge dal tenore delle conversazioni che si valuteranno fra poco, in cambio di tale comportamento contrario ai principi dell'art. 97 Cost. da parte del Governatore *pro tempore*, gli hanno promesso, quale utilità illecita, di guadagnare consensi elettorali in vista delle imminenti consultazioni regionali.

Quanto forma oggetto di contestazione sub capo 6) della rubrica ha iniziato a prendere forma durante lo svolgimento delle indagini preliminari, allorché il Presidente FITTO, nell'ambito di una legittima iniziativa politica, trattava il passaggio nella sua coalizione del consigliere regionale Leonardo Maffione, capogruppo del partito UDEUR alla Regione, passaggio che sicuramente avrebbe aumentato i consensi elettorali alla propria lista, in vista della competizione amministrativa del 2005, dato che tale partito era stato, sino al quel momento, all'opposizione rispetto allo schieramento politico capeggiato dall'ex Governatore.

Ovviamente tale passaggio non era, per così dire, spontaneo, bensì condizionato, a quanto il Presidente Fitto ha riferito in una conversazione telefonica, dalla **“massima disponibilità”** che il Di Paola, quale direttore della SEAP, avrebbe dovuto dimostrare nei confronti dell'indeciso rappresentante del citato partito di centro sinistra, richiesta da evadere in quanto avrebbe reso deciso il Maffione sulla convenienza di transitare nello schieramento dell'ex Presidente.

Il Presidente FITTO, che durante la conversazione telefonica era in compagnia del politico dell'UDEUR, all'uopo invitato presso la sede della

Il Presidente  
Consiglio Regionale

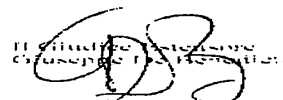


Presidenza della Regione per sottoscrivere la propria candidatura nelle liste del centro destra come rappresentante della sesta Provincia pugliese, la c.d. B.A.T., rivolgendosi al Di Paola, organizzava personalmente l'incontro tra l'imprenditore e uomo politico Maffione e l'amministratore della SEAP S.p.A., al quale ultimo il Presidente diceva testualmente: **"sono con il consigliere Maffione...di Barletta...lui, per una situazione sua aziendale, voleva venire a parlarti...una cosa che ci tengo"**, fissando l'appuntamento di Maffione con Di Paola: **"tu puoi andare alle 10 e mezza alla SEAP in aeroporto Dino?... allora alle 10 e mezza sta da te"**, ottenendo la disponibilità del pubblico amministratore: **alle 10 gli fai dare il mio numero di cellulare così lui mi dice che sta giù e io scendo"** (contenuto della telefonata n. 73 del 01.03.2005 RIT 332/05).

L'interesse personale che il Presidente FITTO riponeva nella questione si apprezzava maggiormente quando, licenziato il Maffione, contattava nuovamente, questa volta da solo, il Di Paola, per spiegargli i dettagli dell'operazione volta a convincere il dubbioso candidato dell'opposizione a passare tra le fila del centro destra, dicendo al pubblico amministratore: **"Questo è dell'UDEUR, è consigliere...è consigliere regionale dell'UDEUR, io sto tentando di portarlo nella mia lista. Lui ha una azienda di piante<sup>18</sup>... queste cose qua...e voleva fare qualche cosa la all'aeroporto, insomma vedi...massima disponibilità...È una delle cose che può farlo decidere a favore o contro l'accettazione, perché sarebbe una bella botta il capogruppo centro dell'UDEUR, che se viene nella lista mia sai che bella botta"**.

Vale la pena di sottolineare come il Di Paola, mentre era al telefono in attesa della comunicazione con il Presidente FITTO, a cornetta aperta, si lasciava andare ad una considerazione di tipo "strategico", forse perché in passato aveva già notato comportamenti del genere, pensando, cioè, che la seconda telefonata contenesse, proprio perché assente l'interessato caldamente raccomandatogli nella telefonata immediatamente prima ricevuta, disposizione del tutto contrarie a quelle fatte in presenza dell'illuso raccomandato, dicendo testualmente (a sé stesso ovvero ad una terza persona presente con lui in quel

<sup>18</sup> In effetti il Maffione ha interessi imprenditoriali nel settore agroalimentare, con la ditta, avente sede in Barletta, denominata "Commissionaria Agrimaffione S.a.S. di Maffione Rosanna".



momento, mostrando – come aveva fatto evidentemente in altre occasioni – il suo reale disinteresse per il soggetto segnalato): **“Mò mi dirà: a quello lascialo perdere, vuoi vedere?!”**, ma visto che il Presidente, questa volta, insisteva nel caldeggiare le “istanze” del Maffione, si mostrava subito disponibile a soddisfare gli interessi personali del Presidente, assicurandogli: **“Va bene, io... faremo del nostro meglio”** (così, infatti, nella telefonata n. 81 del 01.03.2005 RIT 332/05).

La considerazione fatta “a cornetta aperta” (e quindi in ambientale) dal Di Paola poco prima di ricevere le precise disposizioni del Presidente,

Il tenore delle telefonate riportate faceva trasparire la finalità illecita della trattativa in corso tra il Presidente Raffaele FITTO, il politico/imprenditore Leonardo Maffione e l'amministratore pubblico Domenico Di Paola.

Il giorno successivo l'incontro (preannunziato in telefonata) tra Maffione e l'Amministratore della SEAP S.p.A., il Governatore FITTO aveva notizia del possibile passaggio di lista del politico, segno che l'incontro tra i due era stato positivo, così come partecipava a Francesco Ventola nella telefonata n. 1868 del 02.03.2005 RIT 302/05, di cui sotto si riporta uno stralcio integrale:

**Fitto: Lei mi può chiamare, poi io posso, però dovrebbe firmare domani e verderci, perché domani firma Maffione da quanto ho capito io**

**Francesco: Maffione lo ho chiamato e domani mattina otto e mezzo mi viene a trovare devo chiamat...**

**Fitto: Se chiede una mano, le spetto dici guarda vediamo ....concordiamo tutto...**

**Francesco: lo lo ho chiamato e gli ho detto Dino devo darti solo un messaggio che sono a tua completa disposizione, per tutto quello che posso fare.**

**Fitto: Si però quello si pensa per i voti, tu gli spieghi con i voti non stare in pensiero...**

**Francesco: No gli ho detto su Canosa per la questione di Sant'Angelo se ti può essere utile**

**Fitto: Bravo.**

**Francesco: E lui mi ha detto che otto e mezza le nove domani mattina mi viene a trovare.**

**Fitto: Va buò**

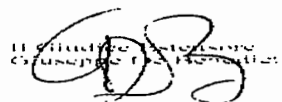
Il Presidente  
Giuseppe De Michelis

Alla fine, in effetti Maffione si candidava, come pronosticato nella telefonata tra il Presidente e Di Paola (n° 81 del 01.3.2005) nelle lista dell'UDC per l'elezione nella sesta provincia (BAT).

Per meglio comprendere il rapporto di interessi tra politica e affari che legava FITTO e Maffione, rileva segnalare un altro episodio in cui il Governatore FITTO, su richiesta espressa del Maffione, ha speso la propria influenza su Giovanni Pentassuglia, direttore generale *pro tempore* dell'ASL BA/2 di Barletta, comune che rappresentava il principale bacino elettorale di Maffione: ***“Presidente volevo una cortesia..... se dicevi a Giovanni io non è che chiedo niente addirittura qualche certificato posso chiedere, dici quando viene Maffione mettiti un pò a disposizione per qualche amico, insomma!!”*** Anche in questo caso FITTO perorava la causa del Maffione, dicendo: ***“ricordalo pure a Daniela che poi me la vedo io”*** (telefonata n. 6025 del 16.03.2005 RIT 302/05).

Ma tutto quanto connesso alla candidatura del Maffione, come sinora riportato sopra, non è lo specifico oggetto del capo di contestazione 6), sebbene sia stato riportato per aiutare meglio a comprendere come, pur senza la realizzazione di alcun atto formale, il Presidente comunque utilizzasse, in periodo pre-elettorale, la sua pubblica veste di massimo esponente dell'amministrazione regionale per procacciarsi voti tramite un distorto utilizzo della cosa pubblica (nel caso di specie la SEAP S.p.A., per il tramite del suo amministratore Di Paola), come meglio si vedrà adesso (ciò che costituisce il comportamento oggetto della contestazione di tale ultimo capo della rubrica), in relazione ai rapporti tra il Presidente, il Di Paola ed il PAGLIARO, quale imprenditore responsabile della TV privata denominata “Telerama”.

Si premette, per una maggior comprensione di tale fatto, che la SEAP S.p.A., almeno all'epoca di commissione di tale fatto (marzo-aprile 2005), aveva già in corso un rapporto commerciale con l'agenzia pubblicitaria “Studio Bi Quattro s.n.c.”, con sede in Trento, via Serafino n. 10, nonché con l'agenzia “Bi Quattro Editrice di Loris LOMBARDINI & C. s.n.c.”, parimenti con sede in Trento, via Mancini 18, e soci di entrambe le società risultavano i coniugi Lombardini Loris-Corona Maria Luisa; inoltre il Lombardini Loris risultava anche socio al 99% della “Progetto & Immagine – Agenzia di Pubblicità S.r.l.”, sempre con sede in Trento,



Il Presidente della Camera  
dei Deputati

via dei Ferrovieri 34 e la Corona Maria Luisa socia al 10% della "Elle Group Advertising S.r.l.", con sede in Trento, via Belenzani 47 (il rimanente 90% delle quote sociali sono di proprietà di Lombardini Luca, figlio della coppia).

L'attività svolta dalla società "Studio Bi Quattro" per la SEAP S.p.A. riguardava prevalentemente la pubblicazione di inserzioni legali (avvisi di gara) sui quotidiani nazionali e locali, mentre l'attività svolta, invece, dalla "Bi QAUattro Editrice di Loris LOMBARDINI & C. s.n.c." in favore della SEAP S.p.A. riguardava prevalentemente la progettazione, impaginazione grafica e fotocomposizione testi e quant'altro necessario fino alla stampa finale di opuscoli e brochure inerenti all'attività della società di gestione degli aeroporti pugliesi oltre alla progettazione grafica e stampa della rivista periodica "*Ali del Levante*".

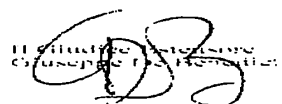
Per tali rapporti con queste imprese pubblicitarie trentine, la SEAP S.p.A. non ha mai espletato alcuna procedura concorsuale ad evidenza pubblica, né, tantomeno, è stata rinvenuto alcun tipo di contratto durante l'acquisizione documentale e la perquisizione degli uffici direttivi ed amministrativi della stessa SEAP S.p.A..

Il direttore amministrativo della SEAP S.p.A., Patrizio Summa ha dichiarato in atti (allegato n° 346 alla informativa conclusiva) che il rapporto commerciale con le società di Trento è stato sin dall'inizio gestito dal Direttore generale della SEAP S.p.A., Marco Franchini, sostenendo testualmente che: *"per quanto riguarda l'affidamento non vi è stata alcuna procedura concorsuale ad evidenza pubblica e i rapporti contrattuali sono stati gestiti dal dott. Marco Franchini"*.

Dall'analisi, effettuata dai Finanziari inquirenti, del partitario intestato allo "Studio Bi Quattro" è emerso che il rapporto con tale società è iniziato il 1 gennaio 2002, e al 22.12.2005 la società ha fatturato per i servizi resi alla SEAP S.p.A. euro 2.452.468,11.

Invece, dall'analisi del partitario intestato alla "Bi Quattro Editrice" è emerso che il rapporto è iniziato il 1 gennaio 2002, e al 21.12.2005 la società ha fatturato per i servizi resi alla SEAP S.p.A. euro 182.086,71.

Tanto premesso, anche in merito alle modalità con cui la SEAP era solita avere rapporti di forniture da imprese, quantomeno nel settore pubblicitario, venendo all'oggetto della contestazione occorre ricordare qui come un



Il Direttore Amministrativo  
della SEAP S.p.A. Patrizio Summa

significativo, quanto determinante, intervento del Presidente FITTO sull'amministratore della controllata SEAP S.p.A. si poteva cogliere quando detto amministratore veniva telefonicamente invitato dal Governatore *pro tempore* **"a seguire con attenzione"** l'emittente televisiva salentina "TELERAMA"<sup>19</sup>, di proprietà dell'imprenditore Paolo PAGLIARO, affinché la stessa rientrasse tra i fornitori del servizio pubblicitario che la SEAP all'epoca della telefonata aveva in corso.

In pratica, come vedremo nel corso della disamina di tali risultanze investigative, in cambio dei favori offerti dall'imprenditore PAGLIARO, che si era testualmente impegnato a diffondere sulle reti televisive di sua proprietà servizi/dibattiti politici di gradimento o giudicati positivi dal candidato di centro destra, il Presidente regionale avrebbe garantito allo stesso imprenditore della comunicazione, attraverso, appunto, il Di Paola, spazi pubblicitari per la campagna promozionale attivata dalla SEAP S.p.A. in occasione dell'apertura della nuova aerostazione di Bari, come si dice nella telefonata n. 7625 del 22.3 2005 RIT 302/05, di cui sotto si riporta uno stralcio integrale (e di cui si spiegheranno poi i "retroscena"):

*Fitto:Mimmo, Raffaele*

*Di Paola::Presidente come stai*

*Fitto:bene, nella programmazione che stai facendo, seguimi con attenzione TELERAMA*

*Di Paola:ho capito seguire nella programmazione*

*Fitto:comunicazione TELERAMA Lecce che ci tengo*

*Di Paola:va bene va benissimo*

*Fitto:anzi se ti do un numero mi fai una chiamata ancora meglio*

*Di Paola:sicuramente subito,dimmelo*

*Fitto:337*

*Di Paola:si*

*Fitto:826015*

<sup>19</sup> La ditta "TELERAMA S.r.l.", con codice fiscale 02417780752 è risultata avere

Capitale sociale in euro:

deliberato 998.400,00

sottoscritto 998.400,00

versato 998.400,00

Elenco dei soci

PAGLIARO PAOLO (C.F. PGLPLA60C14E506Q) quota nominale 998.400,00 euro

Il Presidente  
Giuseppe De Rita

**Di Paola:***faccio altro, posso fare altro?*

**Fitto:***qua risponde Paolo Pagliaro che è il titolare*

**Di Paola:***Paolo Pagliaro*

**Fitto:***se lo chiami a nome mio: mi ha chiamato il Presidente, e vedi insomma*

**Di Paola:***si si va benissimo*

**Fitto:***ciao*

**Di Paola:***ciao*

Questa *particolare attenzione* chiesta in tale conversazione dal Presidente FITTO era da inquadrare, quindi, nel contesto temporale della campagna elettorale per le imminenti amministrative regionali e all'importanza che rivestiva in tale contesto la diffusione del messaggio elettorale attraverso le stazioni televisive locali tra le quali era da annoverare TELERAMA, una emittente televisiva privata molto seguita nel Salento. In tale quadro, dunque, è da inserire la lunga conversazione, di cui si riporta sotto un lungo stralcio, che vede il candidato FITTO e l'imprenditore PAGLIARO valutare positivamente il confronto televisivo avvenuto presso gli studi di TELERAMA, riproposto per ben cinque volte dall'emittente per mettere in massimo risalto tra il pubblico i risultati del confronti, giudicati dai due interlocutori come **"positivissimissimi"** (telefonata n. 808 del 27.02.2005 RIT 302/05):

**Fitto:***...si*

**Paolo Pagliaro:***...Raf...*

**Fitto:***oh...*

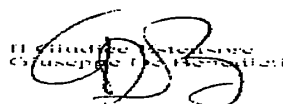
**Paolo Pagliaro:***non so tu ...ma io ho avuto effetti incredibili da questo confronto...cioè proprio...*

**Fitto:***positivi?*

**Paolo Pagliaro:***positivissimissimi!*

**Fitto:***ma la...ieri sera...ti dico una sola cosa...ieri sera sono stato a fare tante cose a Tuglie che c'era la messa ...per il quadro della Madonna ...c'era un vescovo ...c'era la chiesa piena piena di gente...finita la cosa...vabbè il Vescovo di Pompei che stava lì mi ha fatto tutta una tiritera a favore **che devo dirti la verità è stata proprio...eccezionale...***

**Paolo Pagliaro:***no...eccezionale...eccezionale...*



Il Presidente della Camera  
dei Deputati

**Fitto:** e poi...finita questa cosa...eh...quando uscivo, la gente nella chiesa "l'ha squagliato l'altra sera...bravo l'ha sfigurato...ma non capisce niente!" **ma guarda una marea di gente!**

**Paolo Pagliaro:** un coro unanime...

**Fitto:** tutti dicono ...un pò...diciamo l'unica nota critica che sento...un pò nervoso...un pò nervoso...

**Paolo Pagliaro:** nervoso...

**Fitto:** ma non...secondo me non perchè era realmente così...perchè alcuna stampa lo ha un pò enfatizzato

**Paolo Pagliaro:** bravo, io di questo volevo parlarti, perchè più lo si rivede, infatti **io adesso lo sto mandando in onda...**

**Fitto:** il nervosismo io non...cioè...non ne ho colto...voglio dire...

**Paolo Pagliaro:** no..infatti

**Fitto:** io me lo sono rivisto la sera poi Adriana ha il DVD se lo è rivisto lei un paio di volte...

**Paolo Pagliaro:** certo...certo...

**Fitto:** ha detto...non ci sono momenti di nervosismo...

**Paolo Pagliaro:** **no, no, no...ma è proprio...guarda io l'ho mandato in onda considera oramai questa è la quinta volta che va in onda**

**Fitto:** **e ha una marea di ascolto**

**Paolo Pagliaro:** esatto, e sta andando **in onda anche su Puglia Channel** adesso, dalle 19 è partito anche su puglia Channel perchè anche lì hanno telefonato un sacco di gente più la vedo..

**Fitto:**ma poi a Bari quanta gente....

**Paolo Pagliaro:**ma tutte parti, **da tutta Italia dalla Moldavia don Cesare l'ha vista per capirci**

**Fitto:**si si si

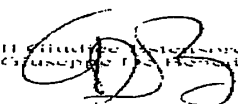
**Paolo Pagliaro:**perchè poi, e e mi convinco che i giornali sono stati stronzi e superficiali perchè hanno colto solo gli ultimi 10 minuti

**Fitto:**lo sai cos'è non ti danno soddisfazione

**Paolo Pagliaro:**infatti

**Fitto:**perchè la mia posizione è la posizione di chi vincente in vantaggio e tutto quanto sono quello da battere e allora non ti danno mai il gusto di dire

Il Presidente della Camera  
Giuseppe De Michelis



si...hai vinto...

**Paolo Pagliaro: ...pazzesco...ma infatti io sto rimandando e rimandando perchè poi...**

**Fitto: devo dirti il più equilibrato stranamente è stata Quotidiano, che l'ha dato meglio alla fine...eh...**

**Paolo Pagliaro: si si ma fino ad un certo punto**

**Fitto: ...perchè Repubblica non fa testo proprio, il Corriere vabbè, c'è lo Gangi...**

**Paolo Pagliaro: ...il Corriere...è da ridere**

**Fitto: Gangi scrive cose che se lo pungi non esce una goccia di sangue (incomprensibile)**

**Paolo Pagliaro: ma anche Giovanni Pellegrino che ha preso sta posizione attaccando sia me che Mauro.**

**Fitto: e comunque devo dirti una cosa Paolo, poi ne parleremo quando ci vediamo, magari pure domani che sto a Lecce, io mi sono fatto una riflessione sui prossimi confronti...**

**Paolo Pagliaro: ecco io di questo volevo...**

**Fitto: ...cioè noi abbiamo aperto un fronte nel quale noi lo squagliamo proprio...**

**Paolo Pagliaro: ma proprio questo è il discorso**

**Fitto: perchè (... linea disturbata ...) su tutti gli argomenti (linea disturbata) vuole fare una proposta di sanità, questo sarà perchè poi attaccare e farà, io sulla sanità lo strangolo su 500 altre cose**

**Paolo Pagliaro: non ci sono dubbi, ma comunque sicuramente**

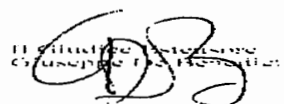
**Fitto: e poi su tutti gli altri argomenti...cioè... su ogni argomento secondo me lo porti sull'argomento poi gli dici, pure sul lavoro io ho visto il programma ho visto delle cose che sono inapplicabili.**

**Paolo Pagliaro: ...guarda lui è riuscito...**

**Fitto: ...impossibili da fare in Europa non in Puglia**

**Paolo Pagliaro: ...è riuscito a fare qualcosa quando su ogni questione girava come quando l'hai capito non gli hai fatto più parlare lo bloccavi subito su ogni cosa e poi se ne è andato a puttane e l'hai sfrugugliato proprio**

**Fitto: cioè dimmi...cioè come?**



Il Presidente della Camera  
dell'Assemblea Regionale Puglia

*Paolo Pagliaro: quando per esempio...*

*Fitto: vinci le elezioni il 5 aprile che fai? fai entrare.... e dopo che fai entrare i malati che fai?*

*Paolo Pagliaro: ma anche quando ha posto la questione delle coppie omosessuali e l'adozione dei bambini questo ha iniziato con Bush l'America le citazioni con Manatthan, ha iniziato con il giro (sembra dire), la pace, i fiorellini perchè chiaramente...*

*Fitto: ...e devo dirti che questo è un argomento che non va utilizzato...(segnale interrotto)... oggi sarà a Manfredonia (segnale interrotto) c'era un cinema strapieno... pronto...*

*Paolo Pagliaro: ...si*

*Fitto: c'era un cinema strapieno di gente... su questa cosa qua oramai io non è che faccio più il panegirico eh...*

*Paolo Pagliaro: certo!!*

*Fitto: l'unica differenza è che lui .. che io propongo il percorso della famiglia il riferimento della chiesa...*

*Paolo Pagliaro: ...la normalità*

*Fitto: ...lo abbiamo messo nello statuto... abbiamo fatto la legge sulla famiglia...*

*Paolo Pagliaro: ...ma anche Mantovano gli ha fatto un assist positivo*

*Fitto: ...eh... sì l'ho visto... lui vuole fare una cosa diversa!*

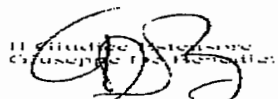
*Paolo Pagliaro: ...certo*

*Fitto: lui ha presentato la legge con la quale vuole sopprimere la parola moglie e marito, cioè dimmi che ne pensi, coalizione tu mi devi dire su questo, perchè se te le rimangi ste cose è un passo in avanti e questa campagna elettorale è servita a qualche cosa almeno a farti dire una bella bugia poi vediamo dopo se è vero o meno...*

*Paolo Pagliaro: ...certo...certo...*

*Fitto: ... perchè l'ha detta per 30 anni sta cosa, se te la rimangi vuol dire che quando parli del mondo della chiesa ... la chiesa deve sapere che va bene Vendola e va bene Fitto, sono cattolici tutti e due, uno ha in mente un tipo di famiglia l'altro ne ha un altro,... no?*

*Paolo Pagliaro: certo comunque è stata..è stata una spremuta*



(incomprensibile).

*Fitto: ma i preti i preti proprio...*

*Paolo Pagliaro: tutto..tutto...*

*Fitto: cioè, secondo me...proprio...*

*Paolo Pagliaro: ...ma non solo i preti, anche ripeto le persone comuni io il giorno stesso su RTS...la gente...*

*Fitto: a Poggiardo c'è un casino, perchè a Poggiardo oltre alla gaffe enorme che ha fatto...*

*Paolo Pagliaro: su Rausa...*

*Fitto:...(ride)...con Rausa che sta buono e l'ho anche chiamato e gli ho detto lunga vita all'onorevole Rausa, ma al di là di questo voglio dire sta figura di merda che ha fatto che pure...diciamo... è rilevante c'è un altro problema a Poggiardo lui come tutti gli altri comuni è andato a dire che lui ripristina l'ostetricia la cosa...*

*Paolo Pagliaro: ...certo*

*Fitto: ...quello è tema dove tu lo metti in un angolo e lo sguagli!*

*Paolo Pagliaro: lo sguagli...*

*Fitto: ...perchè la domanda è: a Poggiardo tu rimetti l'ostetricia o no? fammi capire, perchè con me ce l'hanno perchè ho tolto l'ostetricia, tu la rimetti il 5 aprile mattina devi dirlo adesso se dice sì e dove i togli i posti?*

*Paolo Pagliaro: ...no, non ci sono dubbi eh*

*Fitto: ...cioè...è una trappola mortale questa della sanità...*

*Paolo Pagliaro: ma se stesso...*

*Fitto: per lui lo diventa (così compreso)*

*Paolo Pagliaro: ...se stesso...dopo la prima reazione a caldo il giorno dopo...*

*Fitto: ...io ho visto Frisullo al Tiziano prima di partire per Bari due minuti alla cosa artigiana dove tornerò poi stasera sono stato un attimo all'inizio proprio, prima che cominciasse perchè dovevo andarmene e mi ha detto...si è avvicinato...abbiamo parlato un attimo "ti sei divertito l'atra sera"..io dico "Sandro"...dico... "potevo mai immaginare di avere una prateria nella quale infilarmi?"*

*Paolo Pagliaro: ...certo... ma infatti, ma questo è quello...ripeto dopo la*

Il Presidente della Camera  
Giuseppe De Rita

*prima reazione di chi in qualche maniera ha voluto scaricare su di noi la responsabilità per eliminare responsabilità che invece avevano...*

*Fitto: ...ma..ma...tu se vuoi fare una critica...che ti inventi (così compreso) una critica...*

*Paolo Pagliaro: ...sulla pedofilia*

*Fitto: no...*

*Paolo Pagliaro: sulla pedofilia...*

*Fitto: ...oppure che non è intervenuto...che non ha moderato...*

*Paolo Pagliaro: certo...*

*Fitto: che ci ha lasciato fare...ma quella. io ho colto essere stata anche una scelta del conduttore...*

*Paolo Pagliaro: ma una scelta assolutamente sì...ma la scelta è stata quella (così compreso)*

*Fitto: ...che ha detto "io non voglio fare il protagonista"...anche...diciamo vostra...il conduttore non è un protagonista...non è Gad Lerner...voglio dire no?*

*Paolo Pagliaro: ...ma non solo guarda...negli Stati Uniti...*

*Fitto: lo ha detto all'inizio...bravo...*

*Paolo Pagliaro: certo...bravo...ci sono due stili di conduzione negli Stati Uniti quando ci sono confronti di questo tipo...o ci sono delle domande...*

*Fitto: o incalzi e sei protagonista tu...*

*Paolo Pagliaro: certo bravo...*

*Fitto: e lo conduci tu...*

*Paolo Pagliaro: certo...*

*Fitto: oppure...*

*Paolo Pagliaro: ma, negli Stati Uniti ripeto, o ci sta la domanda secca con risposta secca di due minuti con l'orologio da parte dei candidati...*

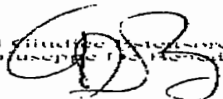
*Fitto: eh...*

*Paolo Pagliaro: ...oppure ci sta il dibattito, dove entra il conduttore, apre la serata...*

*Fitto: dice questo è il ring...e sguagliatevela!*

*Paolo Pagliaro: ...e poi sguagliatevela...rientra nella seconda parte, pone la questione e se ne esce proprio...se ne esce fisicamente dal palco!...non so se mi spiego...cioè proprio perchè...è il massimo...quando...e infatti, nei*

Il Presidente della Camera  
Giuseppe De Rita



**momenti di massimo ascolto si sono avuti quando...c'era questo dibattito molto forte...quando proprio si litigava...questo è fare televisione...il problema che qualcuno ha voluto giocare sporco oltretutto attaccando...**

**Fitto:** no guarda, non c'è una sola persona che avendolo visto...possa dire...

**Paolo Pagliaro:**...certo...

**Fitto:**...per un solo minuto di nervosismo...cosa...cioè questo può essere la cosa di chi non lo ha visto e ha letto i giornali ...

**Paolo Pagliaro:** esatto bravo, ecco perchè io sto mandando e rimandando e non solo...martedì sera noi lo rivendiamo ...o meglio facciamo Giacinto Urso...vediamo se viene perchè si è espresso in maniera molto chiara contro Pellegrino...gli ha detto la caduta di stile più alta da quando io lo conosco...su questo argomento...ma facciamo venire Giacinto Urso...vediamo se viene Gigi Spedicato perchè voglio una sua analisi diciamo più legata...

**Fitto:** tecnica?

**Paolo Pagliaro:**...si tecnica...sociologica...

**Fitto:** vabbè (incomp) ...delle cose...

**Paolo Pagliaro:** no...ma quello....mò me lo lavoro io...perchè è chiaro che la sua posizione di parte (incomp. segnale interrotto) ma non è quello...io voglio che fondamentalmente emerga un aspetto importante...

**Fitto:** il fatto...che io poi...ammesso che qualcuno possa sostenere che io stavo nervoso...e non è così...

**Paolo Pagliaro:** (incomp)...perchè teneva i coglioni gonfi (incomp-segnale disturbato)

**Fitto:** e vabbè voglio dire ma se da una parte ci può essere un pò di nervosismo...dall'altra c'è l'incompetenza !

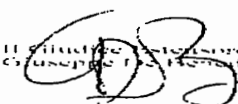
**Paolo Pagliaro:** certo...

**Fitto:** allora è meglio un Presidente un poco nervoso che uno che non capisce un cazzo!

**Paolo Pagliaro:** ma comunque io ogni (incomp.) mi piscio dalle risate, mi faccio pisciare di risate...ma guarda proprio...le risate! mi faccio risate!...perchè era veramente l'hai squagliato sotto tutti i punti di vista !

**Fitto:** ma poi ti posso dire una cosa ?

Il Presidente della Commissione  
Giuseppe P. Valentini



*Paolo Pagliaro: ...anche l'umorismo, la simpatia...perchè anche quello è emerso ieri...insomma eh...finalmente!*

*Fitto: ...l'altra cosa buona che io andavo cercando...proprio...in tutti i modi che era la vicenda che lui toccasse il tema morale me lo ha regalato in un modo impressionante !*

*Paolo Pagliaro: sì, sì, sì...è stato veramente tutto ma... (segnale interrotto)...ma riguardandolo ti accorgi che invece c'erano tematiche importanti che si sono evidenziati forti differenze...si sono trattati una serie di temi alti e meno alti...ma si è trattato di un sacco di argomenti...altro che non si è capito niente come ha detto qualche cretino intervistato a caldo...più lo si vede e più ci si accorge...ti dico...*

*Fitto: ma..ma...ti dico a me mi hanno fermato...telefonato quelli più amici...ma fermato dei cristiani ma una marea di gente...*

*Paolo Pagliaro: no guarda...*

*Fitto: a casa mia è suonato il telefono...mi hanno chiamato (sembra dire) ininterrottamente tutta la sera e tutto il giorno dopo...ma decine e decine di telefonate...*

*Paolo Pagliaro: ma Raffaele...io ho la presunzione di pensare che questo confronto ha orientato l'andamento per cui il risultato di queste elezioni...*

*Fitto: no, no...ma è così...è così...te lo confermo...stava pigliando una piega pericolosa...Lecce perchè non lo conoscevano...con questa cosa qua (inc.) tutta la cosa...*

*Paolo Pagliaro: ma non ci sono dubbi, ti dicevo, su Rts la gente telefonava e diceva "sono contento perchè ha buttato la maschera amici miei che stavano votando Vendola mi hanno telefonato per dire avevi ragione tu! ...quando dicevi di stare attenti"...cioè...*

*Fitto: no, no, no...ma è così...è così...*

*Paolo Pagliaro: ma ne sono arrivate tantissime...ma tanta gente... infatti mò si vergognano pure se parlano...che prima parlavano con me di Vendola "il messia", adesso li vedo in soggezione a parlarmene*

*Fitto: sì, sì, sì....*

*Paolo Pagliaro: li vedi proprio ritirati...rientrati...(inc.-segnale interrotto) una botta in testa...che guarda...è secondo me...determinante sull'esito...perchè*

Il Presidente della Commissione  
Crispino De Rosa

*adesso, Dario Stefano che si è candidato dice "Paolo (inc.) dai!"*

*Fitto: ...ma con chi si è candidato...con La Margherita?*

*Paolo Pagliaro: con La Margherita ha detto..."Dario...ma dai...è improponibile...Vendola no..." prima diceva "no...no..no"*

*Fitto: e mò che andiamo sui temi della cosa vedrail...della...dell'impresa...sul lavoro...*

*Paolo Pagliaro: dell'impresa...(incomp)...già quella è una bella botta...*

*Fitto: no, ma sto studio...io sto studiando in macchina ho dei fascicoli posso fare degli esami di diritto del lavoro di economia politica io posso andare all'università tra una settimana, tra tre o quattro giorni...sto studiando ogni minuto che ho...sto studiando...gli devo rompere il culo su questo!*

*Paolo Pagliaro: no, no...va benissimo guarda...*

*Fitto: senti domani...io mò sto scendendo che sto qua a Canosa...domani ci sentiamo che sto a Lecce...*

*Paolo Pagliaro: aspetta che devo dirti solo due cose...una cosa di martedì che facciamo...ho saputo del confronto di Telenorba...*

*Fitto: l'invito ho avuto io e ho dato la disponibilità...*

*Paolo Pagliaro: eh...ho notizie che Vendola non vuole andare...*

*Fitto: meglio...lo facciamo...lo rendiamo pubblico...come no...*

*Paolo Pagliaro: ma io non sono convinto di questo...perchè...riflettiamoci su questo...perchè non vorrei che ritornasse da capo a fare il martire...la vittima...e inizia a fare...*

*Fitto: e lui...perchè non vuole farlo?*

*Paolo Pagliaro: non lo so...ho avuto queste notizie io...*

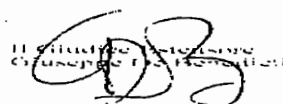
*Fitto: perchè non sa che deve dire...e io invece devo incalzarlo...*

*Paolo Pagliaro: no vabbè...è chiaro che si è accorto che (incomp- segnale interrotto)*

*Fitto: comunque io dirò Telenorba mi ha chiesto di...troverò il modo con l'Ansa vicino dico..ah...altro confronto mi faccio chiede al giornalista me ...Telenorba mi ha chiesto Giovedì e Venerdì...io ho dato la disponibilità, Vendola no...punto...poi chi lo sa (sembra dire) che lui ha paura...*

*Paolo Pagliaro: non mercoledì...giovedì...venerdì...*

*Fitto: giovedì o venerdì...*



Il Presidente della Camera dei Deputati

*Paolo Pagliaro: ...o venerdì...va bene dai...ci sentiamo...*

*Fitto: ci sentiamo domani dai...*

*Paolo Pagliaro: ok...*

*Fitto: ciao...*

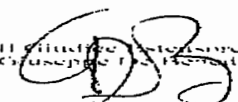
*Paolo Pagliaro: ciao...ciao...*

A testimonianza della eco del riferito confronto TV tanto enfatizzato tra i due interlocutori nella lunghissima conversazione sopra riportata, va detto che gli inquirenti si sono premurati di andare a reperire in merito i dati dell'Osservatorio di Comunicazione Politica dell'Università di Lecce, elaborati sul sito internet [www.politicaonline.it](http://www.politicaonline.it), in cui testualmente si dice: "...l'emittente salentina Telerama ha destinato uno spazio assai rilevante al confronto tv tra Fitto e Vendola trasmesso lo scorso 24 febbraio e più volte riproposto in replica successivamente".

Altra conversazione da cui emergeva l'interesse del Presidente FITTO per i servizi a sostegno della campagna elettorale che poteva assicurargli in quel periodo tramite l'emittente TV salentina "TELERAMA", riguardava la richiesta a PAGLIARO di riproporre il confronto registrato presso LA7 (**"ho appena finito di registrare con Ferrara..."**), in cui il Presidente *pro tempore* riteneva di avere nuovamente conseguito sul suo antagonista uno schiacciante successo mediatico, chiedendo pertanto al PAGLIARA il massimo effetto possibile di risonanza (**"dovremmo riuscire a farlo vedere a tutto il mondo"...** **"bisogna potenziarla, come facciamo?"**); il confronto registrato sulla rete LA7 avrebbe dovuto avere, secondo il Presidente FITTO, una diffusione capillare nel Salento attraverso le TV locali capaci di sopperire alla mancata copertura di segnale della emittente nazionale, e per questo obiettivo contava sulla disponibilità del PAGLIARO e della sua emittente locale: **"e niente bisogna riprendere qualche stralcio e farlo diventare un servizio giornalistico...dillo un po' a tutte le televisioni..."**

Nel corso della stessa conversazione PAGLIARO, quale **contropartita** alla sua disponibilità a fungere da cassa di risonanza, chiedeva a FITTO di intervenire personalmente sui dirigenti della SEAP S.p.A. per ottenere uno spazio nella campagna pubblicitaria in corso per l'apertura della nuova aerostazione, che fino a quel momento lo aveva visto escluso (**"...Raffaele visto che ci sei se**

Il Presidente  
Consiglio dei Ministri



**vuoi fare una chiamata alla SEAP che sta prevedendo una campagna pubblicitaria...**) ed il Presidente FITTO non poteva che confermare la sua intenzione di contraccambiare il favore richiesto all'imprenditore talentino, dicendogli testualmente: **"gliel'ho già detto..."** e tanto emerge dal contenuto della telefonata n. 7624 del 22.3.2005 RIT 302/05, di cui si riporta sotto uno stralcio:

*Fitto: sì?*

*Pagliaro: Raff...dimmi tutto...*

*Fitto: ho appena finito di registrare con Ferrara...*

*Pagliaro: bene, com'è andata?*

*Fitto: dovremmo riuscire a farlo vedere a tutto il mondo*

*Pagliaro: perfetto...*

*Fitto: bisogna fare un po....sta parlando guarda credimi una cosa da non credere...*

*Pagliaro: peccato che questa qui non la vede nessuno...*

*Fitto: bisogna potenziarla, come facciamo?*

*Pagliaro: e niente bisogna riprendere qualche stralcio e farlo diventare un servizio giornalistico...dirlo un pò a tutte le televisioni...*

*Fitto: ma c'è...non ho parole...poi alla fine lui va be innanzi tutto a me dice "io non ce la faccio più" durante le pause...sta proprio...ha mollato psicologicamente secondo me anche...ma è imbarazzante..poi ho parlato con Ferrara mi ha detto "bravo complimenti" poi alla fine ci hanno chiesto una cosa positiva del nostro avversario io ho detto " ma io riconosco che lui è una persona che crede nelle cose che dice quindi è convinto, gli riconosco onestà intellettuale"...cazzo dovevo dire...*

*Pagliaro: certo...*

*Fitto: su Fitto...lui mi ha guardato e mi ha detto " è il migliore del centro destra"...*

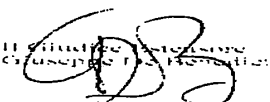
*Pagliaro: va be...questo è ottimo...*

*Fitto: non c'è dubbio che su questi qua abbia dimostrato concretamente...una cosa...*

*Pagliaro: va bene..è un'ammissione importante...*

*Fitto: sì una cosa...*

Il Presidente della Camera  
dei Deputati



Pagliaro: quando va..

Fitto: e poi nel merito della sanità...della sanità voglio capire qual'è il Mediterraneo, la Puglia, il sociale, la gente...finito tutto quanto dico scusa non ho capito...sarà un mio limite ma non ho capito...Ferrara e l'altra ridendo...e poi tutte ste cose qua...scusami fammi capire ma a Terlizzi "tu la rimetti la ostetricia...perchè per questo sono incazzate le persone..."ma noi vedremo" no ma tu mi devi dire la rimetti l'ostetrica il 5 di Aprile mattina...e se si dove la togli e con quale risorse...

Pagliaro: su questo ha risposto?

Fitto: non ha risposto...

Pagliaro: e allora continua a fare le figuracce...

Fitto: **dobbiamo cercare di renderla pubblica questa cosa...**

Pagliaro: **guarda chiama anche le altre televisioni**

Fitto: **infatti sto chiamando tutti quanti perchè la cosa la spandino...**

Pagliaro: **che la registrino e che chiaramente prendano degli stralci e li inseriscano nella loro informazione di domani...oggi alle otto e mezzo va in onda questa cosa?**

Fitto: sì...

Pagliaro: **bene..mentre noi ci sono le "giornate con" sono molte belle, stiamo facendo un confronto virtuale tra le "giornate con" pure che andranno in onda sabato e domenica prossima facciamo una cosa molto bella e anche lunedì sera alle ventuno e trenta...oltre a quella che andranno in onda regolarmente oggi e giovedì...facciamo proprio un confronto tra le "giornate con"...**

Fitto: curate bene sta cosa di oggi...

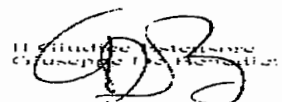
Pagliaro: **hai capito...stanno andando molto bene...Raffaele visto che ci sei se vuoi fare una chiamata alla SEAP che sta prevedendo una campagna pubblicitaria...**

Fitto: **gliel'ho già detto...**

Pagliaro: **eh sì lo so...però poi stanno facendo storie sui prezzi cose e quant'altro...**

Fitto: va bene...

Pagliaro: e poi Aurelio sempre un fischio ad Aurelio...



Il Presidente della Commissione  
Crispino

*Fitto: be..*

*Pagliaro: e perchè alcune cose si sono un pò stoppate...mentre quelle dell'UDC stiamo andando avanti...soltanto là perchè la c'era comunque...*

*Fitto: va be dai glielo dico io non ti preoccupare*

*Pagliaro: va bene..*

Subito dopo l'esplicita richiesta fattagli nella telefonata immediatamente sopra riportata dal PAGLIARO, quindi, il Presidente FITTO contattava Di Paola per sponsorizzare gli interessi economici dell'imprenditore televisivo e ricevere assicurazione in merito dicendogli: **"bene, nella programmazione che stai facendo, seguimi con attenzione TELERAMA"** e l'amministratore della SEAP ripeteva a se stesso l'indicazione ricevuta: **"ho capito, seguire nella programmazione"**, segnalazione ribadita dal Governatore *pro tempore*: **"comunicazione TELERAMA Lecce che ci tengo"** ed il Di Paola, nuovamente, manifestava il suo consenso **"va bene va benissimo"**, per cui Il Presidente lo invitava quindi a chiamare direttamente PAGLIARO per informarlo della raccomandazione ricevuta, ribadendogli di dirgli (per far pesare il suo intervento in merito): **"mi ha chiamato il Presidente"**, come emerge dal contenuto della telefonata n. 7625 del 22.3.2005, RIT 302/05, di cui si è già sopra riportato uno stralcio.

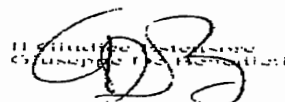
La seconda richiesta avanzata dal PAGLIARO, sempre in cambio della sua opera in favore dell'impegno elettorale del Presidente regionale, riguardava la commissione di pubblicità elettorale anche da parte della lista "La Puglia prima di tutto" ed in particolare il costo del servizio.

Diverso, in questo caso, l'atteggiamento del Presidente FITTO che, da un lato sensibilizzava il Filippi Filippi a contattare il PAGLIARO in modo da manifestare il suo interessamento, e dall'altro, trattandosi comunque di pagare il servizio con risorse del partito (e non pubbliche, come nel precedente caso della SEAP S.p.A.) raccomandava al tesoriere **"a fare la sua parte fino in fondo"**, come testualmente come afferma nella telefonata n. 7626 del 22.3.2005, RIT 302/05, di cui sotto si riporta uno stralcio:

*Filippi: pronto?*

*Fitto: pronto...*

*Filippi: dimmi...*

  
Il Presidente Giuseppe Filippi

*Fitto: dove sei?*

*Filippi: a Lecce...*

*Fitto: chiamati Paolo Pagliaro vedi che c'è qualche cosa vedi che dice...programmazione ste cose...*

*Filippi: si perchè questo con coso con...(linea disturbata)...fa dei preventivi li discutiamo li portiamo a quelli come devono essere e poi mi arriva un fax dalla segretaria "dice sai come d'accordo con il Dott. Portaluri" è tutto diverso...*

*Fitto: chiaramente tu te lo chiami dicendo che io ti ho chiamato per dire di risolvere però poi tu fai la parte tua sempre fino in fondo...*

*Filippi: esatto...*

*Fitto: ognuno fa il mestiere suo...io ti sto chiamando per dire che...così te lo chiami e dici "mi hai fatto chiamare dal Presidente"...*

*Filippi: d'accordo perfetto...*

Il Presidente FITTO, subito dopo aver impartito le direttive in favore dell'imprenditore salentino e quindi essere intervenuto su Di Paola per la SEAP S.p.A. e sul tesoriere Filippi Filippi per "La Puglia prima di tutto", ricontattava il PAGLIARO per dimostrargli di avere mantenuto l'impegno preso e nel contempo gli chiedeva l'ennesimo favore "mediatico" con la telefonata n. 7652 del 22.3.2005 RIT 302/05, di cui si riporta sotto tale stralcio:

*Pagliaro: pronto....*

*Fitto: pronto?*

*Pagliaro: sì...ciao*

*Fitto: allora scusami un attimo....ti hanno chiamato? lo ho chiamato Di Paola e Aurelio...*

*Pagliaro: come?*

*Fitto: Di Paola e Aurelio Filippi l'ho chiamati...*

*Pagliaro: ok, ok...*

*Fitto: senti mercoledì trenta mattina utilizzando la motivazione altrettanto valida che il trentuno alle 15 c'è la RAI e quindi voglio dire è un dato che tu sai...io vorrei fare RTS e Telerama...RTS la possiamo fare alle 12,30*

*Pagliaro: 12,30 facciamo la diretta...*

Il Presidente del Consiglio  
Giuseppe De Michelis

*Fitto: fino a che ora?*

*Pagliaro: sino alle due e mezzo...*

*Fitto: 2 ore?*

*Pagliaro: **si,si....con le telefonate uno spettacolo....***

*Fitto: va bene....ma mercoledì trenta 12.30...14.30 va bene....*

*Pagliaro: anche 15 se vuoi...*

*Fitto: no, no..e Telerama a che ora lo registriamo?*

*Pagliaro: Telerama alle quattro...*

*Fitto: no...*

*Pagliaro: (risata)*

*Fitto: me la devi anticipare...*

*Pagliaro: non posso perchè c'è il programma in diretta alle due e mezzo....*

*Fitto: non possiamo farlo la mattina...*

*Pagliaro: la mattina presto...*

*Fitto: la mattina presto...se alle 12.30 dobbiamo stare a teler...a RTS  
anche per agevolare i due candidati, quando dura un'ora?*

*Pagliaro: se la trasmissione è in diretta...*

*Fitto: alle undici non si può fare?*

*Pagliaro: no, perchè c'è la trasmissione in diretta la mattina...*

*Fitto: alle nove?*

*Pagliaro: ecco alle nove si potrebbe fare..*

*Fitto: nove, nove e mezzo...*

*Pagliaro: nove, nove e mezzo...*

*Fitto: mi devi dire adesso perché devo fissare due altri incontri in mezzo..*

*Pagliaro: tu alle quattro non puoi farlo per niente proprio...*

*Fitto: no, perché devo andare a foggia nel pomeriggio..*

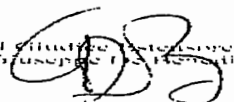
*Pagliaro: allora fai alle otto e mezzo di mattina, fai questo sforzo...*

*Fitto: **no, non è per me è per lui perché poi potrebbe sembrare una  
cosa concordata con me e non con lui...***

*Pagliaro: a certo...*

*Fitto: per me va benissimo, pure alle otto va bene, il problema è lui...*

*Pagliaro: **lo so, facciamo alle nove a questo punto dai, a lui gli  
comunichiamo alle nove e poi se possiamo anticipare un po***

  
Il Presidente della Commissione  
Giuseppe De Benedetti

**anticipiamo...sempre per questo confronto...**

*Fitto: allora scusa un attimo così io mi blocco l'orario...*

*Pagliaro: scusa Raffaele seguimi, prendi in considerazione l'ipotesi di mandare il confronto venerdì che è meglio..*

*Fitto: sì, adesso vediamo...comunque io il confronto...*

*Pagliaro: tanto gli spazi tuoi..(voci sovrapposte)...con primo piano..*

*Fitto: no scusami un attimo, Telerama, confronto mò fissiamo queste cose qua così mi blocco gli orari poi dopo ragioniamo...*

*Pagliaro: va bene...*

*Fitto: intanto mi faccio l'agenda perché se no dopo non mi becchi più..*

*Pagliaro: alle nove...*

*Fitto: ore nove...alle 12.30 RTS*

*Pagliaro: RTS, sì...*

*Fitto: confermati...*

*Pagliaro: confermati*

*Fitto: dalle 12.30 alle 14.30 grazie...*

*Pagliaro: basta così? mi devi parlare anche di primo piano...*

*Fitto: primo piano te lo faccio venerdì mattina, venerdì santo mo ti dico l'orario*

***Pagliaro: valuta bene il discorso del confronto da mandare venerdì che secondo me è la soluzione migliore valutalo bene perchè l'ultimo giorno mandi una bomba è esplosiva ...***

*Fitto: e questa me la mandi giovedì però quella che facciamo senza di lui...*

*Pagliaro: no a sto punto non lo facciamo, non lo facciamo senza di lui e mandiamo in onda questo invece...solo ed esclusivamente questo..*

*Fitto: va bè..poi ci ragioniamo*

PAGLIARO poteva da subito riscontrare con il diretto interessato l'intervento del Governatore FITTO: infatti il giorno successivo (23 marzo 2005) contattava telefonicamente l'amministratore della SEAP S.p.A., Di Paola, che lo rassicurava circa l'esito positivo delle sue richieste ed al Di Paola PAGLIARO riferiva che proprio in mattinata un suo funzionario avrebbe incontrato Loris Lombardini (il proprietario della "Studio Bi Quattro", concessionaria di fatto della

Il Presidente del Consiglio  
Giuseppe De Rita

pubblicità della SEAP S.p.A., come già sopra riferito) che sarebbe stato **“preparato”** a soddisfare la sua richiesta di ottenere un contratto pubblicitario.

Quindi Di Paola non solo aveva già interessato gli uffici aziendali preposti a seguire la questione, ma chiedeva allo stesso PAGLIARO di riscontrare l'efficacia delle sue iniziativa e, conseguentemente, di quelle del Presidente **“no no, anzi se poi lei mi dà un riscontro che tutto è andato bene ed era soddisfacente o no così io poi so regolarmi”**, come emerge dal contenuto telefonata n. 376 del 23.3.2005 RIT 432/05, di cui sotto si riporta uno stralcio:

*Pagliaro: Dott. Di Paola buongiorno sono Paolo Pagliaro*

*Di Paola: ah buongiorno*

*Pagliaro: TELERAMA*

*Di Paola: sì sì*

*Pagliaro: volevo dirle che questa mattina un mio funzionario sta incontrando il dott. Lombardini alle 10*

*Di Paola: sì, mi pare che lei abbia ricevuto una telefonata?*

*Pagliaro: no no non ho ricevuto nessuna telefonata*

*Di Paola: comunque abbiamo parlato con i miei*

*Pagliaro: Ah, bene. Ah, perfetto l'importante è che oggi alle 10 magari il dott. Lombardini sia preparato*

*Di Paola: no no, anzi se poi lei mi dà un riscontro che tutto è andato bene ed era soddisfacente o no così io poi so regolarmi*

*Pagliaro: benissimo grazie molto gentile*

*Di Paola: ci mancherebbe altro*

*Pagliaro: buona giornata e buon lavoro*

PAGLIARO, quindi, aveva ottenuto la conferma che il messaggio del Presidente FITTO **“gliel'ho già detto..”** era arrivato a destinazione e che presto, grazie al massimo esponente della SEAP S.p.A. e dei suoi collaboratori, già indottrinati, avrebbe ottenuto un contratto pubblicitario dal **“preparato”** Lombardini. Lo stesso Di Paola nell'immediato, verificava, attraverso il suo direttore amministrativo, Patrizio Summa, che tutto procedesse come concordato con il Presidente regionale: **“Patrizio vedi che stamattina alle 10 un funzionario di TELERAMA incontra Lombardini ... tu hai parlato con Lombardini?”** ed il Summa confermava l'avvenuto colloquio con Lombardini **“sì**

Il Presidente della Commissione  
Giuseppe De Michelis

**si ieri**” e, sollecitato in merito dal suo interlocutore che voleva rassicurazione sull’esito positivo della trattativa **“hai parlato in maniera esatta?”**, provvedeva a fornire garanzia: **“si si ieri e abbiamo dato il messaggino”**, “messaggino” che, ad ogni buon conto, il Di Paola gli raccomandava di reiterare: **“comunque ricordaglielo”** (telefonata n. 378 del 23.3.2005 RIT 432/05, sotto in stralcio riportata):

*Summa: Ingegnere sono Patrizio*

*Di Paola: **Patrizio vedi che stamattina alle 10 un funzionario di TELERAMA incontra Lombardini***

*Summa: si*

*Di Paola: **tu hai parlato con Lombardini?***

*Summa: si si ieri*

*Di Paola: **in maniera esatta?***

*Summa: **si si ieri e abbiamo dato il messaggino***

*Di Paola: **e vediamo cosa viene da fuori va bene***

*Summa: va bene*

*Di Paola: **comunque ricordaglielo***

*Summa: va bene glielo ricorderò*

*Di Paola: ci vediamo tra poco*

*Summa: si*

*Di Paola: ciao*

Infine, per quanto riguarda l’attività promozionale relativa all’apertura della nuova aerostazione di Bari Palese, esplicito oggetto della richiesta del PAGLIARO al Presidente FITTO, l’unica documentazione che la SEAP S.p.A. è stata in grado di esibire è stata, dopo un apposito sopralluogo dei Finanziari inquirenti è stato anzitutto un **“Progetto esecutivo per mezzi, tempi e costi”** elaborato dalla “Studio Bi Quattro” per la **campagna di comunicazione apertura nuova aerostazione di Bari - Intervento promo-pubblicitario mediante inserzioni tabellari su quotidiani a diffusione regionale e nazionale** e su tale elaborato è riportata la sigla “N.SBL/163 di prot.” e la data “15 marzo 2005” (allegato n. 360 alla informativa conclusiva); poi è stato trovato un **“Progetto esecutivo per mezzi, tempi e costi”** elaborato dalla “Studio Bi Quattro” per la **campagna di comunicazione apertura nuova aerostazione di Bari - Intervento promo-**

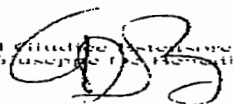
Il Presidente della Commissione  
Giuseppe De Rita

*pubblicitario mediante pianificazione spot televisivi 30" su emittenti televisive private a diffusione regionale dal 27 marzo al 7 aprile 2005" ed anche su tale elaborato è riportata la sigla "N.SBL/171 di prot." e la data "17 marzo 2005" (allegato n. 361 alla informativa conclusiva); è stato rinvenuto "Il stralcio di campagna" elaborato dalla "Studio Bi Quattro" per la campagna di comunicazione apertura nuova aerostazione di Bari - Intervento promo-pubblicitario mediante inserzioni tabellari su quotidiani e periodici a diffusione regionale e nazionale e su specializzati di settore ed anche su tale elaborato è riportata la sigla "N.SBL/192 di prot." e la data "24 marzo 2005" (allegato n. 362 alla informativa conclusiva); i Finanziari inquirenti hanno inoltre reperito presso la SEAP, alla ricerca di attività promozionale dell'aerostazione pugliese effettuata dall'emittente TELERAMA, anche un "Il stralcio di campagna" elaborato dalla "Studio Bi Quattro" per la campagna di comunicazione apertura nuova aerostazione di Bari - Intervento promo-pubblicitario mediante inserzioni tabellari su periodici a diffusione nazionale" ed anche su tale elaborato è riportata la sigla "N.SBL/247 di prot." e la data "15 aprile 2005" (allegato n. 363 alla informativa conclusiva).*

In conclusione, per tutti gli elaborati non è possibile attribuire la data di preparazione, né, tantomeno, la data di arrivo presso la SEAP S.p.A., in quanto non risultano protocollati dalla società di gestione.

Sono state inoltre acquisite, presso la SEAP S.p.A., le fatture emesse dallo "Studio Bi Quattro" per i servizi di cui ai quattro punti precedenti e rispettivamente:

1. fattura n. 133 datata 31.3.2005 emessa dallo "Studio Bi Quattro" per la campagna di comunicazione apertura nuova aerostazione di Bari – Pianificazione inserzioni tabellari su quotidiani a diffusione regionale e nazionale per un importo complessivo di euro 328.200,00. La fattura è stata protocollata in entrata dalla SEAP S.p.A. al n. 003800 del 13.4.2005 e annotata al registro delle fatture acquisiti al n. 1105/01. La stessa è stata pagata con disposizione di addebito sul c/c n. 3004 intestato alla SEAP S.p.A. e acceso presso il San Paolo Banco di Napoli sottoscritta dal direttore amministrativo Patrizio Summa (allegato n. 364 alla informativa conclusiva);
2. fattura n. 166 datata 15.4.2005 emessa dallo "Studio Bi Quattro"

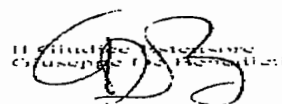
  
Il Presidente dell'Assemblea  
Giuseppe De Mottis

per la campagna di comunicazione apertura nuova aerostazione di Bari - Intervento promo-pubblicitario mediante pianificazione spot televisivi 30" su emittenti televisive private a diffusione regionale dal 27 marzo al 7 aprile 2005 per un importo complessivo di euro 118.200,00. La fattura è stata protocollata in entrata dalla SEAP S.p.A. al n. 004063 del 20.4.2005 e annotata al registro delle fatture acquisiti al n. 1189/01. La stessa è stata pagata con disposizione di addebito sul c/c n. 3004 intestato alla SEAP S.p.A. e acceso presso il San Paolo Banco di Napoli sottoscritta dal direttore amministrativo Patrizio Summa (allegato n. 365 alla informativa conclusiva);

3. fattura n. 167 datata 15.4.2005 emessa dallo "Studio Bi Quattro" per la campagna di comunicazione apertura nuova aerostazione di Bari - Pianificazione inserzioni tabellari su quotidiani e periodici a diffusione regionale e nazionale e su specializzati di settore per un importo complessivo di euro 55.200,00. La fattura è stata protocollata in entrata dalla SEAP S.p.A. al n. 004064 del 20.4.2005 e annotata al registro delle fatture acquisiti al n. 1190/01. La stessa è stata pagata con disposizione di addebito sul c/c n. 3004 intestato alla SEAP S.p.A. e acceso presso il San Paolo Banco di Napoli sottoscritta dal direttore amministrativo Patrizio Summa (allegato n. 366 alla informativa conclusiva);

4. fattura n. 253 datata 18.5.2005 emessa dallo "Studio Bi Quattro" per la campagna di comunicazione apertura nuova aerostazione di Bari - Intervento promo-pubblicitario mediante inserzioni tabellari su periodici a diffusione nazionale per un importo complessivo di euro 21.180,00. La fattura è stata protocollata in entrata dalla SEAP S.p.A. al n. 005762 del 31.5.2005 e annotata al registro delle fatture acquisiti al n. 1641/01. La stessa è stata pagata con disposizione di addebito sul c/c n. 3004 intestato alla SEAP S.p.A. e acceso presso il San Paolo Banco di Napoli sottoscritta dal direttore amministrativo Patrizio Summa e dal direttore generale Marco Franchini (allegato n. 367 alla informativa conclusiva).

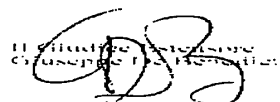
In totale, lo "Studio Bi Quattro", per la sola campagna promozionale pubblicitaria per l'apertura della nuova aerostazione barese e relativa ai 4 elaborati, ha fatturato e incassato, in maniera frazionata, euro 522.780,00, ben oltre i limiti per cui sono obbligatorie le procedure ad evidenza pubblica.



Il Presidente  
Giuseppe I. Franchini

Presso gli uffici dell'emittente TV privata TELERAMA è stato acquisito invece dai Finanziari operanti un contratto del 23.3.2005 tra la K&C concessionaria di pubblicità della "Broker P.R. S.r.l." (società concessionaria di cui il PAGLIARO è proprietario al 95%, come da allegato n° 367/bis alla informativa conclusiva) e lo "Studio Bi Quattro" del Lombardini per trasmissione su l'emittente televisiva TELERAMA di duecentoventotto spot della durata di 30" dal 27.3.2005 al 7.4.2005 al prezzo unitario di euro 25,00 per complessivi euro 5.700,00 + IVA, contratto ovviamente sottoscritto da Lombardini (di cui all'allegato n. 368 della informativa conclusiva). È stata trovata anche la fattura n. 987 del 15.4.2005 emessa dalla K&C concessionaria di pubblicità della "Broker P.R. S.r.l." nei confronti dello "Studio Bi Quattro" per l'importo complessivo di euro 5700,00 + IVA (allegato n. 369 della informativa conclusiva). Sempre presso gli studi della emittente privata TELERAMA i Finanziari hanno reperito anche un estratto del c/c n. 65100533 acceso presso la filiale di Lecce della Banca di Roma su cui si evidenzia il pagamento della fattura su descritta in data 6.7.2005 (allegato n. 370 alla informativa conclusiva).

Dall'esame di tale documentazione, ed in particolare dalla fattura n. 987 del 15.4.2005 nei confronti dello "Studio Bi Quattro", che è stato a sua volta pagato con il denaro (pubblico) della SEAP, ritiene questo Giudice di poter concludere che era stata comunque soddisfatta la richiesta del PAGLIARO di ottenere un contratto pubblicitario dalla SEAP S.p.A., così come avanzata a FITTO in contropartita alla messa in onda sulle reti televisive di sua proprietà, in maniera anche reiterata, di stralci di dibattiti politici, a loro dire favorevoli al Presidente FITTO sul piano mediatico, convinzione avvalorata dallo stesso esame della cronologia dei comportamenti degli indagati: infatti, la prima richiesta di ottenere pubblicità dalla SEAP per l'inaugurazione dell'aeroporto pugliese fatta dal PAGLIARO al Presidente regionale, così come emerge dalla sopra richiamata intercettazione, è del 22.3.2005. Il Presidente FITTO ha in pari data chiamato il Di Paola e quest'ultimo il giorno dopo (23.3.2005) ricordava a Summa di "preparare" con apposito "messaggino" il Lombardini all'incontro con PAGLIARO, fissato (e svolto) tra un funzionario di TELERAMA ed il Lombardini proprio per il 23.3.2005 ed il Summa riferiva al Di Paola di aver già parlato con il Bombardini del fatto il giorno prima (cioè il 22.3.2005) e, comunque, solo dopo



Il Presidente del Tribunale  
Contabile

aver chiesto esplicitamente, ed ottenuto, l'intervento del Presidente il PAGLIARA ha ottenuto dalla SEAP ciò che desiderava.

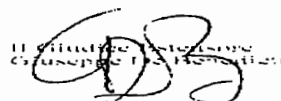
Inoltre, appare utile evidenziare che nel contratto pubblicitario stipulato il 23 marzo 2005 con TELERAMA, come detto sopra, il costo per singolo spot indicato in contratto è di euro 25,00, mentre il costo riportato sul "*Progetto esecutivo per mezzi, tempi e costi*" elaborato dalla "Studio Bi Quattro" sottoposto alla SEAP S.p.A. per la campagna di comunicazione apertura nuova aerostazione di Bari - Intervento promo-pubblicitario mediante pianificazione spot televisivi da 30 secondi ciascuno su emittenti televisive private a diffusione regionale dal 27 marzo al 7 aprile 2005, riferito all'emittente televisiva, TELERAMA è raddoppiato ad euro 50,00: eppure sul medesimo progetto lo "Studio Bi Quattro", partendo dal costo complessivo degli spot riferito a tutte le emittenti televisive a diffusione regionale, proponeva un prezzo "nettissimo", applicando una percentuale di sconto superiore al 50%, tanto da persuadere sull'economicità del progetto stesso.

Ulteriore annotazione, comunque solo *ad colorandum*, va fatta sulla data del "17 marzo 2005" riportata sul progetto "N.SBL/171 di prot." che, evidentemente, non può essere veritiera in quanto solo il 23 marzo il Lombardini, dopo le sollecitazioni ricevute, sottoscriveva, retrodatandolo, il contratto con PAGLIARO.

Nella fattispecie, quindi, la concessione di contratti pubblicitari e forniture di beni e servizi agli amici del Presidente costituirebbero la testimonianza della particolare operosità del citato amministratore della SEAP S.p.A. nella cura degli interessi politici del Governatore, particolarmente sensibile alla causa politica ed agli interessi della coalizione del Presidente FITTO (curioso all'uopo un episodio, quanto mai esemplificativo, pur non costituendo oggetto di contestazione per alcuno, relativo all'avvenimento dell'apertura della nuova aerostazione, trasformata per l'occasione in una sorta di convention elettorale in favore della lista "La Puglia prima di tutto" per specifica iniziativa dello stesso Di Paola che ne dava contezza al Presidente FITTO nel corso della seguente conversazione telefonica n. 10402 del 30.3.2005 RIT 302/05, riportata nella richiesta dei PP.MM. ma qui ritenuta inutile ai fini valutativi imposti dall'art. 273 c.p.p.).

Sempre *ad colorandum*, poi, si rammenta qui che, come già accennato

Il Presidente del Consiglio  
Giuseppe De Rita



sub nota 8), i Finanziari inquirenti hanno constatato che le società "Progetto & Immagine" ed "Elle Group Advertising", entrambe, come detto *supra*, riconducibili a Loris Lombardini, hanno finanziato la campagna elettorale del candidato presidente FITTO con due versamenti di complessivi euro 10.000,00 effettuati il 24 febbraio 2005. (allegato n. 373bis ed allegato n. 373ter della informativa conclusiva) e che, sempre in tale contesto, anche altre società o persone fisiche con stretti rapporti commerciali con la SEAP S.p.A. hanno contribuito al finanziamento della campagna elettorale.

\*\*\*

L'insieme degli elementi sopra esposti permette a questo Giudice di ritenere che si sia formato, anche in relazione al capo 6) della rubrica, un compendio di indizi sufficientemente grave (per l'emissione di una misura cautelare ex art. 273 c.p.p.) circa l'esistenza dello scambio illecito tra il Presidente regionale *pro tempore* e l'imprenditore televisivo; in particolare da una parte il PAGLIARO ha offerto, senza alcuna contropartita economica, l'appoggio politico ed un pressante uso dell'informazione televisiva in favore del candidato alle elezioni, per il quale rappresenta indiscutibilmente una utilità di grande valore, dall'altra vi è un intervento diretto del Pubblico Amministratore, quale rappresentante dell'ente pubblico maggior azionista della SEAP, presso la stessa azienda, per il tramite della influenza sull'amministratore della stessa e realizzando, con tali precise condotte, quel mercimonio del pubblico potere che, secondo i principi giurisprudenziali sopra già esaminati, utilizzando, in cambio di una personale contropartita, indebitamente detto potere, al fine di far ottenere al PAGLIARO un risultato che – come vedremo dall'esame della normativa in materia di pubblici appalti, tra breve – altrimenti non si sarebbe potuto ottenere.

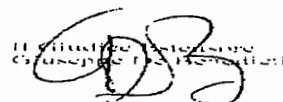
Significativo è il passaggio della sopra già commentata telefonata n. 7624 del 22.3.2005 RIT 302/05, nella quale il PAGLIARO esprimeva chiaramente la volontà di utilizzare la sua funzione informativa di imprenditore televisivo esclusivamente per favorire la posizione politica del candidato FITTO, mandando per ben cinque volta in onda un confronto politico con l'avversario giudicato dal FITTO (e dal PAGLIARO) come "*positivissimo*" e dando al candidato assicurazione e promessa di ulteriori, pressanti, passaggi televisivi, sicché, lo si ripete, in questa fattispecie l'uso del mezzo televisivo è una precisa utilità avente

Il Giudice  
Giuseppe P. Lombardini

una sua apprezzabile rilevanza e tale mezzo, come abbiamo visto, non è fornito gratuitamente dal PAGLIARO, ma costituisce la precisa contropartita, iniziata con la richiesta al Pubblico Amministratore di una *"chiamata alla SEAP che sta prevedendo una campagna pubblicitaria"*, e, quindi, con la richiesta di un preciso vantaggio economico, in cambio, da parte del PAGLIARO, che ha ottenuto subito una positiva risposta con l'autorevole intervento del Governatore della Regione Puglia sull'Amministratore della SEAP, immediatamente *"attivato"* con la già ricordata telefonata n. 7625 del 22.3.2005 RIT 302/05, utilizzando in tal modo il Presidente della Regione e, d'altro canto, anche l'Amministratore *pro tempore* della SEAP, illecitamente il loro potere per favorire, in concreto, il privato imprenditore e concludendo la vicenda del mercimonio della funzione pubblica.

Sia il Presidente che l'Amministratore *pro tempore*, alla luce del compendio indiziario sopra rappresentato, hanno, dunque, entrambi abusato il primo del proprio potere di controllo<sup>20</sup> della Regione sull'ente SEAP e l'altro il proprio potere di amministrazione di detto ente pubblico, in tal modo asservendo la loro funzione, per utilità nei confronti del primo P.U., agli interessi del privato e concretando entrambi, con il PAGLIARO, il reato di corruzione previsto dall'art. 319 c.p. (si ricorda, come già detto prima a proposito della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza di cui ai capi terzo e quarto della rubrica) che l'atto contrario ai doveri d'ufficio non va inteso come atto in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà cui il Pubblico Amministratore è sempre e comunque tenuto.

<sup>20</sup> È infatti configurabile la corruzione propria anche quando l'agente pone in essere un atto contrario non a un dovere specifico d'ufficio, ma al generico dovere di fedeltà, obbedienza, imparzialità, onestà, vigilanza connesso con l'espletamento di funzioni pubbliche (in tal senso, infatti, si veda Cass. pen., sez. V, 17/11/2003, n.47892, Serino e altri, Guida al Diritto, 2004, 10, 99) ed inoltre, va evidenziato che anche una violazione dei doveri nella conduzione delle attività istituzionali demandate al PU eseguendo un controllo superficiale e affrettata è penalmente rilevante nella prospettiva in esame in quanto il p.u. contravviene al dovere d'ufficio di accertare, in modo rigoroso ed imparziale, la situazione della società o pratica esaminata (in tal ultimo senso, infatti, Cass. pen., sez. VI, 28/03/2001, n.22638, Sarritzu P Sarritzu, CED Cassazione, 2001, RV219005. Per Cass. pen., sez. VI, 17/12/1997, n.2326, Capitanucci, Giust. Pen., 1998, II, 640 integra il reato di corruzione propria e non quello più lieve di corruzione per atto d'ufficio, la condotta del pubblico ufficiale che, nel corso di una ispezione tributaria, concordi un corrispettivo con l'imprenditore per svolgere il proprio compito in modo rapido e poco approfondito.).



In ogni caso, come anticipato prima, va rilevato, alla luce della normativa che esamineremo adesso, che la procedura di assegnazione del servizio pubblicitario all'emittente privata salentina denominata "TELERAMA" è stata effettuata in diretta violazione di norme relative alla evidenza pubblica.

Infatti la prestazione di servizi pubblicitari è una tipica prestazione di servizi che, nella specie, per il combinato disposto degli artt. 1<sup>21</sup> e 2<sup>22</sup> del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 è sottoposta, conseguenzialmente, alla disciplina dei contratti ad evidenza pubblica.

Negli appalti di servizi la disciplina di riferimento è quella del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 6 maggio, n. 104). - Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

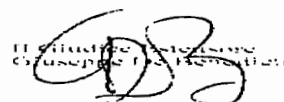
La legge all'articolo uno prevede che le disposizioni del decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni degli appalti di servizi il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore di 200.000 euro.

L'art. 7 prevede inoltre che gli appalti possono essere aggiudicati a trattativa privata (la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto), previa pubblicazione di un bando (che nella fattispecie è mancato), soltanto nei seguenti casi:

a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in

<sup>21</sup> Il quale prevede la sottoposizione alla evidenza pubblica i servizi pubblici per un valore superiore dell'appalto a 200.000= euro. Ora come si evidenzia dai documenti di cui agli allegati n. 364-367 del risulta un pagamento di fatture per la complessiva somma di euro 522.780= relativa ad un bimestre; somma che ai sensi dell'art. 4 -gli appalti che presentano carattere di regolarità il valore dell'appalto deve stabilirsi in base al valore complessivo dei contratti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi, conclusi nel corso dei dodici mesi-

<sup>22</sup> Sono sottoposti a evidenza pubblica gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.



questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;

b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;

c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.

Inoltre gli appalti di servizi possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;

c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma

Il Presidente della Commissione  
Giancarlo Pirelli

che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:

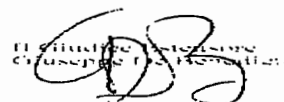
- 1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;
- 2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma terzo; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.

g) In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).

Quindi sulla base degli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n.157, la stazione appaltante può legittimamente deliberare di affidare il servizio a trattativa privata, anche senza preventiva pubblicazione di un bando, ma in questo caso deve spiegare in modo analitico e ragionevole per quale motivo ricorrano i presupposti indicati dalle norme richiamate per poter ricorrere a tale schema, a carattere eccezionale<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 10 giugno 2002 n. 3208; Per Corte giustizia comunità Europee, 10/04/2003, Commissione CE C. Repubblica federale di Germania, Giur. It., 2003, 1925 le disposizioni dell'art. 11 della Direttiva del Consiglio 92/50/CEE del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, le quali consentono il ricorso alla trattativa privata, costituiscono delle eccezioni al principio della messa in concorrenza degli appalti pubblici e, come tali essere interpretate restrittivamente.



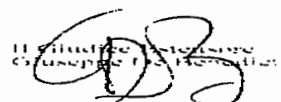
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Inoltre per la giurisprudenza il ricorso alla trattativa privata da parte della p.a., sia che avvenga direttamente sia che si proceda ad una gara informale, è considerato dall'ordinamento un metodo straordinario, derogatorio ed eccezionale, per la cui utilizzazione devono ricorrere circostanze particolari; pertanto **è illegittimo il ricorso alla trattativa privata nell'ipotesi dell'affidamento di appalto di servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria ove non ricorrano, e siano espressamente giustificate, le ragioni di urgenza** o le speciali ed eccezionali circostanze previste dalla normativa interna, per le quali non possano essere seguite le ordinarie forme concorrenziali di cui all'art. 41, r.d. 23 maggio 1924 n. 827 ed all'art. 62, d.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902<sup>24</sup>.

In conclusione della disamina delle risultanze processuali sopra esaminate, anche in relazione alla vigente normativa in tema di appalti, ritiene lo scrivente, ai fini ed agli effetti dell'art. 273 c.p.p., che l'assegnazione diretta del servizio pubblicitario è avvenuta, per il PAGLIARO, in aperta violazione delle norme sopracitate e che, quindi, si sia realizzato quell'atto contrario ai doveri del pubblico amministratore che concretizza, nella presente fattispecie, l'ipotizzato reato di corruzione di cui al capo di imputazione 6) nell'epigrafe della presente ordinanza e che, pertanto, sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambi gli indagati di cui a tale ultimo capo di imputazione, al momento sotto il primo e preliminare profilo di cui all'art. 273 c.p.p., accogliendo, sempre sotto tale primo e preliminare profilo, la richiesta dei PP.MM. di applicazione di una misura cautelare personale nei loro confronti e riservando all'ultima parte della presente ordinanza la sussistenza o meno di esigenze cautelari a loro carico, prima, e la scelta — dopo — della eventuale misura cautelare personale da applicare agli indagati attinti da gravi indizi di colpevolezza in relazione alle rispettive contestazioni loro mosse.

**PARTE SECONDA**  
**DELLA SUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI**  
**ATTUALI E DELLA SCELTA DELLA CONCRETA MISURA DA**

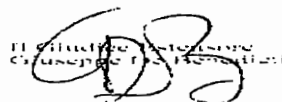
<sup>24</sup> T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 14/07/2001, n.2904, Ist. vigilanza Metro Giorno e Notte C. Az. municip. Gas, Foro Amm., 2001; T.A.R. Valle d'Aosta, 11/06/1999, n.98, Ina C. Com. Courmayeur, Foro Amm., 2000, 149



**APPLICARE AGLI ATTUALI INDAGATI****(ex artt. 274 e 275 c.p.p.)**

A questo punto, dopo avere esaminato e spiegato nella prima parte della presente ordinanza, quali sono gli atti della indagini preliminari che hanno consentito di far luce sugli episodi di corruzione e finanziamente illecito di candidato in competizione elettorale, sostanzialmente a spese della Pubblica Amministrazione regionale, proprio sulla scorta dei fatti sin qui narrati, ritiene questo Giudice di poter essere solidale con la richiesta dei PP.MM., che ha individuato sul punto a carico di tutti gli indagati di cui all'epigrafe della presente ordinanza le esigenze cautelari attuali ipotizzabili a loro carico di cui alle sola lettera c) dell'art. 274 C.p.p., potendosi sin d'ora effettivamente escludere (dissentendo su tale punto dalla richiesta dei PP.MM.) che a carico di taluno dei tre indagati possa oggi concretamente individuarsi il pericolo di fuga di cui alla lettera b) del citato articolo e, per quanto alla capacità di inquinamento probatorio, che pure i PP.MM. hanno ipotizzato a carico dei tre indagati, questo Giudice dissente — proprio dalla lettura degli atti — in merito alla sussistenza effettiva di tale *periculum libertatis* a loro carico, posto che, in tutta evidenza, proprio la tipologia di indagine, fondata su intercettazioni telefoniche e su acquisizioni documentali, rende di fatto assolutamente impossibile mutare, in futuro, anche senza applicazione di una misura cautelare, un quadro probatorio ormai cristallizzato a carico di ciascuno di essi che potrà essere discusso e diversamente interpretato nell'ottica e con i poteri che spettano alla difesa in qualsiasi stato e grado del presente giudizio, ma che resta, comunque, oggettivamente inalterabile nella sua già valutata entità.

Sotto il profilo del concreto pericolo che le tre persone sottoposte alle indagini commetta reati della stessa specie di quello per questo si procede (ex art.274 lett. c) C.P.P.), va preliminarmente ricordato che in giurisprudenza è pacifico che in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'articolo 274, lettera c), del Cpp, non può ritenersi che tale pericolo sia escluso in modo automatico dallo stato di incensuratezza, giacché la pericolosità sociale dell'indagato può essere desunta,



Giuseppe De Magistris

oltre che dai precedenti penali, anche dai comportamenti o dagli atti concreti posti in essere dall'agente<sup>25</sup>.

Tali esigenze cautelari si desumono in primo luogo dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti oggetto della presente richiesta dei PP.MM., come già positivamente delibati ex art. 273 c.p.p. nella prima parte di tale ordinanza.

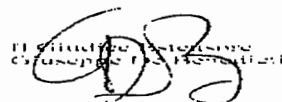
È infatti facile osservare a tal fine come, nella fattispecie, abbiamo due reiterati casi di consumazione, a breve distanza temporale l'una dall'altra, di delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, nonché contro l'ordinato svolgimento della vita politica, e tali modalità di esecuzione delle condotte delittuose, attesa proprio la facilità nella commissione delle stesse, induce questo Giudice a ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede.

La reiterazione sistematica dei menzionati delitti contro la pubblica amministrazione risulta chiaramente ispirata alla logica della sistematica distorsione della scelta del contraente nelle forniture alla P.A. e consequenziale appropriazione dalle risorse della collettività, nella fattispecie anche per interessi spiccatamente elettorali.

Le modalità di esecuzione delle condotte illecite, atteso proprio il grado assai sofisticato (in relazione ai primi quattro capi di imputazione, ovviamente) di commissione delle stesse, induce a ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede ed è poi il sistema così disvelato nell'oggetto delle presenti indagini il *pactum sceleris* che ha legato insieme nei fatti di cui si è narrato nella prima parte di questa ordinanza l'impresa, la pubblica amministrazione e il potere politico, creando un ben funzionante sistema illecito, quale rivelato dalle risultanze delle indagini preliminari, come tale, per la sua stessa natura, capace di ripetersi, con le stesse modalità, anche in una mutata situazione ambientale.

Proprio precisando quanto scritto dai PP.MM. sull'esistenza di tale sistema (e si riporteranno tra breve le loro esatte parole sul punto), premesso che l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere confusa con

<sup>25</sup> Vedi di recente Cass., Sez. I, sentenza 14 maggio-10 giugno 2003 n. 25146 - Pres. Fazzioli; Rel. Chieffi; Pm (conf.) Ciampoli; Ric. Franchi.





*parte, lo stato di incensuratezza dimostra automaticamente l'assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall'art. 274, lett. c), C.p.p., dai comportamenti o dagli atti concreti dell'agente, oltre che dai precedenti penali"* (così Cass. Pen. Sez. VI 2.10.1998, n. 2856, Mocci, su Cass. Pen. 1999, n. 1286, CED 211756; conformi anche Cass. Sez. I 6.12.1995, Fiorenti; Cass. Sez. I 18.1.1996, Esposito e Cass. Sez. I 14.6.1996, Serra, nonché Cass. Sez. I 10.6.1997 n. 4064, Sanfilippo e Cass. Sez. III, 24.11.1997, n. 4005, Ibrahimi.

Alla luce di tali pronunzie giurisprudenziali, quindi, appare assurdo sostenere che il Giudice non possa trarre alcuna conseguenza, sul piano soggettivo della valutazione della personalità dell'agente, dalla gravità stessa del reato, dalla sua premeditazione, dal movente dell'azione, dai mezzi predisposti per eseguirla e dal possesso di tali mezzi ancora da parte dell'agente, ecc., per cui il fatto di reato contestato, nelle sue specifiche circostanze e modalità di verifica, costituisce in realtà la principale fonte di analisi della personalità del soggetto, che proprio nel fatto e nella relativa condotta si manifesta e si esprime in maniera genuina, esprimendo schiettamente la sua personalità ed allora l'assenza di precedenti penali (ossia dell'altro requisito cui la legge collega la "personalità pericolosa") diviene circostanza assolutamente neutra, o almeno da relegare in secondo piano (per la scelta della misura, ex art. 275 C.p.p.).

Quindi il Giudice, nell'applicare una qualsiasi misura cautelare, non può certo limitarsi alla valutazione dell'esistenza o meno di precedenti penali a carico dell'indiziato (il che condurrebbe, peraltro, a conseguenze a dir poco aberranti) ma deve necessariamente considerare, tra gli altri parametri, anche la condotta contemporanea o susseguente al reato e ciò vuol dire che nel caso di specie, a carico dei tre indagati per cui si sono ravvisati gravi indizi di colpevolezza per cui i PP.MM. hanno richiesto l'applicazione di una misura cautelare massima, comunque si rileva che una prognosi di pericolosità sociale sfavorevole per loro sotto il detto profilo, ben può fondarsi, sulla valutazione, filtrata ex art. 133 c.p., dei motivi a delinquere del reo e delle modalità reiterate e quanto mai "professionali" di commissione dei due fatti-reato oggetto del presente procedimento penale.

Il Giudice  
Giuseppe I. Fiorenti

Si scorge, quindi, nella presente vicenda un compendio di elementi sintomatici di una personalità degli odierni indagati, anche se incensurati, tali da ritenerli comunque soggetti inclini alla reiterazione di tale tipologia di reati, per brama di maggior guadagno per tutti o, comunque, di ulteriori vantaggi sotto il profilo elettorale per il personaggio pubblico, argomenti che, unitamente alle già descritte modalità della loro condotta, inducono ad una valutazione prognostica negativa della loro rispettiva ed attuale pericolosità sociale e, quindi, ad una prognosi assolutamente infausta di recidivazione criminosa nei loro confronti.

Se, infatti, le modalità di commissione del fatto, possono considerarsi, in un certo senso, lo specchio dell'anima di chi lo ha commesso, allora le stesse reiterate ed organizzate modalità di svolgimento dei fatti, la predisposizione di deliberazioni evidentemente in favore del soggetto privato che ha finanziato una campagna elettorale, il tentativo di un illecito ampliamento di appalti di R.S.A. già *ab origine* non legittimamente concessi, e la attuale operatività di una struttura illecita creata e perfezionata a tali fini, che ha commesso tali illecite attività per anni in modo apparentemente regolare, fanno ben ritenere che — ove non fosse applicata alcuna misura cautelare agli indagati gli stessi potrebbero alla prima occasione utile continuare ad operare in tal senso e magari con migliori accorgimenti, per cui si può concordare con i PP.MM. sul fatto che, allo stato, gli indagati proseguirebbero con altissima percentuale di certezza, una volta calmatesi le acque, nel reiterare, eventualmente sotto le spoglie di altre compagini sociali e tramite altri pubblici amministratori le stesse identiche condotte oggi loro contestate nella presente indagine.

Sostanzialmente, quindi, secondo quanto sopra esposto, si può concordare con i PP.MM. circa la loro affermazione sulla esistenza a carico dei tre indagati, parimenti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza nei capi di imputazione loro rispettivamente contestati nell'epigrafe di tale ordinanza cautelare, di esigenze cautelari che possono definirsi attuali, allo stato (sia pur esclusivamente sotto il profilo della possibile reiterazione da parte loro, ove non venga applicata alcuna misura cautelari nei loro confronti, di reati della stessa specie per cui si procede a loro carico), ex art. 274, lett. c), del vigente codice di rito.

Il Giudice  
Giuseppe F. F. F. F. F.

A sostegno, infine, della richiesta di imporre agli indagati (a carico dei quali si è individuato il *periculum libertatis* appena sopra esaminato), ex art. 275 c.p.p., la misura cautelare carceraria, i PP.MM. hanno scritto nella loro richiesta, prima sulla personalità dei tre coindagati e sul sistema illecito da loro creato, poi sulla necessità di applicare loro la misura cautelare massima, quanto testualmente segue: *"Nel quadro che si è tratteggiato spicca la figura facente capo a Raffaele Fitto, ex governatore della Regione Puglia ed attualmente Deputato alla Camera.*

*Figura che emerge dalle indagini connotata anche da indubbia inclinazione a coltivare rapporti trasversali e sotterranei in funzione dei propri interessi elettorali e più latamente economici.*

*Titolare di una riconosciuta capacità di stabilire contatti interpersonali a sfondo anche illecito e di una indubbia competenza nella gestione strumentale dei predetti contatti, è in grado di orientare, evidentemente, ogni scelta gestionale a fini di carattere personalistico e patrimoniale.*

*Il sistema disvelato dalle indagini ha conseguito il monopolio illecito di diversi settori della Pubblica amministrazione, legando attraverso un patto scellerato, l'impresa, la pubblica amministrazione e il potere politico, ciascuno detentore di una utilità di interesse per l'altro e quindi interessato alle utilità conseguibili dall'altro.*

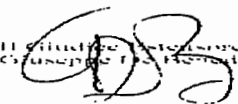
*Così impostato il sistema, esso è chiaramente destinato, per la sua stessa natura, a perpetuarsi nel tempo, consolidando i vantaggi che ciascuna delle parti trae.*

*Assolutamente sintoniche al sistema così delineato, appaiono, oltre al Fitto, anche le figure di Angelucci e di Pagliaro.*

*Entrambi imprenditori "rampanti" (il primo co-titolare di un autentico impero economico) hanno dimostrato elevata spregiudicatezza e notevole spessore criminale, concorrendo fattivamente, con le proprie condotte criminose, all'affermazione del sistema stesso e traendo utili e vantaggi di rilevante entità.*

*Queste ultime considerazioni consentono di ritenere, anche per Angelucci e Pagliaro, concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, atteso che la commissione di quella particolare*

Il Giudice  
Causale T. 1/2011



*tipologia di reati appare un vero e proprio “modus” di esercitare la propria attività professionale.*

*La prosecuzione delle indagini -al fine di ulteriormente acclarare il ruolo avuto dai compartecipi nella commissione delle ipotesi di reato oggetto di contestazione nonché di accertare gli esatti confini delle ulteriori ipotesi di reato oggettodi contestazione e in parte pure richiamate all'interno della presente richiesta- non può non considerare il ruolo effettivamente svolto dagli indagati nella attuazione delle alterazioni documentali sia ideologiche che materiali, le quali hanno consentito di commettere le ulteriori fattispecie contestate.*

*Si pensi, a tal proposito, alla apparenza documentale creata all'interno del gruppo Tosinvest, tale da far risultare che distinte società autonomamente abbiano deciso e disposto il pagamento di somme a beneficio di un partito (peraltro di altra Regione rispetto a quella in cui le stesse società hanno sede e, per la prevalenza, operano) apparenza del tutto smentita dalla “sostanza” che le acquisizioni dopo e le intercettazioni prima hanno ricostruito: tutto è deciso da Angelucci.*

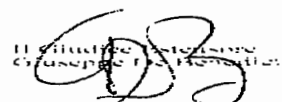
*Si pensi alla alterazione -mediante falso ideologico del contenuto degli esiti dell'istruttoria- effettuata da Fitto nella relazione alla Giunta, allorquando, parlando in luogo dell'assessore competente, rappresenta una situazione ben diversa dalla realtà.*

*Si pensi alle fortissime pressioni che egli esercita, a distanza di tempo dalla sconfitta elettorale, sul personale amministrativo della Regione, riuscendo a individuare sempre e comunque persone così legatigli da prestarsi per la commissioni di gravi illegittimità, quando non illeciti penali.*

*Si consideri la grave alterazione delle prove del reato di illecito finanziamento attuata mediante la triangolazione del pagamento attraverso altro Partito -o altre articolazioni di altro partito.*

*Sono tutti dati che fondano concretamente ed efficacemente -unitamente a quelli esposti- il pericolo che, ove non ristretti, gli indagati possano gravemente alterare l'acquisizione delle prove ancora in corso.*

*Gli indagati hanno evidenziato una **straordinaria capacità di delinquere, con modalità particolarmente subdole.***



Il Presidente della Camera dei Deputati

**Gli indagati hanno evidenziato una capacità di adattamento ad un quadro di azione criminale, troppo immediata per essere occasionale o frutto di una specifica contingenza.**

**Risultano inseriti in una trama regionale e nazionale di relazioni tale da garantire loro la possibilità di continuare la commissione di condotte illecite anche a fronte dell'adozione di qualsiasi misura cautelare diversa dalla custodia in carcere.**

*In particolare la misura degli arresti domiciliari appare in relazione alla posizione di Angelucci e Pagliaro insufficiente a tutelare le gravi esigenze cautelari sussistenti nel caso di specie. La manifesta capacità finanziaria degli indagati e l'esistenza di società, per l'Angelucci, di diritto estero (Lussemburgo) e l'indiscriminata possibilità - oggi sussistente - di munirsi di utenze telefoniche cellulari mediante l'immediata attivazione di nuove schede, rende infatti anche la misura degli arresti domiciliari con disattivazione delle utenze telefoniche preesistenti, inidonea a recidere i contatti di un indagato con l'ambiente esterno e, dunque, con la suddetta rete di relazioni potenzialmente, oggettivamente pericolose.*

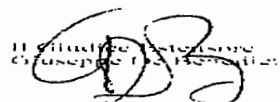
**L'unica misura idonea, allo stato, a garantire le esigenze cautelari è dunque quella della custodia in carcere per Angelucci e Pagliaro e degli Arresti domiciliari per Fitto.**

*Non sussistono elementi favorevoli agli indagati e la gravità dei fatti-reato ipotizzati, induce a ritenere che gli stessi non potranno usufruire della sospensione condizionale della pena.*

**La misura richiesta risulta peraltro proporzionata sia all'entità della pena da erogare (questo per la gravità dei reati contestati), che all'entità dei fatti contestati (numerosi episodi di reati contro la PA ravvicinati nel tempo).**

*Per Giampaolo Angelucci (formalmente consigliere della FINANZIARIA TOSINVEST, Presidente della Fondazione San Raffaele e di fatto amministratore delle altre società del Gruppo Tosinvest), per Paolo Pagliaro (amministratore e proprietario di Telerama e della Broker), le ravvisate esigenze cautelari appaiono ancora concrete ed attuali."*

*In merito alla scelta della misura cautelare da applicare, dissentendo anche su tale ulteriore punto della richiesta cautelare dei PP.MM., ritiene di*



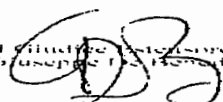
Il Procuratore Generale  
Giovanni F. ...

ricordare questo Giudice in questo punto dell'ordinanza cautelare come alla discrezionalità lasciata al Giudice ex art. 275 C.p.p. nella scelta della misura cautelare da irrogare una volta soddisfatte le motivazioni richieste dai due precedenti articoli del codice di rito, infatti, la legge ha posto solo il limite costituito dal fatto che tale misura cautelare è una misura residuale da applicarsi in caso di effettiva inadeguatezza di tutte le altre (art. 275, comma III, C.p.p.); tale disposizione appare ulteriormente rafforzata da quella contenuta nell'art. 292 C.p.p., in base alla quale il Giudice, se applica la custodia in carcere, deve motivare specificamente in merito alla inadeguatezza delle altre misure.

La giurisprudenza di merito, peraltro, proprio nel caso — come questo — che il Giudice abbia individuato nella vicenda sottoposta al suo esame solo esigenze di cautela sociale ex art. 274, lett. c), C.p.p., pretende che si ponga concretamente il problema dell'adeguatezza domiciliare a farvi fronte, non potendosi negare che la detenzione domiciliare, implicando il divieto, per l'indagato, di allontanarsi dalla propria abitazione, sia in grado di elidere, nella maggior parte dei casi, il pericolo di reiterazione criminosa.

Né potrà escludere tale adeguatezza ad applicare la custodia in carcere per l'astratto pericolo di violazione delle prescrizioni inerenti alla detenzione domestica ed alla necessaria episodicità dei controlli delle Forze di Polizia: *"In tema di scelta delle misure cautelari, l'astratta possibilità che per l'inefficacia dei controlli l'indagato possa allontanarsi dal domicilio non vale ad escludere l'idoneità degli arresti domiciliari a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie"* (Cass. 11.10.1996, Alice) essendo tale pericolo di trasgressione a quegli obblighi utilmente utilizzabili per l'adozione della custodia cautelare carceraria per la presenza del solo pericolo di cui all'art. 274, lett. c). C.p.p., soltanto quando vi siano nella vicenda *"... elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto, che indichino quest'ultimo come in qualche modo propenso alla inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi, perseguiti ad ogni costo, in violazione della cautela impostagli"* (così, molto chiaramente, Cass. Pen. I, 6.3.1997, n. 1878, Zito, su Cass. Pen. 1998, n° 102, CED 207321).

E, conseguenzialmente, dato che in questa vicenda nessuno, neppure i PP.MM., ha mai fatto questione a carico degli indagati circa l'esistenza per gli

  
Il Giudice Tassinari  
Giuseppe Tassinari

stessi di pericolo di fuga, e dato che lo scrivente ha escluso a carico degli indagati, indistintamente, per le ragioni sopra esposte, che si possano evidenziare a loro carico pericoli sotto il profilo dell'inquinamento probatorio (ex art. 274, lett. a, c.p.p.) non si vede come, proprio in relazione alla qualità dei soggetti, alle modalità esecutive di svolgimento delle condotte loro contestate, al loro stato di sostanziale incensuratezza, si possa oggi ritenere che per i tre coindagati la detenzione domiciliare non sia, allo stato, anche in relazione al principio del *favor libertatis*, ai fini di evitare il pericolo di cui alla lettera c) dell'art. 274 C.p.p., perfettamente idonea ad eliminare il pericolo di reiterazione criminosa (in relazione a reati della stessa specie di quelli loro contestati) per il futuro.

Va peraltro sottolineata anche la circostanza che, soprattutto in relazione alla posizione del PAGLIARO<sup>26</sup>, ove si esegua doverosamente un bilanciamento del disvalore giuridico del fatto da lui commesso, in concorso necessario con il rappresentante politico-istituzionale, ed il reciproco vantaggio che dalle condotte delittuose egli, insieme al concorrente di cui al capo 6) della rubrica, ha ricavato, la misura carceraria, tenuto conto dello stato di incensuratezza di tale soggetto, appare oggettivamente eccessiva e sproporzionata, ben lungi dal rappresentare quella *estrema ratio* che dovrebbe essere negli intenti del legislatore.

Ma la misura personale massima, invero, appare egualmente sproporzionata per tutti gli indagati, ove si tenga presente anche l'ulteriore considerazione che per altri concorrenti, pur evidentemente e parimenti assolutamente necessari per al perfezionamento ed alla consumazione di tutti i delitti di corruzione e finanziamento illecito sopra in epigrafe riportati (e ci si riferisce, *expressis verbis*, alle posizioni processuali di indagati come Morlacco, Filippi Filippi e Di Paola, senza il cui concorso non avrebbe potuto essere eseguito alcuno dei delitti di cui sopra), i PP.MM. comunque non hanno ravvisato alcuna esigenza cautelare attuale a loro carico.

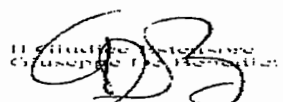
A tanto si aggiunga che i reati ipotizzati a carico dei tre indagati oggetto della presente richiesta cautelare dei PP.MM., come è evidente a tutti, sono reati che necessitano per una loro futura reiterazione di una totale ed assoluta libertà

<sup>26</sup> Il quale, peraltro, come da documentazione giunta in seguito dal P.M. in data 14.6.2006, risulta avere presso la Procura di Lecce una richiesta di rinvio a giudizio recentissima (23 maggio u.s.) per fatti commessi in quel di Lecce tra il 2001 ed il 2003, attinenti alla commissione del delitto di cui all'art. 640 bis C.p. (indebita ricezione di contributi ex lege 488/1992 sulla base di falsi presupposti) in danno del Ministero delle Attività Produttive.

Illicitly Acquired  
Conscience for Generation

di movimento per tutti i tre gli indagati, né, in relazione ai parenti conviventi dell'ANGELUCCI si può ragionevolmente ipotizzare che attraverso gli stessi od attraverso i suoi dipendenti (dipendenti per i quali, come nel caso delle società che hanno inviato fondi alla lista "La Puglia prima di tutto", nessuna misura cautelare è stata chiesta, malgrado la loro condotta sia poi servita da presupposto anche per l'applicazione del sequestro dei beni di alcune società del medesimo gruppo della famiglia dell'ANGELUCCI, ex artt. 19 e 53 del D. L.vo 231/2001, come da ordinanza cautelare reale depositata in pari data da questo Giudice per i medesimi fatti) egli potrebbe continuare a gestire, ovviamente in modo illecito e corruttivo (perché, ovviamente, la gestione lecita della holding Tosinvest non ha mai riguardato la presente indagine) le aziende (fra cui, si ricorda nella richiesta dei PP.MM., talune di diritto estero) di tale gruppo familiare, dato che l'unico *dominus* degli affari illeciti in questa vicenda, come le intercettazioni telefoniche e le stesse ricerche bancarie sui fondi inviati hanno dimostrato, è sempre stato il solo ANGELUCCI, e, del resto, in linea di massima, tale tipo di disposizioni potrebbe benissimo essere dato durante i colloqui con i familiari di cui ogni detenuto ha diritto in carcere (ovvero, come l'esperienza giudiziaria insegna, addirittura con una precedente misura cautelare emessa per casi analoghi a carico di altri imprenditori e pubblici amministratori in questo stesso procedimento penale, con una comoda procura a gestire gli affari a persona non implicata in queste vicende, od anche con una immediata – dopo l'esecuzione della misura – dimissione da tutte le cariche sociali, dimissioni che comunque non possono, ovviamente, mai avere alcuna influenza sulla proprietà del pacchetto azionario di controllo – e quindi sulle scelte gestionali – delle società della holding Tosinvest individuate come implicate nella presente vicenda).

Per tali ragioni, dunque, lo scrivente ritiene che sia più che sufficiente applicare, in parziale difformità da quanto richiesto dai PP.MM. e per evidenti ragioni di uniformità di trattamento di fronte ad una sostanziale parità (che tale non è unicamente sotto un profilo di mero valore economico delle contropartite reciproche tra concorrenti necessari) di condotte illecite concorrenti, **a tutti gli indagati** la comunque efficace (ai fini di tutela del *periculum libertatis* di cui



GIUSEPPE TASSINARI

all'art. 274, lett. c, c.p.p.) misura degli arresti domiciliari, con le prescrizioni indicate nel sottostante dispositivo.

### **P. Q. M.**

Letti ed applicati gli artt. 273, 274, 275, 284 e 291 C.p.p.

In parziale difformità della richiesta di applicazione di misura cautelare richiesta dai PP.MM. del 18.5.2004, accoglie la stessa nei confronti di ANGELUCCI GIAMPAOLO, PAGLIARO PAOLO e FITTO RAFFAELE e, per l'effetto, applica a tutti e tre la i sopra numerati indagati la misura degli arresti domiciliari, che indicheranno alla P.G. al momento della esecuzione della misura cautelare, con le prescrizioni sotto indicate e senza fissazione di termine alcuno di durata.

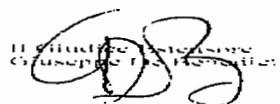
### **Ordina quindi**

agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere alla cattura dei tre indagati sopra indicati e di condurre immediatamente i tre sopra indicati indagati presso il loro relativo domicilio, con le modalità dettate dall'art. 285 c.p.p., evitando nella esecuzione inutili forme di pubblicità, eseguendo la misura possibilmente nello stesso domicilio degli indagati e proibendo altresì l'uso nei loro confronti delle manette o mezzi equiparabili di costrizione, se non assolutamente necessari durante l'esecuzione a soli fini di salvaguardia della incolumità personale degli agenti di P.G. o degli stessi indagati, affinché questi ultimi rimangano in detto rispettivo domicilio a disposizione di questo Ufficio.

### **Dispone altresì**

che ciascuno dei tre indagati nel rispettivo luogo di arresti domiciliari non possa avere nessun tipo di contatto, neanche di natura telefonica o telematica, con persone diverse da quelle che con lui già risultavano eventualmente conviventi nel medesimo domicilio al momento della esecuzione della presente misura cautelare, dal medico e/o dal personale paramedico che debba entrarvi per assisterlo per motivi di salute e dal proprio difensore di ufficio.

### **Manda**



Il Giudice Presidente  
Giuseppe Di Stefano

la propria Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza - in duplice copia - ai PP.MM. che ne hanno fatto richiesta, perché ne curino l'esecuzione ed i successivi adempimenti.

**Letto ed applicato l'art. 4 della legge n° 140 del 2003**

Dispone che, a cura della propria Cancelleria, dovendosi eseguire la presente misura cautelare domiciliare nei confronti dell'Onorevole FITTO RAFFAELE, che riveste attualmente la carica di membro del Parlamento, l'esecuzione della presente misura resti sospesa nei suoi confronti in attesa della eventuale concessione dell'autorizzazione della Camera dei Deputati alla sua esecuzione.

**Letto ed applicato, quindi, l'art. 5 della legge n° 140 del 2003**

Dispone che, sempre a cura della propria Cancelleria, si provveda ad inviare, con delega alla stessa P.G. esecutrice della misura, con la massima urgenza alla Camera dei Deputati la presente richiesta di autorizzazione ex art. 4 L. 140/2003, che fa parte integrante dell'ordinanza stessa di custodia cautelare da eseguirsi nei confronti del sopra individuato membro del Parlamento - ordinanza nella quale sono espressamente indicate in epigrafe le norme di legge che si assumono violate e sono altresì indicati tutti gli elementi investigativi sinora emersi dalle indagini preliminari anche a carico dell'Onorevole Raffaele FITTO sui quali si fonda la presente misura cautelare domiciliare nei suoi confronti - unitamente a copia integrale di tutte gli atti processuali costituenti le risultanze di indagine e della richiesta di applicazione di misura cautelare.

Così deciso in Bari, addì 19 giugno 2006

Il G.I.P.

**IL GIUDICE**  
Giuseppe DE BENEDETTIS

(\*) V<sup>o</sup> delega per le raccomandare alla Camera  
il Nucleo Repressivo di P.T. della G. di F. di Bari.  
Bari, 19.6.2006

**IL GIUDICE**  
Giuseppe DE BENEDETTIS

Depositata in Cancelleria il 19/6/06

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

presso il Tribunale di Bari

per copia conforme all'originale

Bari, 19 GIU. 2006

**IL CANCELLIERE**

Dott.ssa Antonia CASSANO

**IL CANCELLIERE**  
Giuseppe DE BENEDETTIS

**IL CANCELLIERE**  
Giuseppe DE BENEDETTIS